

XVI LEGISLATURA

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2008

36^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.**La seduta inizia alle ore 20,35.*

IN SEDE REFERENTE

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il presidente **AZZOLLINI** avverte che sono stati presentati dal Relatore, fuori termine, gli emendamenti x1.1 e x1.2, riferiti all'articolo del disegno di legge di conversione, propone dunque di consentire, in via eccezionale, la trattazione dei medesimi.

Convieni la Commissione.

Dopo che gli emendamenti x1.1 e x1.2 sono stati illustrati dal relatore **FLERES** (PdL) e previo parere favorevole del sottosegretario VEGAS, la Commissione, con separate votazioni, li accoglie.

Successivamente, il presidente **AZZOLLINI** pone ai voti la proposta di coordinamento formale n. 1, che viene approvata dalla Commissione.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Dati per illustrati tutti gli ordini del giorno presentati, il relatore **FLERES** (PdL) esprime parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G/949/1/5 che il sottosegretario VEGAS dichiara di condividere.

Il relatore **FLERES** (PdL) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/949/2/5, G/949/3/5 e G/949/8/5. Il sottosegretario VEGAS si dichiara disponibile ad accoglierli come raccomandazione a condizione che siano inserite, all'inizio del dispositivo, le parole: "valutare l'opportunità di". Favorevole alle modifiche il senatore **ESPOSITO** (PdL), che fa propri gli ordini del giorno, essi sono accolti come raccomandazione. Risultano altresì accolti come raccomandazione dal rappresentante del Governo, previo parere favorevole del relatore, gli ordini del giorno G/949/5/5, G/949/6/5 e

G/949/7/5 mentre risultano accolti, previo parere conforme del relatore, gli ordini del giorno G/949/4/5 e G/949/9/5.

Sull'ordine del giorno G/949/10/5, previo parere favorevole del RELATORE, il sottosegretario VEGAS si dichiara favorevole all'accoglimento a condizione che all'inizio del dispositivo siano inserite le parole: "a valutare l'opportunità di".

Il senatore **BARBOLINI** (PD) si dichiara favorevole ad accogliere la proposta di modifica avanzata dal Governo intendendosi così accolto l'ordine del giorno in questione.

Il relatore **FLERES** (PdL) ritira l'ordine del giorno G/949/11/5.

Previo parere favorevole del RELATORE, il sottosegretario VEGAS dichiara di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G/949/12/5, G/949/14/5, G/949/15/5, G/949/17/5, G/949/18/5 e G/949/19/5, mentre dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/949/13/5.

Su richiesta dei presentatori, l'ordine del giorno G/949/18/5, posto ai voti, è approvato.

Previo parere favorevole del RELATORE, il sottosegretario VEGAS, si dichiara disponibile ad accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G/949/16/5 e G/949/20/5, a condizione che siano inserite nel dispositivo le parole: "a valutare l'opportunità di".

Il senatore **ESPOSITO** (PdL), facendo proprio gli ordini del giorno in questione, si dichiara favorevole alle modifiche e pertanto essi si intendono accolti come raccomandazione.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/949/21/5.

Il senatore **MORANDO** (PD), dopo averlo fatto proprio, insiste per la votazione dell'ordine del giorno che, posto ai voti, risulta respinto.

Il RELATORE si esprime in senso favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G/949/22/5, a patto che nel dispositivo siano inserite le parole: "a valutare l'opportunità di". Il sottosegretario VEGAS dichiara di aderire al parere espresso dal relatore.

Il senatore **Alberto FILIPPI** (LNP) si dichiara favorevole ad accogliere la modifica proposta dal relatore e dal rappresentante del Governo, intendendosi così l'ordine del giorno accolto come raccomandazione.

Previo parere favorevole del RELATORE, il sottosegretario VEGAS dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/949/23/5.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO manifestano parere contrario rispetto all'ordine del giorno G/949/24/5. Manifestano altresì parere contrario sull'ordine del giorno G/949/26/5 che, su richiesta dei presentatori, viene posto ai voti e respinto dalla Commissione.

L'avviso del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sull'ordine del giorno G/949/25/5 è favorevole all'accoglimento dello stesso come raccomandazione.

Il senatore **ESPOSITO** (PdL), facendolo proprio, ritira l'ordine del giorno G/949/27/5.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il senatore **MORANDO** (PD) ritira l'ordine del giorno G/949/28/5, mentre, previo parere favorevole del relatore, il sottosegretario VEGAS accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/949/29/5.

Sull'ordine del giorno G/949/30/5 il relatore e il rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso favorevole a un possibile accoglimento come raccomandazione a condizione che all'inizio del

dispositivo siano inserite le parole: "a valutare l'opportunità di" e che, dopo la parola: "vantaggio" siano inserite le parole: "compatibilmente con le norme europee".

Il senatore **ESPOSITO** (PdL), facendo proprio l'ordine del giorno in questione, si dichiara favorevole alla modifica e pertanto esso si intende accolto come raccomandazione.

Tanto il Relatore quanto il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli ordini del giorno G/949/31/5, G/949/33/5 e G/949/36 mentre, sono accolti come raccomandazione dal Governo, previo parere conforme del RELATORE, gli ordini del giorno G/949/32/5, G/949/34/5 e G/949/35/5.

Sull'ordine del giorno G/949/37/5 il RELATORE si rimette al rappresentante del Governo che si dichiara favorevole all'accoglimento del medesimo a condizione che il dispositivo sia riformulato nel senso di una valutazione dell'opportunità all'implementazione del Fondo per la montagna secondo le modalità già stabilite dalla legge finanziaria per il 2008.

Il senatore **BARBOLINI** (PD) si dichiara disponibile ad accogliere le modifiche proposte intendendosi così accolto l'emendamento.

Il sottosegretario VEGAS dichiara quindi di accogliere, previo parere conforme del RELATORE l'ordine del giorno G/949/38/5.

Il senatore **ESPOSITO** (PdL), dopo averlo fatto proprio, ritira l'ordine del giorno G/949/39/5, mentre il senatore **PICHETTO FRATIN** (PdL), dopo averlo fatto proprio, ritira l'ordine del giorno G/949/42/5.

Previo parere favorevole del RELATORE, il sottosegretario VEGAS dichiara di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/949/40/5, mentre si dichiara favorevole ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/949/41/5 a condizione che all'inizio del dispositivo siano inserite le parole: "a valutare l'opportunità di".

Il senatore **Massimo GARAVAGLIA** (LNP) si dichiara disponibile all'accoglimento della modifica intendendosi così accolto come raccomandazione l'ordine del giorno in questione.

Previo parere favorevole del RELATORE, il sottosegretario VEGAS si dichiara favorevole all'accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno G/949/43/5, G/949/44/5, G/949/46/5, G/949/47/5, G/949/48/5 e G/949/49/5. Esprimono parere contrario sia il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO sull'ordine del giorno G/949/45/5.

Previo parere favorevole del RELATORE, il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/949/50/5, G/949/51/5, G/949/52/5, G/949/53/5 e G/949/55/5, mentre gli ordini del giorno G/949/54/5 e G/949/56/5 risultano accolti come raccomandazione.

Sull'ordine del giorno G/949/57/5, il RELATORE si rimette alle valutazioni del sottosegretario VEGAS che dichiara di poterlo accogliere solo come raccomandazione.

Il senatore **MORANDO** (PD), facendolo proprio, chiede che l'ordine del giorno sia posto in votazione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno è respinto.

Sull'ordine del giorno G/949/58/5, il RELATORE si rimette al Governo che si dichiara contrario.

Il senatore **FLERES** (PdL) ritira l'ordine del giorno G/949/59/5 e si rimette alle valutazioni del Governo sull'ordine del giorno G/949/60/5 che il sottosegretario VEGAS dichiara di accogliere come raccomandazione.

Il RELATORE esprime poi parere favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno G/949/61/5 e G/949/62/5 che il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere.

Il RELATORE successivamente si rimette al parere del rappresentante del Governo sull'ordine del giorno G/949/63/5 che dichiara di accoglierlo come raccomandazione.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono poi parere contrario sugli ordini del giorno G/949/64/5 e G/949/65/5.

Su invito del RELATORE, il senatore ESPOSITO, dopo aver fatto proprio l'ordine del giorno G/949/66/5 lo ritira analogamente al senatore [MERCATALI](#) (PD) che ritira l'ordine del giorno G/949/67/5.

Il relatore FLERES si rimette al Governo sull'ordine del giorno G/949/68/5, che il rappresentante del GOVERNO dichiara di poter accogliere come raccomandazione a condizione che siano inserite nel dispositivo le parole: "a valutare l'opportunità di" e a sopprimere le parole: "frustrazione alle legittime aspettative degli incolpevoli".

Il senatore [BARBOLINI](#) (PD) chiede che l'ordine del giorno sia messo in votazione nel suo testo originale.

Posto ai voti, l'ordine del giorno in questione, è respinto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono poi avviso contrario sull'ordine del giorno G/949/69/5.

Con il parere favorevole del RELATORE, il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere come raccomandazione degli ordini del giorno G/949/70/5, G/949/71/5, G/949/72/5 e G/949/74/5 e dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/949/73/5.

Esprimono poi avviso contrario, sia il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO, sull'ordine del giorno G/949/75/5, mentre viene accolto come raccomandazione l'ordine del giorno G/949/76/5, nel testo riformulato dal relatore [FLERES](#) (PdL), che inserisce nel dispositivo le parole: "a valutare l'opportunità di".

Sono successivamente accolti come raccomandazione dal rappresentante del GOVERNO, previo parere favorevole del RELATORE, gli ordini del giorno G/949/77/5 e G/949/78/5 G/949/82/5, G/949/83/5, G/949/84/5, G/949/85/5, G/949/86/5 e G/949/87/5, mentre esprimono, sia il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO, parere contrario sugli ordini del giorno G/949/79/5, G/949/80/5, G/949/81/5, G/949/88/5, G/949/89/5 e G/949/90/5.

Previo parere favorevole del RELATORE, il sottosegretario VEGAS dichiara di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G/949/91/5, G/949/93/5, G/949/94/5, G/949/95/5, G/949/96/5, G/949/97/5, G/949/98/5 e G/949/99/5, mentre l'ordine del giorno G/949/92/5 risulta accolto, come raccomandazione, previo inserimento nel dispositivo delle parole: "a valutare l'opportunità di".

Sia il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli ordini del giorno G/949/100/5, G/949/102/5, G/949/104/5, G/949/105/5 e G/949/109/5, mentre risultano accolti come raccomandazione, previo parere favorevole del RELATORE, gli ordini del giorno G/949/101/5, G/949/103/5, G/949/2000/5, G/949/106/5, G/949/108/5, G/949/111/5 e G/949/112/5.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie altresì l'ordine del giorno G/949/107/5.

Sull'ordine del giorno G/949/110/5, il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO all'accoglimento come raccomandazione è sottoposto alla condizione dell'inserimento nel dispositivo delle parole: "a valutare l'opportunità di".

Accolta la modifica dai presentatori, l'ordine del giorno si intende accolto in tal senso.

Sull'ordine del giorno G/949/113/5 esprimono parere contrario tanto il RELATORE quanto il rappresentante del GOVERNO, mentre l'ordine del giorno G/949/114/5 è accolto, su proposta del RELATORE, come raccomandazione dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE si rimette al rappresentante del GOVERNO sull'ordine del giorno G/949/115/5. Il sottosegretario VEGAS si pronuncia favorevolmente all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno in questione a condizione che nel dispositivo sia espunta la data.

I presentatori dichiarano di far propria la modifica in questione intendendosi così l'ordine del giorno accolto come raccomandazione.

Con il parere favorevole del RELATORE, il sottosegretario VEGAS dichiara di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G/949/116/5, G/949/117/5, G/949/119/5, G/949/120/5, G/949/121/5 e G/949/122/5.

Esprimono parere contrario tanto il RELATORE quanto il rappresentante del GOVERNO sull'ordine del giorno G/949/118/5 che, fatto proprio dal senatore **MORANDO** (PD), e su richiesta di quest'ultimo, viene posto ai voti e respinto.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara, previo parere favorevole del RELATORE, di accogliere l'ordine del giorno G/949/123/5, mentre risulta accolto come raccomandazione l'ordine del giorno G/949/124/5.

Con l'avviso contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, su richiesta dei presentatori, l'ordine del giorno G/949/125/5, posto ai voti è respinto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono avviso contrario sull'ordine del giorno G/949/126/5.

Con il parere favorevole del RELATORE, il rappresentante del GOVERNO si dichiara favorevole all'accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno G/949/127/5, G/949/128/5 e G/949/129/5.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono invece avviso contrario sull'ordine del giorno G/949/130/5.

Con il parere favorevole del RELATORE, il sottosegretario VEGAS dichiara di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G/949/131/5, G/949/132/5, G/949/133/5, G/949/134/5, G/949/135/5, G/949/136/5 e G/949/137/5.

Sull'ordine del giorno G/949/138/5, il RELATORE si rimette alle valutazioni del rappresentante del GOVERNO che dichiara di poterlo accogliere come raccomandazione a condizione che siano soppresse le parole: "anche in deroga al Patto di stabilità interno".

Il senatore **ESPOSITO** (PdL) fa proprio l'ordine del giorno e lo modifica nel senso indicato dal Governo intendendosi perciò accolto il medesimo come raccomandazione

Esprimono avviso contrario il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO sull'ordine del giorno G/949/139/5, mentre, sull'ordine del giorno G/949/140/5, il sottosegretario VEGAS dichiara di poterlo accogliere a condizione che, nel dispositivo, siano tolte le parole: "ed urgenti".

Il relatore **FLERES** (PdL), firmatario dell'ordine del giorno, dichiara di accogliere la modifica proposta dal rappresentante del GOVERNO intendendosi pertanto l'ordine del giorno accolto.

Esprimono avviso contrario il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO sugli ordini del giorno G/949/141/5, G/949/142/5, G/949/144/5 e G/949/145/5.

Con il parere favorevole del RELATORE è quindi accolto come raccomandazione l'ordine del giorno G/949/143/5.

Il senatore **LATRONICO** (PdL), su invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, ritira l'ordine del giorno G/949/146/5.

Con il parere favorevole del RELATORE, il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/949/147/5, mentre, in conformità con il relatore si dichiara contrario sull'ordine del giorno G/949/148/5.

Sono quindi accolti come raccomandazione, previo parere favorevole in tal senso del RELATORE, gli ordini del giorno G/949/149/5, G/949/150/5, G/949/151/5, G/949/152/5 E G/949/160/5.

L'ordine del giorno G/949/156/5 è accolto, come raccomandazione, dal GOVERNO, su parere conforme del RELATORE, previo inserimento della modifica nel dispositivo delle parole: "a valutare l'opportunità di", accolta dai presentatori.

Il senatore **MERCATALI** (PD), facendolo proprio, ritira l'ordine del G/949/157/5.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato tutti i Commissari ed il rappresentante del Governo per il proficuo lavoro svolto in Commissione, pone ai voti il mandato al Relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, con richiesta di relazione orale, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 112, con le modifiche testé approvate.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 21,40.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N° 949

x1.1

IL RELATORE

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non convertite in legge».

x1.2

IL RELATORE

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, per l'esercizio della delega integrativa e correttiva del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, relativa al diritto di ricongiungimento familiare nonché del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è prorogato di tre mesi».

C1

IL RELATORE

1. All'articolo 6-bis, comma 3, lettera b), n. 1), sostituire le parole: «effettuazione dagli» con le seguenti: «effettuazione degli».

2. All'articolo 6-quater, al comma 1, sostituire le parole: «il restante 15%» con le seguenti: «del restante 15%» e, al comma 2, sostituire le parole: «e Bolzano;» con le seguenti: «e di Bolzano.».

3. All'articolo 6-quinquies, comma 3, sostituire le parole: «da parte delle Regioni» con le seguenti: «, da parte delle regioni,».

4. All'articolo 7, nella rubrica, sopprimere le parole: «e stipula di accordi per ridurre le emissioni di anidride carbonica».

5. All'articolo 11, comma 2, alinea, sostituire la parola: «destinati» con la seguente: «destinate».

6. All'articolo 11, comma 7, sostituire le parole: «esenzione dell'» con le seguenti: «esenzione dall'».

7. All'articolo 12, comma 1-bis, sostituire le parole: «dopo il comma 1 è aggiunto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «è aggiunto in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma: "1-ter.».

8. All'articolo 14-bis, comma 2, sostituire la parola: «200)» con la seguente: «2001».

9. All'articolo 14-bis, comma 3, lettera b), sostituire la parola: «esponenti» con la seguente: «rappresentanti».

10. All'articolo 21, comma 1-ter, alinea, sostituire le parole: «sono aggiunti i seguenti articoli» con le seguenti: «,è inserito il seguente».

11. All'articolo 22, comma 1, lettera f), sostituire le parole: «ovvero per le attività agricole» con le seguenti: «ovvero delle attività agricole».

12. All'articolo 23-bis, comma 10, alinea, sostituire le parole: «alla data» con le seguenti: «dalla data» e la parola: «emana» con la seguente: «adotta».

13. All'articolo 26, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e le loro federazioni» con le seguenti: «e loro federazioni».

14. All'articolo 29, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «gli unici dati sensibili sono costituiti» con le seguenti: «che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti» e le parole: «di cui al del» con le seguenti: «di cui al».

15. All'articolo 29, comma 5-bis, sostituire le parole da: «garanzie medesime» fino a: «semplificazione normativa» con le seguenti: «garanzie medesime». All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "Ministro per le

innovazioni e le tecnologie" sono inserite le seguenti: "e il Ministro per la semplificazione normativa"».

16. *All'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «Entro il 31 dicembre 2008».*

17. *All'articolo 35, comma 3, sostituire le parole: «3. Sono abrogati» con le seguenti: «2-bis. Sono abrogati».*

18. *All'articolo 36, comma 1-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «presente articolo» con le seguenti: «presente comma».*

19. *All'articolo 36, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie».*

20. *All'articolo 38, comma 3, lettera a), dopo le parole: «decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito» inserire le seguenti: «, con modificazioni,».*

21. *All'articolo 41, commi 1 e 2, sostituire le parole: «sono aggiunte le seguenti», ovunque ricorrano, con le seguenti: «sono inserite le seguenti».*

22. *All'articolo 41, comma 8, sostituire le parole: «dell'articolo 9, comma 3» con le seguenti: «dell'articolo 9, comma 1».*

23. *All'articolo 42, comma 1-bis, sostituire le parole: «come definito» con le seguenti: «come definite».*

24. *All'articolo 43, comma 3, dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico» inserire il seguente segno di interpunzione: «,».*

25. *All'articolo 44, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «c) mantenimento al diritto dell'intero contributo» con le seguenti: «b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo».*

26. *All'articolo 46-bis, comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro» con le seguenti: «,di concerto con i Ministri» e le parole: «e delle finanze» con le seguenti: «e delle finanze,».*

27. *All'articolo 60, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «Ministro dell'economia» con le seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze».*

28. *All'articolo 61, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «del deve» con la seguente: «deve».*

29. *All'articolo 61, comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: «approvazione nel» con le seguenti: «approvazione del».*

30. *All'articolo 61, comma 14, sostituire le parole: «dell'aziende» con le seguenti: «delle aziende».*

31. *All'articolo 61, comma 17, penultimo periodo, sostituire le parole: «decreto del Ministero» con le seguenti: «decreto del Ministro».*

32. *All'articolo 63, comma 13-bis, sostituire le parole: «ambientale economico» con le seguenti: «ambientale, economico,».*

33. *All'articolo 63, comma 13-ter, sostituire le parole: «come integrato» con le seguenti: «come integrata».*

34. *All'articolo 63-bis, comma 6, sostituire le parole: «5 mille» con le seguenti: «5 per mille».*

35. *All'articolo 67, comma 3, sostituire la parola: «leggi» con la seguente: «disposizioni».*

36. *All'articolo 68, comma 6-bis, sostituire le parole: «delegare ad un» con le seguenti: «delegare un».*

37. *All'articolo 68, sopprimere il secondo periodo del comma 8.*

38. *All'articolo 69, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «previsti» con la seguente: «prevista».*

39. *All'articolo 74, comma 5-bis, sostituire le parole: «24 dicembre» con le seguenti: «27 dicembre».*

40. *All'articolo 77-ter, comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «non provvedano, entro» con le seguenti: «non provvedano entro».*

41. *All'articolo 77-ter, comma 7, sostituire le parole: «attraverso l'emanazione con le modalità» con le seguenti: «attraverso l'emanazione, con le modalità».*

42. *All'articolo 77-ter, comma 10, sostituire le parole: «per gli enti» con le seguenti: «degli enti».*

43. All'articolo 77-ter, comma 17, sostituire le parole: «dal citato» con la seguente: «dall'».
44. All'articolo 77-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: «sono estese» con le seguenti: «, è estesa».
45. All'articolo 77-quater, comma 5, sostituire le parole: «delle legislazione» con le seguenti: «della legislazione».
46. All'articolo 77-quater, comma 7, capoverso, sostituire le parole: «"Le entrate costituite» con le seguenti: «"2. Le entrate costituite».
47. All'articolo 79, comma 1-bis, alinea, sostituire la parola: «resi» con le seguenti: «da sottoscrivere».
48. All'articolo 79, comma 1-quater, lettera b), ultimo periodo, sostituire la parola: «erogato» con la seguente: «erogata».
49. All'articolo 79, comma 1-quinquies, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «il secondo periodo" è sostituito dal seguente» con le seguenti: «il secondo periodo è sostituito dai seguenti».
50. All'articolo 79, comma 1-quinquies, lettera b), sopprimere le parole: «del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,».
51. All'articolo 79, comma 1-quinquies, lettera c), sopprimere le parole: «del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 1)».
52. All'articolo 79, comma 1-quinquies, lettera d), sopprimere le parole: «del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni».
53. All'articolo 79, comma 1-sexies, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni».
54. All'articolo 79, comma 1-sexies, lettera c), al primo periodo, sostituire le parole: «da ultimo rideterminato» con le seguenti: «da ultimo rideterminate» e, al secondo periodo, dopo le parole: «verifica e controllo», inserire le seguenti: «sulla assistenza sanitaria».
55. All'articolo 79, comma 1-septies, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire la parole: «individuate delle» con le seguenti: «individuate dalle» e la parola: «Ministero» con la seguente: «Ministro».
56. All'articolo 83, comma 28-octies, sostituire le parole: «previsti dal» con le seguenti: «previsti dai commi da 28-novies a 28-undecies del».
57. All'articolo 83, comma 28-novies, lettera a), sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui al comma 28-octies».
58. All'articolo 83, comma 28-decies, secondo periodo, sostituire le parole: «sua emanazione» con le seguenti: «emanazione del predetto provvedimento».
59. All'articolo 83, comma 28-undecies, sostituire le parole: «dei commi 31 e 32» con le seguenti: «del comma 28-decies».
60. All'articolo 83-bis, comma 1, sostituire le parole: «n. 296» con le seguenti: «n. 286».
61. All'articolo 83-bis, comma 3, dopo le parole: «Le disposizioni» inserire le seguenti: «dei commi da 4 a 11».
62. All'articolo 83-bis, comma 11, dopo le parole: «Le disposizioni» inserire le seguenti: «dei commi da 3 a 10».
63. All'articolo 83-bis, comma 26, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui agli articoli 96 e 109» con le seguenti: «di cui agli articoli 61 e 109».
64. All'articolo 84, comma 1-quater, secondo periodo, sostituire le parole: «derivante dall'articolo» con le seguenti: «derivante dagli articoli».
65. All'articolo 84, comma 1-quinquies, lettera a), sostituire le parole: «20082010» con le seguenti: «2008-2010» e le parole: «sco o arzialmente utilizzando i se uenti» con le seguenti: «scopo parzialmente utilizzando i seguenti».
66. All'articolo 84, comma 1-quinquies, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dell'articolo 61 del presente decreto».

ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 949

G/949/1/5

ALICATA, CENTARO, FIRRARELLO, LATRONICO

La 5 Commissione,

premessi che:

l'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, prevede che «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo»;

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 14 marzo 2008, recante «Modalità di attuazione dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» ha disciplinato puntualmente gli adempimenti che gli uffici pubblici e le società a totale partecipazione pubblica dovranno porre in essere prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro;

il suddetto decreto ha definito la nozione di «inadempimento» quale «il mancato assolvimento da parte del beneficiario, nel termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi degli articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, attuato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 3 settembre 1999, n. 321»;

la procedura di verifica, prevista dall'articolo 2 del decreto ministeriale, consiste nell'inoltro da parte del soggetto pubblico di apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., che controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un adempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta;

che l'inadempimento può riguardare la notifica di una o più cartelle di pagamento relative a tributi erariali (ad esempio imposte dirette e indirette), tributi di enti pubblici territoriali (ad esempio del TARSU, sanzioni amministrative per violazione al codice della strada), oneri previdenziali (ad esempio contributi INPS e INAIL);

il decreto fa riferimento ad un generico inadempimento da parte del soggetto interessato, senza tenere conto delle diverse situazioni che possono giustificare il comportamento del beneficiario come nel caso di iscrizioni a ruolo impugnate per le quali si è ottenuta sentenza di accoglimento, ma l'amministrazione finanziaria non ha ancora proceduto allo sgravio, nel caso di sospensione amministrativa o in autotutela, nel caso di dilazione o rateazione di pagamento, nel caso di cartelle oggetto di contestazione davanti all'autorità giudiziaria e nel caso di contestazione innanzi alle Commissioni tributarie;

tale condizione crea una evidente distorsione del mercato ed una ingiustificata penalizzazione per le imprese che operano con la pubblica amministrazione e con società partecipate da enti pubblici, le quali già scontano normalmente ritardi e lungaggini nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

il limite di 10.000 euro risulta assolutamente inadeguato, in considerazione delle molteplici ipotesi di inadempimento previste dal decreto, che non contempla tutte le ipotesi di giustificato comportamento da parte del contribuente;

impegna il Governo

a valutare attentamente l'ipotesi di modifica del suddetto articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, attraverso

l'esplicita esclusione delle cartelle opposte, pendenti in contenzioso, sospese, rateizzate e dilazionate, nonché a procedere, nelle more della modifica normativa, ad aumentare, ai sensi del comma 2-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad almeno 20.000 euro il limite per i pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche;

a modificare di conseguenza il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 14 marzo 2008.

G/949/2/5

PISTORIO, OLIVA

La 5 Commissione,

premesso che:

al fine di rendere il nostro Paese più competitivo in ambito europeo ed internazionale è necessario promuovere serie iniziative volte allo sviluppo del turismo nelle regioni meridionali;

accanto alle già consolidate attrazioni turistiche del nostro Sud, come le bellezze artistiche, archeologiche e naturali, le tradizioni e i prodotti enogastronomici, occorre mettere in campo idee e iniziative che attraggono un crescente flusso di visitatori dalle altre regioni italiane e dai Paesi esteri, al fine di conquistare ulteriori settori di mercato e contrastare la concorrenza dei Paesi del bacino del Mediterraneo;

è necessario intraprendere ogni utile e innovativa iniziativa per lo sviluppo dell'economia e per aumentare i livelli occupazionali, respingendo, nel contempo, i pregiudizi in base ai quali, la presenza delle case da gioco nelle aree meridionali andrebbe esclusa per timore di infiltrazioni criminali; al contrario appare urgente convogliare cospicui flussi di denaro, dirottandoli da canali illeciti, quali bische e scommesse clandestine, verso le economie delle comunità locali, contribuendo a trainarne lo sviluppo in termini di presenze e flussi sul territorio nonché, di risorse finanziarie;

in Italia solo quattro comuni italiani, e tutti localizzati al Nord, godono del privilegio derivante dalla presenza di casinò nel loro territorio;

nel Sud vi sono comuni ad alta vocazione turistica dove la localizzazione di case da gioco renderebbe possibile una forte autonomia di finanziamento per le amministrazioni comunali e regionali tali da incrementare gli investimenti e lo sviluppo produttivo di quei territori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un provvedimento legislativo atto ad autorizzare la riapertura della casa da gioco di Taormina e a valutare l'opportunità di aprire altre nelle maggiori regioni del Sud.

G/949/3/5

PISTORIO, OLIVA

La 5 Commissione,

premesso che:

al fine di rendere il nostro Paese più competitivo in ambito europeo ed internazionale è necessario promuovere serie iniziative volte allo sviluppo del turismo nelle regioni meridionali;

accanto alle già consolidate attrazioni turistiche del nostro Sud, come le bellezze artistiche, archeologiche e naturali, le tradizioni e i prodotti enogastronomici, occorre mettere in campo idee e iniziative che attraggono un crescente flusso di visitatori dalle altre regioni italiane e dai Paesi esteri, al fine di conquistare ulteriori settori di mercato e contrastare la concorrenza dei Paesi del bacino del Mediterraneo;

è necessario intraprendere ogni utile e innovativa iniziativa per lo sviluppo dell'economia e per aumentare i livelli occupazionali, respingendo, nel contempo, i pregiudizi in base ai quali, la presenza delle case da gioco nelle aree meridionali andrebbe esclusa per timore di infiltrazioni criminali; al contrario appare urgente convogliare cospicui flussi di denaro, dirottandoli da canali illeciti, quali bische e scommesse clandestine, verso le economie delle comunità locali, contribuendo a trainarne lo sviluppo in termini di presenze e flussi sul territorio nonché, di risorse finanziarie;

in Italia solo quattro comuni italiani, e tutti localizzati al Nord, godono del privilegio derivante dalla presenza di casinò nel loro territorio;

nel Sud vi sono comuni ad alta vocazione turistica dove la localizzazione di case da gioco renderebbe possibile una forte autonomia di finanziamento per le amministrazioni comunali e regionali tali da incrementare gli investimenti e lo sviluppo produttivo di quei territori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, entro il 2008, un provvedimento legislativo atto ad autorizzare l'apertura di quattro case da gioco in ognuna delle maggiori regioni del Sud: Sicilia, Campania, Puglia, Calabria, in un ambito di riferimento più moderno, coerente e più aderente agli *standard* europei.

G/949/4/5

PISCITELLI

La 5 Commissione,

premesso che:

l'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificando parzialmente la precedente normativa, ha introdotto nuove disposizioni in ordine ai criteri di calcolo dei canoni annui per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, prevedendone l'aggiornamento sulla base degli indici ISTAT;

in sede attuativa, stante la complessità del quadro normativo, si è posto da parte degli Enti gestori e di tutti i soggetti interessati il problema specifico concernente la data di riferimento per il calcolo degli indici ISTAT da applicare per l'aggiornamento dei parametri tabellari, da richiedersi a decorrere dal 1° gennaio 2007;

in sostanza si trattava di stabilire, sulla base di un'interpretazione coordinata delle norme vigenti, se l'aggiornamento dei canoni tabellari sulla base degli indici ISTAT dovesse avere o meno a riferimento la data del 1° gennaio 1994;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota protocollo n. 63 del 15 gennaio 2008, ha ritenuto di sottoporre la questione relativa alla corretta interpretazione delle sopra richiamate disposizioni all'esame dell'Avvocatura Generale dello Stato;

l'Avvocatura Generale dello Stato, con parere n. 35670 P del 17 marzo 2008, ha ritenuto, a seguito di una puntuale e completa ricostruzione dell'intero impianto normativo e delle diverse leggi succedutesi in materia, che possa considerarsi ragionevole l'applicazione dell'aggiornamento ISTAT a decorrere dal 1° gennaio 1998, alla luce di quanto disposto dall'articolo 10 della legge n. 449 del 1997;

va sottolineata la rilevanza del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e la rilevanza sociale della materia;

inoltre, l'attuazione del predetto articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, ha determinato l'insorgere di ulteriori problematiche, in particolare connesse:

a) all'applicazione della suddetta normativa ai rapporti concessori in corso, regolati con titoli di godimento in corso di validità;

b) alle significative disparità di trattamento tra coloro che gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato (cosiddette pertinenze demaniali), e coloro che gestiscono la stessa attività in strutture amovibili, in quanto i primi sono tenuti al pagamento di canoni molto superiori, sebbene erogino gli stessi servizi e si rivolgano alla medesima utenza;

c) all'esatta individuazione delle cosiddette pertinenze commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296;

d) alla riduzione del canone concessorio prevista dall'articolo 03, comma 4, del decreto-legge n. 400 del 1993, in ordine alle aree scoperte, utilizzate dai concessionari solo nelle stagioni balneari, e rilasciate al pubblico uso negli altri periodi dell'anno;

per quanto riguarda la problematica di cui alla precedente lettera a), si rinvencono infatti pronunce giurisprudenziali difformi sul punto, alcune delle quali sostengono, in applicazione dell'articolo 39 del Codice della navigazione, nonchè in ragione del principio di certezza delle situazioni giuridiche soggettive e della circostanza che l'aumento del canone non era preventivabile al momento della stipula del relativo disciplinare, che il canone fissato nel titolo concessorio sia immutabile fino alla scadenza del titolo che lo regola, e che pertanto a detti rapporti sia inapplicabile la norma del citato comma 251;

per quanto attiene alla problematica di cui alla lettera b), risulta che in alcuni comuni costieri con più elevata valenza turistica, gli operatori che svolgono attività in

immobili acquisiti allo Stato devono corrispondere un canone anche dieci volte maggiore a quello richiesto a quanti esercitano l'attività in manufatti non acquisiti, determinando in tal modo una disparità di trattamento ingiustificata ed illogica, in quanto non proporzionale alla redditività dell'impresa nè all'estensione dell'arenile in godimento, ma dovuta alla sola presenza o meno di strutture amovibili o fisse sul bene demaniale;

per quel che concerne la problematica di cui alla lettera c), rispetto alla quale è insorto un notevole contenzioso, non appare logico che il canone previsto per le pertinenze commerciale sia corrisposto anche da coloro che non svolgono l'attività commerciale all'interno di un bene acquisito allo Stato, ma sopra o in prossimità del medesimo, non essendo conforme alla *ratio* della norma di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della legge n. 296 applicare il canone anche a beni che non siano di per sè idonei allo svolgimento dell'attività commerciale, nè a locali in cui non vi sia un diretto contatto con il pubblico;

in merito alla problematica di cui alla lettera d), appare ingiustamente penalizzante o foriera di palesi disuguaglianze l'interpretazione dell'articolo 03, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993 fornita dalle amministrazioni competenti, che non riconosce l'applicabilità della riduzione del canone per le aree scoperte utilizzate solo temporaneamente anche a quanti rilasciano ad uso pubblico, nei periodi invernali, una porzione degli arenili loro concessi, essendo illogico riconoscere tale riduzione agli operatori che rilasciano temporaneamente al pubblico uso la totalità degli arenili concessi, negandola invece a quanti rilasciano solo in parte tali beni,

impegna il Governo:

a) a porre in essere tutte le iniziative necessarie affinché gli Enti preposti, in conformità al parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, provvedano ad applicare l'aggiornamento degli indici ISTAT a decorrere dal 1° gennaio 1998 ai canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006;

b) a porre inoltre in essere tutte le iniziative necessarie per assicurare un'uniforme applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, al fine di:

1) tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

2) evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

3) precisare, in conformità alla *ratio* della normativa, l'esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296;

4) evitare disparità di trattamento in sede di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 03, comma 4, del decreto-legge n. 400 del 1993.
G/949/5/5

ESPOSITO, BONFRISCO

La 5 Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 949 di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:

attesa la necessità di conformarsi alle statuazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 settembre 2007 (C-260/04), pronunciata contro lo Stato italiano per violazione dei principi comunitari in materia di concorrenza, a seguito dell'avvenuto rinnovo senza gara di 329 concessioni, cosiddette «storiche», per la raccolta di scommesse ippiche (convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999);

considerato che la causa promossa contro lo Stato italiano era antecedente al riordino del mercato nazionale delle scommesse, varato, con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 38, comma 4, nella prospettiva di favorire il più ampio confronto competitivo negli assetti del mercato nazionale delle scommesse e nel pieno rispetto dei principi comunitari;

ritenuto che il recepimento della predetta sentenza della Corte di giustizia europea deve avvenire nel contesto normativo e di mercato attuale determinato dalle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 223 del 2006, al fine di armonizzare il riaffidamento delle 329 concessioni ippiche cosiddette storiche con quelle esistenti, anche sotto il profilo del possesso dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, specie quelli relativi all'affidabilità tecnica dei partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica;

valutata l'opportunità che il Ministero dell'Economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, sentito il Ministero per le politiche agricole e forestali, dia avvio, entro il 30 agosto 2008, alla procedura per l'assegnazione di nuove concessioni aventi ad oggetto le attività e le funzioni per l'esercizio di giochi pubblici su base ippica;

valutata l'opportunità che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato adotti uno schema di convenzione analogo a quello disciplinante i rapporti con i concessionari di cui al citato articolo 38, comma 4, del decreto-legge n. 223 del 2006, per l'assegnazione delle concessioni ad operatori di gioco che esercitano, in Italia o in altro Stato, sulla base di titoli autorizzatori rilasciati dalle competenti autorità nazionali od estere, almeno una tipologia di gioco tra quelle facenti parte del portafoglio giochi gestito da AAMS e che ne facciano richiesta;

considerato che la durata delle nuove concessioni dovrà essere pari ad anni nove e che in sede di prima assegnazione ciascun operatore in gara dovrà richiedere, ad eccezione degli attuali concessionari del gioco pubblico su base sportiva o ippica ivi compresi i titolari di concessioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, almeno venti diritti per l'apertura di Negozi di Gioco Ippico, e che, al contrario, nelle assegnazioni successive alla prima, al medesimo operatore non sarà posto alcun limite quantitativo minimo;

considerato che il corrispettivo per l'attribuzione dei diritti per l'apertura dei Negozi di Gioco Ippico deve prevedere un anticipo pari ad euro 30 mila per ciascun Negozio ed un conguaglio pari al valore risultante dalla sottrazione tra la media dei corrispettivi pagati dai concessionari di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 223/06 e quello pagato dai nuovi concessionari;

valutato che i nuovi concessionari dovranno, a pena di decadenza, procedere all'apertura dei Negozi di Gioco Ippico entro il termine perentorio di 18 mesi, dalla data di stipula delle rispettive concessioni, e che, sempre a pena di decadenza, l'apertura dovrà in ogni caso essere preceduta dal versamento del conguaglio relativo ai diritti di aggiudicazione, in un tempo non superiore a 90 giorni dalla relativa aggiudicazione;

valutato che le nuove concessioni non dovranno sottostare né a vincoli territoriali relativi alla distanza minima tra Negozi di Gioco Ippico, né a limiti anti-concentrazione, riguardo il numero massimo di diritti riferibili ad uno stesso concessionario, si rende necessario procedere all'abrogazione delle previsioni di cui all'articolo 38, comma 4, lettere f) e g) del decreto-legge 223/06 e tramite apposito provvedimento di AAMS all'adeguamento delle disposizioni contenute nelle convenzioni in essere con gli attuali concessionari ex articolo 38, comma 4 del decreto-legge 223/06;

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari al raggiungimento dei sopraindicati obiettivi, al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, consentendo, nelle more dell'operatività del nuovo sistema di assegnazione delle concessioni, la prosecuzione delle 329 concessioni, di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, in capo agli attuali concessionari fino alla loro revoca, da prevedersi entro e non oltre la data del 31 gennaio 2009. Inoltre, al fine di un necessario coordinamento fra le diverse disposizioni legislative in vigore, si rende necessaria l'adozione di disposizioni abrogative di tutte le norme che attribuiscono all'UNIRE competenze sulla gestione delle 329 concessioni ippiche cosiddette storiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998.

G/949/6/5

ADAMO

La 5 Commissione,

in sede di esame del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premesso che,

le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza ex decreto legislativo n. 207 del 2001, e gli Enti Morali *no profit* svolgono attività socio-sanitarie-assistenziali e/o socio-formative e comunque nell'ambito della solidarietà e della pubblica utilità, mediante l'impiego prevalente di risorse proprie, godono di autonomia patrimoniale, gestionale e organizzativa;

tali aziende sono soggetti che, parimenti alle ONLUS, contribuiscono alla soddisfazione dell'interesse pubblico sotteso alle summenzionate attività nell'ambito della sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione;

al fine di colmare la posizione di svantaggio rispetto alle ONLUS, è necessario estendere agli Enti Morali *no profit* ed alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona le medesime agevolazioni fiscali e tributarie, nonché i benefici di ogni specie che il vigente ordinamento stabilisce a favore delle ONLUS.

impegna il Governo:

ad estendere le agevolazioni fiscali e tributarie, nonché i benefici di ogni specie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle ONLUS, di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997, alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui al decreto legislativo n. 207 del 2001 e, più in generale, agli Enti Morali *no profit*.

G/949/7/5

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, CARLINO, DE TONI

La 5 Commissione,

premesso che,

l'evasione fiscale costituisce un problema rilevante per diversi motivi: riduce il gettito fiscale, produce disparità di trattamento tra soggetti con uguale capacità contributiva, altera le condizioni di concorrenza sui mercati;

l'evasione fiscale è un grave fenomeno economico e sociale che, giustamente, deve essere debellato;

emerge, infatti, che viene occultata al fisco una quota elevatissima del reddito prodotto, per esempio il 33 per cento dell'imponibile IV A sfugge a tassazione, e che gli evasori totali (coloro cioè che pur avendo redditi non li dichiarano affatto, neanche parzialmente) sono molto più numerosi di quanto si ritiene; per cui dovunque ci sia dei controlli e un sistema di riscossione efficiente ed efficace, si riesce a combattere il fenomeno;

nel 2007, infatti, Equitalia è riuscita a incassare 859 milioni di euro da 606 evasori-vip, ovvero quelli con un debito fiscale superiore ai 500 mila euro. Lo ha detto l'amministratore delegato di Equitalia, specificando che si tratta del 18 per cento dell'intero incasso del totale dei ruoli erariali;

è ovvio, quindi, per migliorare il rapporto con i cittadini è indispensabile far capire che pagare le imposte è un dovere, che ricevere una cartella per tributi non pagati è il primo passo di un *iter* che porta alle procedure cautelari ed esecutive per garantire equità nei confronti di quei cittadini che le tasse e tributi li pagano spontaneamente;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le adeguate iniziative normative al fine di incrementare la lotta all'evasione fiscale, ampliando il personale di Equitalia spa addetto alla riscossione, facendo ricorso al personale in esubero degli enti pubblici soppressi dal decreto-legge n. 112 del 2008.

G/949/8/5

BALDASSARRI

La 5 Commissione,

premesso che,

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) all'articolo 1, commi 358 e 359, ha previsto per l'anno 2007 agevolazioni fiscali sia per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, che per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW nonché per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (*inverter*) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90kW;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008) all'articolo 1, comma 20 ha confermato tali agevolazioni fino a tutto il 2010;

tali interventi legislativi risultano costituire un importante incentivo per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico, i cui risultati potrebbero essere ulteriormente migliorati qualora si ampliasse la tipologia dei motori e degli inverter presi in considerazione dalle suddette agevolazioni;

il Governo, nell'ambito del Piano triennale per lo sviluppo economico, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno 2008, ha ribadito, come elemento centrale per il rilancio ed il recupero di competitività del sistema produttivo nazionale, la necessità di promuovere politiche di efficienza energetica;

impegna il Governo:

ferme restando le agevolazioni fiscali già disposte dall'articolo 1, commi 358 e 359 della legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 1, comma 20 della legge n. 244 del 2007 a valutare l'opportunità di estendere tali agevolazioni fiscali ai seguenti casi:

1) acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 1,1 e 5,5 kW, nonché sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 1,1 e 5,5 kW;

2) acquisto e installazione di variatori di velocità (*inverter*) su impianti con potenza elettrica compresa tra 0,75 e 7,5 kW e da 90 a 900 kW.

G/949/9/5

BONFRISCO, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

La 5 Commissione,

premesso che,

l'ottimo andamento registrato negli ultimi anni dalla Gestione separata dell'artigianato presso l'INAIL ha prodotto rilevanti avanzi di esercizio che consentono di realizzare una riduzione dei premi per il settore e che nel 2007, come emerge dai dati del Bilancio consuntivo dell'INAIL per tale anno, l'avanzo economico della Gestione degli artigiani è stato pari a 928,092 milioni di euro;

evidenziato che:

l'articolo 1, commi 780 e 781, della legge Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1), prevede una riduzione dei premi per la gestione artigianato con procedure estremamente complesse che non garantiscono la certezza dei tempi sulla fruibilità delle riduzioni stesse;

impegna il Governo:

ad adottare interventi finalizzati a garantire la certezza nei tempi della fruibilità della riduzione dei premi in favore delle imprese artigiane e, in ogni caso, a riconoscere alle imprese artigiane uno sgravio contributivo, a titolo di acconto sulle percentuali definitivamente accertate, anche qualora le procedure stesse non siano state completate nei termini fissati.

G/949/10/5

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

La 5 Commissione,

in sede di esame del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premesso che,

ai sensi dell'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari si considerano a carico è pari a 2.840,50;

considerato che l'attuale soglia, in vigore dal 31 maggio 1995, appare oramai eccessivamente esigua, non tenendo conto dell'aumento del costo della vita verificatosi negli ultimi anni;

considerata la necessità di porre in essere ogni utile misura, anche di natura fiscale, per dare un fattivo contributo al benessere ed allo sviluppo della famiglia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di elevare, compatibilmente con le esigenze finanziarie, a partire dall'elaborazione della prossima legge finanziaria, la soglia di reddito al di sotto

della quale i familiari sono considerati a carico prevedendone altresì la periodica rivalutazione.

G/949/11/5

ALICATA, FLERES, CENTARO

La 5 Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premesso che:

la Camera dei Deputati ha approvato un emendamento all'articolo 82, comma 29-bis, che modifica l'articolo 2, comma 4, e l'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

tali modificazioni prevedono l'eliminazione della revisione e di ogni forma di vigilanza sulle società cooperative il cui volume di affari non sia superiore a un milione di euro;

le cooperative il cui volume d'affari è inferiore al un milione di euro rappresentano oltre i due terzi del totale delle società cooperative operanti in Italia e che l'abolizione delle revisioni comporterà, con il venir meno dei controlli, l'impossibilità di sanzionare comportamenti irregolari e/o illeciti da parte degli organi amministrativi delle società cooperative;

per quanto concerne specificamente le cooperative di lavoro, la soppressione dei controlli comporta l'impossibilità di accertare l'esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e di accertare la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso;

l'assenza dei controlli ha come conseguenza anche l'impossibilità di applicare le sanzioni specifiche previste per le cooperative, quali la nomina del commissario governativo e l'adozione dei provvedimenti miranti alla liquidazione coatta amministrativa;

le cooperative che intendono trasformarsi in società lucrative, oggi obbligate alla previa revisione, potrebbero trasformarsi senza controllo alcuno, favorendo così il compimento di atti speculativi non accertabili e quindi non censurabili;

la disciplina relativa alla vigilanza e alle ispezioni sulle cooperative è stata introdotta, in attuazione dell'art. 45 della Costituzione, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n.1577, al fine assicurare la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e la possibilità di godere di agevolazioni soltanto in presenza dei requisiti prescritti;

impegna il Governo

a valutare e considerare i possibili effetti distorsivi della norma introdotta con il comma 29-bis dell'articolo 82 del suddetto decreto-legge, al fine di intraprendere tutte le opportune iniziative miranti al ripristino di forme di revisione e controllo adeguate a garantire un utilizzo corretto della forma cooperativa e mutualistica, ad evitare l'accesso a forme di agevolazioni a soggetti carenti dei requisiti previsti e ad assicurare corretti rapporti di lavoro con i soci lavoratori.

G/949/12/5

ALICATA, CENTARO, FIRRARELLO, LATRONICO

La 5 Commissione,

premesso che:

l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede il regime di contabilità semplificata per le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate e per le persone fisiche che esercitano imprese commerciali i cui ricavi non abbiano superato l'ammontare di 309.874,14 euro;

considerato che tale regime semplifica gli adempimenti e comporta minori oneri per le piccole imprese, sempre più colpite dalla negativa congiuntura economica, che stentano a restare operative;

ritenuto che tale regime può estendersi anche ad imprese con un maggiore volume d'affari, anche in considerazione dei diversi parametri economici che ha comportato l'avvento dell'Euro;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di elevare il suddetto limite a 516.000 euro.

G/949/13/5

ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI, MAZZATORTA

La 5 Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

osservate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 33;

considerata positivamente la disposizione introdotta che impone che gli studi di settore vengano pubblicati entro il 30 settembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore, eliminando la possibilità che i contribuenti vengano a conoscenza dei parametri degli studi l'anno successivo a quello nel quale entrano in vigore;

ritenuto che il provvedimento in discussione accolga le richieste di varie parti del mondo produttivo ed economico di una drastica semplificazione della normativa e degli adempimenti tributari;

considerato che, in questa particolare fase congiunturale, determinata sia da variabili macroeconomiche, sia da interventi errati di politica economica del Governo Prodi, è fondamentale incentivare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, soprattutto da parte dei giovani;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di esentare le nuove imprese e i nuovi titolari di partita IVA dall'applicazione degli studi di settore per un periodo determinato, magari due o tre anni, in modo da favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.

G/949/14/5

LEGNINI, BARBOLINI

La 5 Commissione,

considerato che:

l'articolo 83, del decreto-legge n.112 del 25 giugno 2008 prevede una serie di misure tendenti al rafforzamento delle strategie di contrasto all'evasione fiscale attraverso:

a) piani di controllo sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni;

b) una ottimizzazione delle risorse al fine di incrementare la capacità operativa destinata all'attività di prevenzione e repressione dell'evasione fiscale di almeno il 10 per cento rispetto alla media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008;

c) l'incremento della capacità operativa degli addetti dell'agenzia delle Entrate, delle Dogane e della Guardia di Finanza nelle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria;

d) un piano straordinario di controlli finalizzati all'accertamento sintetico;

che dalla effettiva attuazione delle predette misure è atteso un recupero significativo di evasione, obiettivo questo unanimemente condiviso e per il cui raggiungimento è richiesto un forte impegno delle Agenzie fiscali;

che le potenzialità delle Agenzie fiscali potrebbe risultare condizionata da altre misure contenute nel decreto legge medesimo tendenti a ridurre la spesa delle pubbliche amministrazioni, significativamente per la corresponsione di risorse legate alla produttività ed al raggiungimento degli obiettivi di Convenzione anche degli anni pregressi, l'assunzione di verificatori fiscali, la formazione e la riqualificazione degli addetti;

impegna il Governo

a riconsiderare quanto previsto nel decreto-legge n.112 relativamente alle risorse stanziare ed agli organici della Amministrazione fiscale, che, ove non modificate, potrebbero avere immediate ricadute sulla funzionalità e sugli obiettivi previsti per gli anni 2008 e 2009, con conseguenti riflessi negativi sulle entrate dello stato.

G/949/15/5

MICHELONI

La 5 Commissione,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ha esteso le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, previste dall'articolo 1, comma 1324, ai lavoratori ed alle lavoratrici residenti all'estero limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore; al lordo degli oneri deducibili, al limite previsto dall'articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari;

il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato, con decreto 2 agosto 2007, n. 149, un Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, le norme applicative della legge, il limite temporale 2007, 2008 e 2009 ha posto e ha posto i residenti all'estero, che producono un reddito assoggettabile ad IRPEF in Italia, in una condizione di sostanziale disparità nei confronti dei residenti nel territorio nazionale, fissando un limite temporale ingiusto per coloro i quali non godono, nel Paese di residenza dei benefici connessi ai carichi familiari;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a superare il limite temporale del 2009 e prevedere la definitiva estensione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia ai residenti all'estero e semplificare le procedure previste dal decreto 2 agosto 2007, n. 149.

G/949/16/5

POLI BORTONE

La 5 Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premesso che:

la disciplina dell'IVA in Italia e in tutti gli Stati membri dell'UE è modellata sulla base delle Direttive emanate in materia dall'Unione europea; per tale motivo la legislazione comunitaria e le pronunce della Corte di Giustizia CE costituiscono i criteri guida al fine di interpretare correttamente le normative degli ordinamenti dei singoli paesi membri;

l'articolo 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», definisce il principio della territorialità dell'imposta che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono soddisfare per essere attratte nel campo di applicazione dell'IVA;

in particolare, il comma 3 del predetto articolo stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese: da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso; da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero; nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero.

la Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio (sostitutiva della Direttiva n. 77/388/CEE) reca disposizioni relative al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

la suddetta Direttiva, all'articolo 43, stabilisce in via generale che «Il luogo di una prestazione di servizi è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale»;

la stessa direttiva, all'articolo 44, si interessa delle prestazioni di servizi effettuate da intermediari, norma prontamente recepita dal legislatore nazionale al comma 325 dell'articolo unico della legge n. 296/2006;

l'intervenuta trasposizione nel testo nazionale della norma comunitaria, come rifiuta nel testo della direttiva di recente emanazione, consente di fugare i dubbi sorti in passato circa il corretto trattamento da riservare, ai fini Iva, ai servizi di intermediazione, soprattutto con specifico riferimento a quelli afferenti le cessioni di beni mobili, in relazione ai quali esistevano posizioni non univoche sulla norma applicabile: se la regola generale contenuta nell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che dispone la tassazione nel luogo di residenza del prestatore, ovvero

la deroga di cui al medesimo articolo 7, comma 4, lettera b), a tenore del quale la tassazione deve avvenire nel luogo di esecuzione della prestazione di servizi. La posizione assunta dal legislatore comunitario, prima, e nazionale, poi, è stata, infatti, quella di ritenere operante, per i servizi di intermediazione (eccezion fatta per quelli espressamente esclusi dalla norma), il principio della tassazione nel luogo di effettuazione dell'operazione oggetto di intermediazione, aderendo, quindi, alla tesi di quanti sostenevano che la valenza della regola contenuta nell'articolo 40, comma 8, del decreto-legge n. 331/93 non andasse confinata entro i limiti delle operazioni intracomunitarie;

il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 reca l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcol, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle previste da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione;

con il suddetto regime, il principio di tassazione all'origine ha trovato limitato accoglimento solo relativamente agli acquisti effettuati da soggetti privati, mentre per quanto attiene gli scambi intracomunitari tra soggetti passivi in diversi Stati membri, è stato mantenuto il principio di tassazione nel Paese di destinazione, provvedendosi ad adeguare il meccanismo di applicazione del tributo in relazione a nuove esigenze;

in riferimento alla cessione di beni, la soppressione delle frontiere fiscali tra gli Stati membri dell'Unione ha introdotto un nuovo concetto di territorio, individuato nei confini dell'Unione Europea;

tale nuovo concetto di territorio modifica, in primo luogo, la legislazione interna (contenuta nel DPR 633/1972), laddove viene ad assumere il doppio significato di territorio riferito alla Repubblica italiana e territorio dell'Unione,

negli ultimi giorni il concetto di territorialità è tornato alla ribalta della cronaca in seguito al dibattito sul disegno di legge delega, collegato alla manovra finanziaria, per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Tale disegno di legge si basa sulla proposta approvata dal Consiglio regionale della Lombardia nel giugno 2007;

l'idea centrale sottostante al disegno di legge approvato dalla Regione Lombardia, per esempio, è che il gettito di alcune imposte fondamentali attualmente erariali rientri nella titolarità dei territori su cui è localizzata la base imponibile. Tali gettiti devono quindi rimanere in larga parte su quei territori («lasciare i tributi sul territorio») indipendentemente dalle esigenze di finanziamento delle funzioni attribuite agli enti decentrati che su quei territori insistono (da qui la fissazione di aliquote predeterminate di compartecipazioni e riserve di aliquota su IVA e Irpef),

impegna il Governo:

nel rispetto di quanto disposto dalle direttive dell'Unione europea in materia, a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a disciplinare i tributi propri delle regioni e degli enti locali, mediante un meccanismo di trasposizione del concetto comunitario di territorialità fra Stati rapportandolo ai diversi territori regionali, al fine di permettere l'individuazione dei redditi generati da ogni singolo territorio.

Tale principio, che individua come luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, deve essere propedeutico a qualsiasi discorso di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

G/949/17/5

MAZZATORTA, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

La 5 Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

osservate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 32;

considerato che l'obiettivo della lotta all'evasione fiscale è pienamente condiviso e deve essere perseguito strenuamente;

ritenuto che i controlli della Guardia di Finanza devono costituire deterrente all'evasione, devono riguardare tutte le categorie economiche e devono essere diffusi uniformemente su tutto il territorio nazionale;

considerato che l'articolo 1, comma 8 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 286, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha introdotto, quale

sanzione per la violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, anche la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

ritenuto che tale sanzione sia eccessivamente penalizzante soprattutto per i piccoli esercizi commerciali, magari a conduzione familiare, che, in caso di chiusura, mettono a rischio la loro stessa sopravvivenza;

ritenuto che il provvedimento in discussione accolga le richieste di varie parti del mondo produttivo ed economico di una drastica semplificazione della normativa e degli adempimenti tributari;

impegna il Governo

a fare in modo che vengano rivisti i criteri con cui vengono comminate le sanzioni conseguenti alla violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale e a valutare l'abolizione, tra le sanzioni, della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

G/949/18/5

PITTONI, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

La 5 Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerato che l'articolo I, commi 96 e seguenti della legge 24 dicembre 2007. n. 244 ha introdotto un regime fiscale semplificato per i cosiddetti contribuenti minimi, che prevede, tra l'altro un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali comunali e regionali, con aliquota pari al 20 per cento;

considerato che rientrano tra i contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, nell'anno solare precedente, al contempo, hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; non hanno effettuato cessioni all'esportazione; non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro;

considerato che, in questa particolare fase congiunturale, determinata sia da variabili macroeconomiche, sia da interventi errati di politica economica del Governo Prodi, è fondamentale incentivare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, anche attraverso la riduzione della pressione fiscale;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di portare il limite massimo dei ricavi e dei compensi per poter rientrare nella categoria dei contribuenti minimi da 30.000 euro a 50.000 euro.

G/949/19/5

BONFRISCO

La 5 Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premesso che:

l'articolo 81 del decreto-legge reca disposizioni sul settore petrolifero e gas;

se la *ratio* della norma è l'applicazione di una maggiorazione d'imposta «congiunturale» sulla base «dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico», appare evidente come la fase della distribuzione ne debba essere esclusa in quanto tale andamento ha causato un impatto negativo in termini di contrazione dei margini economici, di riduzione della domanda, di incremento del rischio di credito e di aumento dei costi finanziari delle scorte;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte ad ottenere l'esclusione dalla addizionale IRES per i soggetti che svolgono, per i settori considerati, attività di natura puramente commerciale all'ingrosso o al dettaglio cioè quella svolta esclusivamente acquistando i prodotti petroliferi dalle società petrolifere e rivendendoli al consumatore finale o ad altri commercianti;

ad assumere iniziative volte a prevedere che l'esclusione dall'addizionale avvenga solo dietro presentazione di apposita istanza rientrante nella fattispecie dell'«interpello del contribuente» di cui all'art. 11 della legge 212/2000 (c.d. «Statuto dei diritti del contribuente»). Sarebbe, quindi, affidata alla Agenzia delle Entrate competente la valutazione della legittimità dell'esclusione dalla addizionale. In tal modo ci sarebbe un minor gettito valutato in 30 milioni di Euro annui recuperabile introducendo, come proposto, una modifica della maggiorazione dell'IRES dal 5,5 % al 5,75 %.

G/948/20/5

DE ANGELIS

La 5 Commissione,

In sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premesso che:

siamo di fronte ad una anomala e disorganica normativa relativa all'esercizio delle case da gioco;

si è espressa in due occasioni la Corte Costituzionale, evidenziando le gravi disarmonie che caratterizzano il settore, affermando nella sentenza 291 del luglio 2001 come sia divenuto improrogabile un sistema normativo «ormai superato e sotto diversi profili incoerente rispetto all'attuale quadro costituzionale;

è ormai inderogabile intervenire in materia delicata disciplinata, altrimenti, attraverso leggi d'urgenza o speciale (finanziarie) spesso in conflitto con la normativa comunitaria che in pratica hanno favorito la diffusione delle tipologie di gioco più dannose e inique al punto che gli apparecchi di intrattenimento sono messi a disposizione di tutti (minori compresi) in bar, tabaccherie e locali più o meno attrezzati;

la finanziaria del 2007 ha di fatto abolito ogni ostacolo al business dell'azzardo. Sulla nuova frontiera dei giochi on-line gli italiani possono scommettere come vogliono, dove e con chi vogliono. Poker, slot e la bisca (legalizzata) sono entrati nelle case degli italiani attraverso internet;

considerato che:

in questa materia norme lacunose e cieche, approvate con lo scopo dichiarato di combattere la raccolta abusiva e di tutelare il consumatore, impediscono inspiegabilmente l'apertura di nuove case da gioco;

attraverso tale diniego si mortificano le aspettative di città che da decenni aspettano la regolamentazione del settore e si ignorano le importanti ricadute sul piano occupazionale, dello sviluppo, dell'indotto turistico e della valorizzazione del territorio che le stesse case da gioco possono assicurare;

continuano a operare, in regime di deroga, quattro case da gioco nel nostro Paese che godono del privilegio derivante dalla presenza di casinò nel loro territorio;

è necessario intervenire nella materia anche al fine di rendere il nostro Paese più competitivo in ambito europeo ed internazionale;

accanto alle già consolidate attrazioni turistiche dell'Italia occorre mettere in campo idee e iniziative che attraggano un crescente flusso di visitatori, al fine di conquistare ulteriori settori di mercato e contrastare la concorrenza dei Paesi del bacino del Mediterraneo;

è urgente intraprendere ogni utile e innovativa iniziativa per lo sviluppo dell'economia e per aumentare i livelli occupazionali, respingendo, nel contempo, i pregiudizi in base ai quali, la presenza delle case da gioco andrebbe esclusa per timore di infiltrazioni criminali; al contrario appare urgente convogliare cospicui flussi di denaro, dirottandoli da canali illeciti, quali bische e scommesse clandestine, verso le economie delle comunità locali, contribuendo a trainarne lo sviluppo in termini di presenze e flussi sul territorio nonché, di risorse finanziarie;

ricordato che:

in Italia da decenni alcuni Comuni hanno dato vita all'associazione Anit impegnata a ottenere il riconoscimento di un diritto inspiegabilmente concesso solo ad altri e quindi a ristabilire l'uguaglianza sancita dalla Costituzione;

diversi disegni di legge sono volti a regolamentare la materia;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a valutare l'opportunità di aprire case da gioco in ogni Regione a partire dalle città che abbiano già ospitato strutture simili o, comunque, che abbiano già avanzato richiesta all'istituzione di una casa da gioco sul proprio territorio con attività istruttoria documentata e avente rilevanza giuridica e storica.

G/948/21/5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

La 5 Commissione,

premesse che:

l'intendimento del Governo di introdurre tra gli obiettivi della «strategia energetica nazionale», prevista all'articolo 7 del decreto-legge in esame, la realizzazione di centrali nucleari comporta una seria questione di adeguamento dei soggetti che operano nel settore;

nel corso degli oltre venti anni trascorsi dalla chiusura degli impianti nucleari italiani, tali soggetti hanno inevitabilmente ridotto, anche se in taluni casi in modo eccessivo rispetto alle esigenze ancora presenti, l'impegno e le risorse destinate al settore stesso. Ciò è avvenuto nelle imprese, nelle aziende pubbliche, nell'amministrazione, nelle università; in questo quadro, un rilievo del tutto particolare va dato all'ente cui è affidata la funzione chiave dell'esercizio dei controlli di sicurezza e di protezione sanitaria. La competenza, l'autorevolezza e la credibilità di quell'ente sono infatti elementi essenziali non solo per l'oggettiva garanzia della sicurezza nucleare e della radioprotezione della popolazione, dei lavoratori e dell'ambiente, ma anche perché la scelta nucleare possa trovare e mantenere il consenso necessario alla sua effettiva attuazione;

anche in tal senso non può non suscitare preoccupazione la soppressione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente, prevista dall'articolo 28 del decreto-legge medesimo;

a quella Agenzia la legge n. 61 del 1994, istitutiva del sistema dei controlli ambientali, aveva infatti affidato anche i compiti di controllo nucleare, risolvendo finalmente la questione, che si era già troppo a lungo trascinata, della convivenza delle funzioni di controllo e di quelle di promozione, ricerca e sviluppo in un medesimo soggetto, l'Enea, e sotto la medesima amministrazione vigilante, l'allora Ministero dell'Industria, un caso eclatante di controllatore-controllato;

la soppressione dell'Agenzia e la sua eventuale sostituzione con un istituto di ricerca rende plausibile, per l'evidente eterogeneità delle funzioni, uno scorporo dei controlli nucleari, operazione questa di estrema, potenziale criticità;

esiste oggi, certo, un sottodimensionamento dell'unità preposta nell'Apat ai controlli nucleari, soprattutto se la si commisura alle esigenze che deriverebbero dal rilancio del nucleare. Si tratta tuttavia dell'ultimo presidio di competenza ifica ancora esistente in Italia, costituito da elementi in molti casi di livello eccellente. E da quello che si deve ripartire. Disperderlo in un nuovo ente che si voglia da subito portare a 400, 500 persone, quante erano quelle in dotazione all'omologa unità dell'Enea, significherebbe cancellare quella filosofia dei controlli, quella obiettività e quel rigore che l'Agenzia è riuscita a conquistarsi, in linea con lo spirito della legge che, quasi quindici anni fa, aveva sancito il distacco dall'Enea;

al di là di ogni questione sull'opportunità e sulla convenienza della scelta nucleare, allontanarsi dai principi di competenza e di indipendenza dell'ente di controllo costituirebbe certamente il modo sbagliato per avviare quella scelta,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della norma citata in premessa allo scopo di adottare le opportune iniziative volte a riconsiderare la scelta di sopprimere l'Agenzia per la protezione dell'ambiente che, oltre a fare dell'Italia l'unico dei grandi paesi europei privo di un'agenzia ambientale, farebbe sorgere rilevanti problemi per la collocazione dei controlli ambientali;

a salvaguardare comunque l'indipendenza e la separazione delle funzioni di controllo e del soggetto che le esercita, rispetto a ogni altro compito connesso alle attività nucleari e ad altri soggetti operanti in quel settore. Questo principio fa ormai parte di tutti gli standard internazionali ed è presente in diverse convenzioni che l'Italia ha sottoscritto e ratificato.

G/949/22/5

BRICOLO, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

La 5 Commissione,

esaminato l'A.S. di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

visto che, l'articolo 6 prevede misure finanziarie per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese;

visto altresì che, il comma 1 stabilisce, in particolare, che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione europea possono fruire di specifiche finanziarie nei limiti previsti da regolamenti comunitari;

ai fini del consolidamento sui mercati esteri delle nostre imprese nazionali appare opportuno in primo luogo tutelare quelle imprese che commerciano prodotti realizzati sul territorio italiano,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative anche normative volte ad escludere dai benefici finanziari di cui al comma 1 del citato articolo quelle imprese che si consolidano all'estero mediante attività di delocalizzazione della produzione.

G/949/23/5

BODEGA, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, DIVINA, VALLARDI, MAZZATORTA

La 5 Commissione,

esaminato l'A.S. di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

valutato che nel paese si sono delineate specifiche aree produttive che per singole produzioni hanno affinato capacità e conoscenze industriali tali da rendere i relativi prodotti qualitativamente competitivi sul mercato;

ritenuto che, specifici modi di lavorare, particolari modi di produrre, nonché determinati tipi di prodotti possono caratterizzare l'apparato produttivo di ciascuna area geografica del nostro territorio;

osservato che, l'istituzione di una certificazione di qualità, di un marchio, rappresenta quindi un modo per affermare l'esistenza di una cultura aziendale propria di ciascuna area del territorio;

ritenuto altresì, che il marchio realizzi un vantaggio competitivo per le nostre aziende, in quanto permette loro di essere parte di un zona economica integrata in cui si producono e si vendono prodotti di qualità;

visto che, l'etichetta rappresenta una garanzia sulla qualità del prodotto, non solo per le aziende, ma anche per i consumatori che possono così trarre il massimo beneficio possibile dal confronto tra le diverse offerte del mercato;

impegna il Governo:

a promuovere, nelle opportune sedi comunitarie, un orientamento favorevole all'adozione di politiche per l'istituzione di specifici marchi di origine per la tutela dei prodotti che siano tipici di determinate aree territoriali del Paese.

G/949/24/5

MARCENARO, CABRAS, FOLLINI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, RUTELLI, TONINI

La 5 Commissione,

premesso che:

l'art. 60 prevede una riduzione di dotazioni finanziarie del Ministero degli affari esteri di 200 milioni per l'anno 2009, 225 per il 2010 e 387 milioni per il 2011, non

indicando analiticamente l'oggetto dei tagli e riferibile, quindi, alla Missione onnicomprensiva denominata «L'Italia in Europa e nel mondo»;

il Ministero degli affari esteri aveva già provveduto nel corso della precedente Amministrazione ad adottare misure di riorganizzazione delle sue strutture, con particolare riferimento alla rete diplomatico-consolare e di semplificazione delle procedure, riguardo alle quali aveva anche trasmesso una relazione sullo stato della spesa e sull'efficacia nell'allocazione delle risorse in data 12 giugno 2008;

nell'ambito di tale riorganizzazione erano previste la chiusura di alcuni uffici diplomatici e consolari, il rafforzamento di altri e comunque una razionale e approfondita analisi dei risparmi possibili ma compatibili con un livello adeguato di servizi da prestare ai nostri cittadini all'estero, alle imprese italiane e in generale con la dignitosa rappresentanza del nostro Paese all'estero;

tuttavia tali ulteriori tagli mettono in discussione il rispetto di standard qualitativi adeguati per la nostra rete diplomatica e consolare; impegna il Governo:

a stanziare ulteriori risorse finanziarie nel prossimo provvedimento idoneo a tale finalità, atte a garantire il funzionamento della rete diplomatico consolare e il livello dei servizi forniti a cittadini e imprese italiane all'estero.

G/949/25/5

MARCENARO, CABRAS, FOLLINI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, RUTELLI, TONINI

La 5 Commissione,

premesso che:

l'articolo 60, comma 11, del decreto in esame prevede una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, relative all'aiuto pubblico ai paesi in via di sviluppo pari a 170 milioni di euro annui a partire dall'anno 2009;

sempre l'articolo 60 prevede una riduzione di dotazioni finanziarie del Ministero degli affari esteri di 202 milioni per l'anno 2009, 225 per il 2010 e 387 milioni per il 2011, non indicando analiticamente l'oggetto dei tagli e riferibile, quindi, alla Missione onnicomprensiva denominata «L'Italia in Europa e nel mondo»;

pertanto potrebbero venir decurtate risorse indispensabili per garantire il puntuale rispetto da parte dell'Italia dei versamenti dovuti ai fini della partecipazione al Fondo per l'Aids e le pandemie, che ha già visto negli scorsi anni un ritardo del conferimento dei fondi dovuti dal nostro Paese e l'accumulo di un debito poi sanato dal precedente Governo;

solo qualche giorno fa, l'Italia si è impegnata nel corso del G8 a portare il proprio contributo finanziario alla lotta alle pandemie a cinquecento milioni di dollari l'anno, pari circa 320 milioni di euro, mentre già nel vertice ONU sull'AIDS, tenutosi il 10 e 11 giugno, l'Italia aveva ribadito il suo impegno al raggiungimento dell'obiettivo dell'Accesso universale ai farmaci per quanti ne hanno bisogno entro il 2010;

impegna il Governo:

a stanziare quanto prima le risorse impegnate nell'ultimo vertice del G8 per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria e le altre pandemie in favore dei paesi in via di sviluppo, aumentando l'impegno finanziario per il sostegno ai sistemi sanitari dei paesi più colpiti dalla pandemia e definendo un piano nazionale, con obiettivi e scadenze precise, per il raggiungimento di tale obiettivo.

G/949/26/5

MARCENARO, CABRAS, FOLLINI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA

La 5 Commissione,

premesso che:

l'articolo 60, comma 11, del decreto in esame prevede una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relative all'aiuto pubblico ai paesi in via di sviluppo pari a 170 milioni di euro annui a partire dall'anno 2009, una misura che allontana il nostro paese dagli obiettivi concordati a livello internazionale del raggiungimento di un ammontare di risorse pari allo 0,51 per cento del PIL entro il 2010 e che pregiudica in modo quasi definitivo la possibilità di allinearsi agli altri partner occidentali;

tale misura va ad aggiungersi a quella già disposta dal decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle

famiglie, recentemente convertito in legge, che ha all'art. 5, comma 7, lett. d) aveva previsto una copertura di 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,78 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n.244, aggravando in modo insostenibile la situazione complessiva dei fondi destinati alla cooperazione ai paesi in via di sviluppo e rischiando di compromettere molti dei progetti già avviati o in corso di approvazione;

nonostante i ripetuti tagli alle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, nei diversi provvedimenti di recente approvati o in corso di approvazione, in seno all'ultimo vertice del G8 tenutosi a Toyako il Presidente del Consiglio ha dichiarato di avere già impegnato un miliardo di dollari per gli aiuti a favore dell'Africa, senza però specificare né quando né con quale provvedimento;

il precedente Ministro degli esteri dopo aver rilanciato la cooperazione come parte centrale della politica estera del nostro paese, aveva varato nel 2007 un piano di incremento degli aiuti tale da consentire, se confermato dall'attuale esecutivo, il raggiungimento dell'obiettivo fissato in sede di Unione europea dello 0,51 del PIL entro il 2015; mentre i tagli previsti, in decisa controtendenza, appaiono particolarmente dannosi per l'immagine dell'Italia all'estero, che risulterebbe nuovamente ridimensionata dal rinnovato mancato rispetto degli impegni internazionali, anche in considerazione della Presidenza italiana del G8 che, tra pochi mesi e per tutto il 2009, coordinerà il tavolo dei paesi più industrializzati e di quelli emergenti sui temi dello sviluppo e della sostenibilità.

impegna il governo,

a ripristinare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre l'assunzione italiana della Presidenza del G8, le risorse tagliate con la disposizione in esame, anche valutando un possibile ulteriore incremento tale da garantire il pieno rispetto di tutti gli impegni internazionali assunti dall'Italia e, in particolare, il raggiungimento dell'obiettivo dello 0,51 per cento del PIL entro il 2015 come concordato in sede di Unione europea.

G/949/27/5

OLIVA, PISTORIO, ESPOSITO

La 5 Commissione,

premesso che:

il Governo con il presente provvedimento adotta alcune procedure di riprogrammazione dei fondi per le aree svantaggiate che definiscono le modalità di impiego delle risorse e dei criteri per la loro attribuzione, nonché le modalità di attuazione degli interventi, al fine di garantire, attraverso tali fondi, la realizzazione di interventi strategici per lo sviluppo del Sud, fatta salva la complessiva assegnazione delle stesse ai territori destinati *ex lege*;

sono stati approvati 3 emendamenti in Commissione bilancio, relativi al Fondo per le aree svantaggiate e alle risorse liberate per i fondi strutturali che consentono il rinvenimento di una quota cospicua di risorse da utilizzare per la spesa per investimenti destinati alle infrastrutture strategiche del Sud, rispetto ai quali vi è stato l'impegno formale del Governo di procedere prioritariamente al finanziamento delle opere in Sicilia e in Calabria che sono state interessate dal decreto sull'ICI, per coprirne il fabbisogno, con la conseguente soppressione della relativa copertura;

il Governo, con l'ordine del giorno G5.300 approvato al Senato, si è impegnato formalmente a individuare, con provvedimenti certi nelle modalità e nei tempi, le risorse necessarie a rifinanziare le suddette opere e attività;

è opportuno definire utili strumenti volti a determinare in maniera corresponsabile ed unitaria la programmazione e gestione di queste risorse attraverso l'istituzione di una cabina di regia a sostegno ed integrazione dell'attività del CIPE;

tra le sette missioni contenute nel programma della coalizione di Governo, si prevede, al punto 2 e al punto 5, un piano decennale straordinario per le infrastrutture del Meridione,

impegna il Governo:

a garantire, nell'ambito della suddetta riprogrammazione tesa alla realizzazione di interventi strategici, la piena attribuzione delle risorse ai territori destinatari;

ad adottare urgentemente e comunque non oltre il 31 dicembre 2008 atti normativi volti a ripristinare le risorse destinate al Mezzogiorno e utilizzate per la copertura finanziaria del decreto legge n. 93 del 2008, in particolare quelle relative alla

realizzazione di opere infrastrutturali indispensabili per lo sviluppo della Sicilia e della Calabria;

a istituire, con strumenti giuridici idonei, in ragione dell'accentramento della gestione delle risorse sopraindicate ed, in particolare, di quelle liberate o non utilizzate, presso il Governo centrale, una cabina di regia per la gestione coordinata e condivisa delle scelte a valere sui singoli territori.

G/949/28/5

MORANDO, LUSI, MERCATALI, LEGNINI

La 5 Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

premesso che:

il decreto in conversione anticipa gli effetti tipici della legge finanziaria, realinandone la parte più significativa – il contenimento dei saldi ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici con riferimento all'intero triennio 2009-2011;

in forma del tutto irrituale e con tempistica e modalità estranee all'ordinamento vigente, si concentra dunque in un provvedimento di decretazione d'urgenza presentato a giugno la totalità della manovra correttiva riferita non soltanto all'esercizio finanziario entrante, ma all'intero triennio 2009-2011, con ciò configurando un intervento legislativo di portata perfino più ampia della legge finanziaria annuale, destinato a modificare in via di fatto lo strumentario di finanza pubblica in essere;

la sua adozione con testuale alla presentazione alle Camere del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) determina inoltre il completo stravolgimento della sequenza temporale e contenutistica prevista dall'ordinamento contabile in vigore, che struttura la sessione di bilancio come sede di esame dei provvedimenti attuativi delle decisioni macro-economiche già assunte attraverso le risoluzioni parlamentari votate al termine dell'esame del DPEF. Inoltre, in quanto fissa i saldi-obiettivo triennali prima dell'approvazione con risoluzione del DPEF, il decreto in conversione vanifica la funzione procedurale primaria del DPEF, giacché le risoluzioni parlamentari potrebbero, almeno teoricamente, votare saldi-obiettivo diversi da quelli fissati nel decreto recante la manovra, nel frattempo già in vigore;

considerato, nel merito del provvedimento, che:

una componente cospicua della manovra correttiva dei saldi per il triennio 2009-2011 – per un importo pari a 8.135 milioni di euro per il 2009, 8.529 milioni di euro per il 2010 e 15.211 milioni di euro per il 2011 – è realizzata attraverso la riduzione delle missioni di spesa di ciascun Ministero;

tale riduzione è operata senza alcuna indicazione di dettaglio circa la misura in cui il taglio opera per ogni singola legge di spesa, né è dato conto dell'impatto della riduzione sulle singole unità previsionali di base (u.p.b.) sottostanti a ciascuna missione, cioè sulle poste finanziarie che nell'attuale ordinamento costituiscono l'oggetto del voto parlamentare in sede di approvazione della legge annuale di bilancio. In tal senso, la misura introdotta con decretazione d'urgenza non solo appare del tutto incoerente rispetto alle procedure di bilancio vigenti, ma – vanificando la decisione parlamentare – risulta anche lesiva delle prerogative del Parlamento in materia di approvazione dei bilanci, di cui all'articolo 81 della Costituzione;

il decreto in conversione reca inoltre, all'articolo 60, un'estesa disciplina ordinamentale orientata ad incidere profondamente sulla struttura della legislazione contabile vigente, facendo segnare un'inversione di rotta – tanto metodologica quanto concettuale – rispetto al processo di riforma e riclassificazione del bilancio avviato nella scorsa legislatura. Se quest'ultimo era orientato alla flessibilizzazione e all'*accountability* della decisione di bilancio, attraverso una più forte responsabilizzazione dell'esecutivo rispetto alle sue politiche, il nuovo intervento legislativo punta all'opposto traguardo dell'espansione della discrezionalità del Governo, con corrispondente compressione delle prerogative del Parlamento;

già in sede di discussione del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 era stata approvata una norma, di cui si propone ora l'abrogazione con il decreto legge n. 112, che anticipava i contenuti del nuovo impianto normativo. Rispetto alle disposizioni del precedente decreto legge, quelle tuttora in esame ampliano la portata innovativa delle

norme di contabilità e, se possibile, le rendono ancor più incongruenti e pregiudizievoli ai fini delle procedure parlamentari;

in particolare, con le disposizioni di cui all'articolo 60 si interviene strutturalmente sulla disciplina della contabilità pubblica, ammettendo in via generale la possibilità per il Governo di modificare con semplici atti amministrativi le assegnazioni finanziarie disposte annualmente dalla legge di bilancio, con ciò forzando la natura stessa della legge annuale di bilancio per come delineata dall'articolo 81 della Costituzione e travolgendo il divieto costituzionale di sovrapporre le politiche di bilancio – cristallizzate annualmente nella legge di bilancio – con le politiche di spesa e di entrata da adottare necessariamente con legge ordinaria;

si prevede infatti che le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa possano essere a loro volta rimodulate tra i programmi, nel limite del 10 per cento, anche attraverso un provvedimento normativo di rango normativo secondario, quale un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Ministro competente. Considerato che i programmi includono interventi regolati direttamente dalla legge, la possibilità di incidere sugli stessi con decreto ministeriale costituisce manifestamente un *vulnus* al sistema di gerarchia delle fonti;

ad aggravare ulteriormente i profili di irrazionalità e illegittimità della nuova disciplina è la prevista possibilità di effettuare rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun ministero tanto attraverso i disegni di legge di assestamento o di bilancio, quanto – per esigenze di tempestività o in via provvisoria – con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia. Il fatto che a disegno di legge di bilancio o di assestamento già presentato si possa procedere a rimodulazioni con decreti ministeriali pone il problema del valore e dei limiti delle stesse leggi di bilancio e di assestamento, giacché una parte dei loro contenuti potrebbe essere stata già attuata con provvedimenti normativi secondari;

secondo la confusa cornice sistemica delineata dalla nuova disciplina, i decreti ministeriali possono dunque non solo modificare stanziamenti fissati con legge sostanziale, ma anche anticipare le leggi di bilancio e di assestamento;

la modificabilità dei programmi di spesa con legge di bilancio e con decreti ministeriali colpisce uno degli aspetti qualificanti della recente riforma della classificazione del bilancio operata dal Governo di centrosinistra. La possibilità di disporre in corso d'anno variazioni agli stanziamenti tra programmi incide evidentemente sull'effettiva capacità per il Parlamento di monitorare i risultati dei programmi attraverso l'individuazione, per ciascuno di essi, dei centri di responsabilità competenti alla gestione degli stanziamenti;

né vale a sanare il *vulnus* inferto alle prerogative parlamentari, il previsto obbligo di trasmissione degli schemi di decreto alle Camere, considerato che l'esaurimento della procedura di coinvolgimento del Parlamento a livello delle Commissioni configura, quale ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, la violazione della riserva d'Assemblea per le leggi di bilancio, di cui all'articolo 72 della Costituzione;

impegna il Governo

a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 60 nei limiti della loro compatibilità con l'ordinamento contabile vigente e nel rispetto delle prerogative e competenze del Parlamento.

G/949/29/5

PISTORIO, OLIVA

La 5 Commissione,

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 63 del decreto-legge in esame autorizza la spesa di 300 milioni di euro a favore delle Ferrovie dello Stato spa;

il citato comma 4 prevede inoltre che con successivo decreto interministeriale saranno individuate le destinazioni delle risorse finanziarie sulla base di una valutazione delle esigenze prioritarie delle società Trenitalia spa e Rete Ferroviaria Italiana spa;

la rete ferroviaria nel meridione soffre di una arretratezza che incide in maniera determinante sullo sviluppo economico e sociale,

impegna il Governo

a prevedere nel decreto interministeriale, previsto dal citato comma 4 dell'articolo 63 che individuerà i programmi da avviare o completare, l'inserimento prioritario di quelli relativi a interventi indifferibili da realizzare nelle regioni meridionali.

G/949/30/5

PISTORIO, OLIVA, ESPOSITO

La 5 Commissione,

premessi che:

è indifferibile dotare le regioni italiane, rientranti nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n 1083/2006 del Consiglio (Obiettivo I) ai sensi dell'abrogato regolamento (CE) n 1260/1999 del Consiglio, ovvero le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di un efficace strumento capace di attrarre investimenti privati;

la «fiscalità di vantaggio» è uno strumento certamente efficace capace di attrarre investimenti privati, determinante per colmare il divario socio-economico che affligge le regioni del Mezzogiorno;

la normativa comunitaria ritiene compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico nelle regioni dove il tenore di vita sia basso o sussistono gravi forme di sottoccupazione;

vari istituti di ricerca hanno verificato e certificato che nelle regioni del Mezzogiorno vi è la necessità di affrontare la piaga della disoccupazione e del miglioramento delle condizioni di vita dei residenti;

una «fiscalità di vantaggio» che si rivolga alle nuove imprese e che sia volano dello sviluppo nelle regioni Obiettivo I è un fattore strategico per affrontare in maniera strategica le questioni relative alla disoccupazione;

che vanno affrontate con determinazione le notevoli mancanze strutturali, ambientali e finanziarie delle regioni del Mezzogiorno;

condizioni fiscali, per l'apertura di nuove imprese, particolarmente favorevoli richiamerebbero certamente investitori privati per compensare la grave carenza di infrastrutture e di servizi che fino ad oggi ha costituito un freno nella nascita di nuove imprese nel Sud dell'Italia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nella legge delega sul federalismo fiscale, una norma che introduca nell'ordinamento la cosiddetta «fiscalità di vantaggio», compatibilmente con le norme europee, per le nuove imprese che intendano insediare un intervento nelle regioni Obiettivo I, come possibile modalità per affrontare le gravi emergenze occupazionali, strutturali, finanziarie e ambientali, che insistono nelle citate regioni.

G/949/31/5

MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO, PARDI

La 5 Commissione,

premessi che:

l'articolo 23-*bis* del decreto-legge in esame interviene sui Servizi pubblici locali di rilevanza economica, disciplinandone l'affidamento e la gestione;

il settore dei servizi pubblici locali vale, nel nostro sistema produttivo, un fatturato di circa 42 miliardi di euro, impiega 170 mila addetti, e dunque ne rappresenta una parte consistente; e soprattutto è un comparto rilevante della nostra spesa pubblica;

la norma come contenuta nel provvedimento stabilisce che l'affidamento potrà avvenire «nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria»;

tale espressione è simile a quella di una precedente disposizione vigente negli anni scorsi, che fu la chiave con cui è stato introdotto e dilatato il sistema dell'*in house*. Quando però si ammette implicitamente che nell'*in house* possa essere in qualche modo coinvolta una società per azioni quotata, siamo fuori dalla disciplina comunitaria;

la disciplina comunitaria è stata elusa perché nessuna autorità è stata in grado, salvo talvolta il Consiglio di Stato, di costringere le amministrazioni locali a rimanere dentro la tipologia che la disciplina comunitaria delinea come in *in house*, e cioè un'organizzazione direttamente sotto il controllo dell'amministrazione locale, qualcosa molto simile alla vecchia municipalizzata;

nel testo presente non abbiamo una disciplina dell'*in house*; cassando l'intero comma 3, viene anche eliminata la disposizione in cui si prevedeva il passaggio presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che avrebbe comunque avuto un effetto moralmente inibitorio di pratiche anomale rispetto a una configurazione *in house* effettivamente coerente con la disciplina comunitaria;

la norma riguardante i servizi pubblici locali va dunque in direzione opposta rispetto alla necessità di aprire alla liberalizzazione del mercato di questi servizi, con effetti che rischiano di essere negativi per gli utenti in termini di tariffe;

peraltro, l'esperienza mostra come negli ultimi anni gli enti locali hanno spesso costituito migliaia di società a partecipazione pubblica, spesso con lo scopo, nemmeno tanto occulto, di moltiplicare i posti di consigliere di amministrazione, favorendo apparati politici e azionisti pubblici,

impegna il Governo

a prevedere forme di monitoraggio, con conseguente relazione annuale da presentare al Parlamento, circa gli effetti delle norme indicate in premessa relative all'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riguardo agli effetti in termini di efficienza e di tariffe conseguenti alla gestione dei servizi resi dalle società pubbliche e quelle private.

G/949/32/5

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

La 5 Commissione,

premesse che:

una delle principali condizioni per garantire la crescita dal punto di vista socio – economico e culturale delle nostre Comunità è senza dubbio quella di essere inclusi nei rapidi e profondi processi di innovazione e di sviluppo tecnologico che sono da tempo ormai in atto nella Società moderna con particolare rilevanza nel campo delle comunicazione e delle informazioni;

è altrettanto indubbio come questi processi abbiano assunto in modo decisivo e prorompente gli aspetti di servizi di interesse pubblico per cui gli Enti pubblici locali non possono sottrarsi al loro compito di indirizzo, promozione e coordinamento;

oggi è analogamente importante ed urgente dare una risposta risolutiva per offrire l'opportunità, per il nostro territorio, di effettuare la connessione ad Internet mediante la infrastruttura telematica a «banda larga» e ciò al fine di poter usufruire, in modo conveniente e rapido ma anche con un prodotto di qualità, di tutti i servizi che si sono sviluppati in rete (dall'*e-governement*, all'*e-business*, all'*e-commerce*, all'*e-learning* ed *e-health*);

il decreto al nostro esame interviene in merito agli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con l'obiettivo di sviluppare le reti di comunicazione di nuova generazione;

impegna il Governo

a rafforzare le strategie nazionali anche con specifici interventi normativi, fatte salve le prerogative del Parlamento, a favore della banda larga che dovranno fissare degli obiettivi chiari e riflettere gli effettivi bisogni dei territori regionali, con un approccio strategico per l'utilizzo di finanziamenti comunitari e nazionali nelle regioni meno sviluppate e nelle aree rurali.

G/949/33/5

MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, CARLINO, DE TONI, RUSSO

La 5 Commissione,

premesse che,

a seguito della approvazione della legge 8 febbraio 2007, n. 9 «Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali» si è dato vita ad interventi specifici per affrontare le difficoltà abitative in cui versano molti nostri concittadini;

presso il ministero delle infrastrutture è stato istituito, durante i mesi passati, un apposito tavolo nazionale di confronto che ha visto la partecipazione dei diversi soggetti interessati che hanno poi firmato un documento nel quale si indicavano al Governo le priorità;

tra le priorità è stata segnalata la necessità in primo luogo di un piano straordinario finalizzato ad affrontare l'emergenza sfratti, a seguito dell'intervento

immediato e straordinario si prevedeva il passaggio ad una fase strutturale con un apposito «piano strutturale»;

con le misure del presente decreto si decide che il finanziamento previsto per il piano straordinario debba diventare invece il sostegno a quello strutturale decidendo così di fatto di non procedere alla conclusione del piano straordinario;

il 15 ottobre prossimo scade la proroga sfratti e molti cittadini, tanti di questi anziani, rischiano di ritrovarsi senza la propria casa, in una situazione di fortissimo disagio sociale;

impegna il Governo

ad intervenire affinché si dia corso, come previsto, al piano straordinario per l'emergenza sfratti assegnando a questo le risorse previste, programmando solo dopo un futuro piano strutturale, che avrebbe bisogno per essere tale di finanziamenti pluriennali.

G/949/34/5

PICCONI, TANCREDI, PASTORE

La 5 Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premesso che:

con riferimento alle opere strategiche del Mezzogiorno, si ritiene improcrastinabile la realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche nelle Regioni Abruzzo e Marche ed in particolare di quelle relative: alla Pedemontana Abruzzo-Marche, all'inserimento della bretella autostradale Civitanova – Fermo – Ascoli – Teramo; alla tratta ferroviaria Avezzano Roma; al completamento delle opere del Comune de l'Aquila; all'Aeroporto Liberi di Pescara; al Porto di Ortona,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a individuare le dotazioni finanziarie relative alle opere individuate in premessa.

G/949/35/5

BERTUZZI, ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

La 5 Commissione,

in sede di esame del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premesso che,

l'integrazione delle problematiche ambientali nella normativa che disciplina la PAC e lo sviluppo di pratiche agricole che consentano di conservare l'ambiente e salvaguardare il paesaggio questioni ambientali rivestono attualmente un ruolo fondamentale nella politica agricola comune;

tenuto conto che il principio secondo il quale gli agricoltori devono rispettare i requisiti di protezione dell'ambiente per poter beneficiare delle misure di sostegno del mercato è stato inserito nella riforma dell'Agenda 2000 e che la riforma della PAC del 2003 ha assegnato maggiore importanza alla condizionali divenuta obbligatoria

impegna il Governo

ad adottare apposite misure normative per il sostegno alle pratiche agricole finalizzate specificamente a contribuire alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del paesaggio, nel rispetto di quanto previsto a livello comunitario in materia di «buone pratiche agricole» (BPA).

G/949/36/5

ADAMO, VIMERCATI, BASSOLI, BOSONE, ROILLO, BAIO, MAZZUCONI, D'AMBROSIO, ICHINO, TREU

La 5 Commissione,

premesso che,

il Governo ha sino ad ora affrontato il tema della realizzazione dell'EXPO 2015, solo con l'articolo 14 del decreto in esame;

al comma I di tale articolo, vengono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, previste invece somme molto più consistenti per gli anni successivi e precisamente 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015;

in tale articolo è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente ai fini di cui al comma I del medesimo articolo, e cioè, per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE), il Sindaco di Milano pro tempore, Letizia Moratti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, senza con ciò precisare limiti e campi d'intervento di tale incarico;

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti;

considerato che,

questa procedura, adottata analogamente solo per gravi ed impreviste calamità naturali, non appare idonea a garantire tutti gli attori interessati, né la cittadinanza, sulle modalità di intervento, certezza e tempi dei finanziamenti, esecuzione delle opere dirette e connesse, organizzazione delle iniziative;

in altri eventi analoghi, Giubileo, Olimpiadi Invernali 2006, si è provveduto a definire quanto sopra con apposita legge;

gli impegni assunti con il BIE richiedono comunque l'attivazione degli interventi previsti,

impegna il Governo:

ad avviare con DCPM organismi provvisori rinviando gli assetti definitivi della Governance ad un disegno di legge organico;

a riconsiderare nella Finanziaria una diversa distribuzione nel tempo dei finanziamenti, aumentando la quota prevista per i primi tre anni, onde favorire la rapida partenza delle opere necessarie;

ad acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti prima della promulgazione del DCPM;

a prevedere una formula di governance degli organismi per la gestione delle attività che sia rispettosa della pari dignità di tutte le istituzioni milanesi e lombarde che hanno lavorato di comune accordo per ottenere l'assegnazione dell'Esposizione Universale ed in particolare: del Comune di Milano, della Provincia di Milano, della Regione Lombardia, dei Comuni di Rho e Pero, interessati direttamente dal Sito-Expo, dell'Assemblea dei Sindaci della Provincia;

a garantire che tale pari dignità trovi coerente conferma anche nel Consiglio di Amministrazione della Società o Azienda di gestione;

a prevedere la presenza delle Province Lombarde al Tavolo Istituzionale regionale di cui in premessa;

a limitare i poteri del Commissario ai casi di necessità e urgenza relativi esclusivamente agli interventi diretti sul Sito Expo;

a garantire attraverso apposito sito accesso a tutti gli atti per assicurare la massima trasparenza sulle decisioni, il rispetto dei tempi e i costi;

a presentare una relazione semestrale alle Commissioni competenti sullo stato di avanzamento del progetto rispetto agli obiettivi, ai costi, alle criticità.

G/949/37/5

BASTICO, LEGNINI, VITALI, BARBOLINI

La 5 Commissione,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 76, comma 6-bis, riduce di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane; tale misura, introdotta nel corso dell'esame in Commissione e

confermata nel maxiemendamento su cui il Governo ha posto la fiducia, contraddice l'accordo sancito tra Governo, regioni e autonomie locali in sede ufficiale;

grazie alle misure previste dalla legge finanziaria per il 2008 le comunità montane sono già nel pieno di un processo di riorganizzazione che comporta una riduzione di trasferimenti erariali di 30 milioni di euro nel 2008, di 60 milioni di euro nel 2009 e di altri 60 milioni di euro nel 2010; questo ulteriore taglio di 90 milioni di euro nel triennio 2009-2011 crea i presupposti per una pesante ripercussione sulla quantità e qualità dei servizi erogati ai cittadini in area montana,

impegna il Governo,

a valutare le conseguenze applicative della norma citata in premessa allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative, già con la prossima legge finanziaria, volte a restituire i 90 milioni di euro alla montagna italiana alimentando il Fondo per la montagna di cui alla legge n. 97 del 1994, secondo le modalità già stabilite dalla legge finanziaria per il 2008.

G/949/38/5

RUSCONI

La 5 Commissione,

premessi che:

il provvedimento in esame, all'articolo 76, comma 6-bis, riduce di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane;

tale misura, introdotta nel corso dell'esame in Commissione e confermata nel maxiemendamento su cui il Governo ha posto la fiducia, contraddice l'accordo sancito tra Governo, regioni e autonomie locali in sede ufficiale;

grazie alle misure previste dalla legge finanziaria per il 2008 le comunità montane sono già nel pieno di un processo di riorganizzazione che comporta una riduzione di trasferimenti erariali di 30 milioni di euro nel 2008, di 60 milioni di euro nel 2009 e di altri 60 milioni di euro nel 2010;

questo ulteriore taglio di 90 milioni di euro nel triennio 2009-2011 crea i presupposti per una pesante ripercussione sulla quantità e qualità dei servizi erogati ai cittadini in area montana,

impegna il Governo,

a valutare le conseguenze applicative della norma citata in premessa allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative, già con la prossima legge finanziaria, volte a restituire i 90 milioni di euro alla montagna italiana alimentando il Fondo per la montagna cui alla legge n. 97 del 1994, secondo le modalità già stabilite dalla legge finanziaria per il 2008.

G/949/39/5

BETTAMIO, ESPOSITO

La 5 Commissione,

premessi che è interesse dare concreta attuazione al principio di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione con l'obiettivo di evitare, attraverso la salvaguardia delle situazioni giuridiche consolidate, effetti pregiudizievoli sui valori di mercato delle aziende e, conseguentemente, sui risparmiatori, che le cosiddette ex municipalizzate sono oramai società per azioni quotate nelle maggiori borse Europee e che un'eventuale modifica degli scenari imprenditoriali andrebbe a limitare gli investimenti di capitali in Italia nonché una limitazione imprenditoriale delle cosiddette ex municipalizzate oramai società per azioni quotate in borsa costituirebbe anche sotto il profilo costituzionale un'inspiegabile disparità di trattamento rispetto alle altre imprese non quotate in un settore che già vede le società per azioni quotate in borsa soggette alla Consob, (Autorità di controllo del settore),

impegna il Governo a prevedere, ai fini della tutela del risparmio, adeguate forme di salvaguardia a tutela delle società quotate in borsa e dei diritti da esse acquisiti.

G/949/40/5

SPADONI URBANI, BENEDETTI VALENTINI, PAOLO FRANCO, ASCIUTTI, PICHETTO FRATIN, GERMONTANI, SALTAMARTINI, CASOLI, BALDASSARRI

La 5 Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 concernente «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria»,

premesse che:

con il decreto-legge 8 aprile 2008 n. 61, recante «disposizioni finanziarie in materia di protezione civile», convertito in legge dal Parlamento, il Governo ha dato, fra l'altro, definitiva soluzione alla materia relativa alla sospensione dei termini per i versamenti tributari e per i contributi previdenziali previsti in conseguenza degli eventi sismici del settembre 1997 in Umbria e nelle Marche disponendo una notevole copertura finanziaria per l'operazione;

che, malgrado dal 1° gennaio 2008 il formale stato di emergenza proclamato a seguito della crisi sismica sia cessato, nel corso del dibattito sulla conversione del decreto-legge fu rilevato come il completamento della ricostruzione delle zone terremotate resta ancora un obiettivo da raggiungere e, pertanto, serve un ulteriore sostegno straordinario assimilabile al conferimento del 5 per cento dei fondi del Dipartimento della protezione civile che è stato concesso in questi ultimi anni con gli strumenti normativi particolari previsti per gli stati di emergenza;

che, secondo le stime iniziali, per completare la ricostruzione occorrerebbero ancora oltre 3000 milioni di euro per l'Umbria e circa 1500 milioni di euro per le Marche mentre al momento la legge n. 244 del 2007 prevede, ai fini della prosecuzione degli interventi di ricostruzione, contributi per soli 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, che non risultano certo sufficienti al completamento della ricostruzione;

che il permanere di questa situazione rischia di creare disparità tra i cittadini terremotati che hanno già usufruito dei contributi, e quelli che, pur avendone diritto e legittima aspettativa, invece, non hanno avuto ancora nessun contributo;

impegna il Governo,

in questa delicata fase di passaggio determinata dalla fine dell'emergenza di cui in premessa, a dare un segnale di sensibilità sociale e politica concreta, per non creare disparità tra cittadini aventi diritto, ridefinendo una ipotesi pluriennale di finanziamento con la individuazione delle risorse ritenute necessarie per portare a termine la ricostruzione delle zone terremotate di Umbria e Marche, da formalizzare in altro provvedimento, nei tempi e nei modi che vorrà individuare.

G/949/41/5

MURA, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI, VACCARI, PAOLO FRANCO, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

La 5 Commissione,

esaminato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione finanziaria;

preso atto che l'articolo 77-bis modifica la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali; tenuto conto che le risorse finanziarie che gli enti locali destinano alle infrastrutture viarie sono soggette alle limitazioni di spesa dettate dagli obblighi del rispetto del patto di stabilità;

considerato che spesso si tratta di risorse finanziarie che mettono a disposizione i comuni per la realizzazione, in cofinanziamento con le province, le regioni o l'ANAS, di opere viarie di rilevanza sovracomunale;

tenuto conto che nell'ambito dell'allegato infrastrutture al DPEF 2009-2013, il Governo si è dimostrato particolarmente sensibile al problema ed infatti ha puntualizzato, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse comunitarie, l'opportunità di non far pesare i parametri di Maastricht sulle risorse pubbliche destinate dai singoli Stati alla realizzazione delle opere previste all'interno dei Progetti comunitari, e quindi alle opere collegate con le reti transeuropee dei trasporti;

preso atto che per le spese destinate alle opere pubbliche è necessario consentire una maggiore flessibilità di bilancio agli enti locali;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative allo scopo di escludere dal calcolo del saldo finanziario, ai fini del rispetto del patto di stabilità per gli enti locali, le spese sostenute dai comuni per il cofinanziamento di opere viarie.

G/949/42/5

GERMONTANI, PICHETTO FRATIN

La 5 Commissione,

premessi che:

l'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prevede disposizioni volte ad accelerare il processo amministrativo;

tale riforma nasce dall'esigenza di incidere sul processo amministrativo per ridurre il numero dei processi pendenti e limitare i presupposti per l'applicazione della legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto), che comporta nella sua applicazione un notevole onere per lo Stato;

in tale prospettiva si renderebbe, dunque, necessaria anche un'accelerazione e una semplificazione nelle cause civili e in particolare nelle cause di separazione consensuale;

l'articolo 158 del codice civile prevede al primo comma che la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice;

secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istat la tipologia di procedimento più comunemente scelta dai coniugi è quella consensuale: nel 2005 si sono chiuse consensualmente l'85,5 per cento delle separazioni e il 77,6 per cento dei divorzi;

secondo sempre l'Istat un procedimento consensuale di separazione e divorzio si esaurisce mediamente in circa 150 giorni;

inoltre, quasi la metà delle separazioni (il 47,2 per cento) avviene tra coniugi senza figli minori;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di favorire interventi legislativi volti a prevedere per le cause di separazione consensuale in assenza di figli minori, anche adottivi, comuni ad entrambi, la possibilità che un notaio emetta il decreto di omologazione senza la necessità di ulteriori atti.

G/949/43/5

OLIVA, PISTORIO

La 5 Commissione,

premessi che:

l'articolo 57 del presente provvedimento, prevede di conferire alle regioni interessate le azioni detenute dalla Tirrenia SpA, delle società che svolgono servizi di cabotaggio;

appare evidente il rischio di scaricare sulle regioni i costi di inefficienze, sprechi, personale in esubero e obsolescenza dei mezzi, di società in condizioni di dissesto patrimoniale;

impegna il governo,

ad aprire un tavolo di confronto con le regioni interessate, prima del conferimento alle stesse delle azioni detenute dalla Tirrenia SpA, allo scopo di affrontare in modo equilibrato il problema dei costi del citato trasferimento.

G/949/44/5

BEVILACQUA

La 5 Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premessi che:

il 3 luglio 2006 la provincia di Vibo Valentia è stata colpita da una tragica alluvione che ha provocato quattro morti, circa 90 feriti e centinaia di milioni di euro di danni al territorio;

da una ricognizione eseguita dai tecnici comunali i danni alle strutture del comune, alla viabilità ed ai servizi venivano stimati intorno ai 65 milioni di euro;

l'evento ha provocato un vero e proprio disastro ambientale. Le analisi effettuate dall'Arpacal e dall'Asp certificavano l'alto indice d'inquinamento delle acque ed il Sindaco, di conseguenza, firmava l'ordinanza di divieto di balneazione;

l'evento ha prodotto, inoltre, la devastazione di importanti insediamenti turistici, provocando, così, gravi danni all'economia del territorio e la perdita del posto per tanti lavoratori;

in conseguenza di ciò il Presidente del Consiglio dei ministri, il 7 luglio 2006, emanava l'ordinanza n. 3531 con la quale individuava gli interventi urgenti di protezione civile e nominava Commissario delegato per gli eventi meteorologici in oggetto il presidente della regione Calabria;

considerato che:

ad oggi, quasi nessun impegno è stato assolto, molte famiglie sono rimaste senza abitazione, alcuni insediamenti turistici risultano chiusi ed il territorio è ancora a rischio non essendo stato predisposto un piano per la messa in sicurezza;

impegna il Governo,

a reperire i fondi necessari, essendo quelli finora stanziati assolutamente insufficienti, al fine di risolvere le tante questioni ancora irrisolte.

G/949/45/5

MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, CARLINO, DE TONI, RUSSO

La 5 Commissione,

premesso che:

una delle principali priorità per quanto concerne la situazione abitativa è quella di dare alle oltre 600.000 famiglie collocate nelle graduatorie comunali la possibilità di accedere ad alloggi popolari a canone sociale;

esiste la necessità di rallentare la crescita dei prezzi del mercato della locazione che ha raggiunto livelli insostenibili come è dimostrato dal fatto che da anni in Italia la motivazione di sfratto largamente maggioritaria (80 per cento) è quella per morosità;

il piano casa delineato dal presente decreto non interviene specificatamente in relazione a queste due priorità;

per evitare che il nuovo «piano casa» delineato nel decreto in sede di conversione riferendosi genericamente a «prima casa» si risolva essenzialmente in alloggi costruiti per la vendita con la consapevolezza invece che l'unico modo per calmierare il mercato dell'affitto e per creare condizioni sostenibili di mobilità lavorativa è lo sviluppo di edilizia in locazione a canone sociale e agevolato;

impegna il Governo,

a rafforzare la scelta verso interventi che sviluppino l'offerta di alloggi in locazione sia a canone sociale, definito per le case popolari dalle regioni, che a canone agevolato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998.

G/949/46/5

PISTORIO, OLIVA

La 5 Commissione,

premesso che:

l'articolo 11 del presente provvedimento prevede la realizzazione di un piano casa nazionale che si rivolge alle fasce di popolazione svantaggiate impossibilitate ad ottenere un alloggio a condizioni economiche sostenibili;

il piano casa prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e accordi di programma da stipulare con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

impegna il Governo,

a partire dalla data di approvazione del piano casa nazionale e dalla data di stipula degli accordi di programma a redigere una relazione semestrale, ripartita su base regionale, da inviare alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del piano casa che dovrà contenere, tra l'altro, il numero di alloggi realizzati, le condizioni oggettive e soggettive delle famiglie alle quali sono stati assegnati e il costo relativo all'affitto o all'acquisto sostenuto dalle stesse.

G/949/47/5

MONTI, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

La 5 Commissione,

premesso che:

l'articolo 11, come sostituito nel corso dell'esame in sede referente alla Camera dei deputati, prevede l'adozione di un piano nazionale di edilizia abitativa, «al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana»;

il Piano è rivolto ad un'ampia platea di categorie sociali svantaggiate, tra le quali compaiono, per la prima volta, gli studenti fuori sede e gli immigrati regolari a basso reddito residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nel territorio regionale;

la *ratio* perseguita dalla disposizione in titolo è quella di soddisfare il fabbisogno abitativo inteso come fondamentale diritto sociale di cui è titolare la persona, seppure subordinatamente al requisito della residenza o comunque della presenza di un legame con il territorio di riferimento;

alla luce di tale impostazione, non si comprende perché gli immigrati regolari a basso reddito, pur considerando il requisito distintivo della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione, siano stati collocati in una categoria distinta rispetto a quella dei nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito (lettera a)), della quale naturalmente fanno parte;

impegna il Governo,

in sede di adozione del piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11, in ottemperanza al principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, a non operare discriminazioni nella definizione delle condizioni di basso reddito che costituiscono condizione di accesso prioritario alla prima casa per le categorie di cui alle lettere a) e g) del medesimo articolo 11, comma 2.

G/949/48/5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

La 5 Commissione,

premesso che:

secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge in esame, il Consiglio dei ministri definirà entro sei mesi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, la «Strategia energetica nazionale» indicando le priorità per il breve ed il lungo periodo; all'interno dello stesso decreto, il Governo ha inserito una serie di disposizioni che anticipano la ripresa di un programma nucleare;

questa anticipazione rovescia la decisione politica che nel 1987 bloccò il programma nucleare italiano a seguito di una controversia decennale e di un *referendum* popolare; in tutti i paesi occidentali, in regime di libero mercato dell'energia e in assenza di consistenti sussidi statali, i programmi nucleari ristagnano;

la fonte nucleare non può attenuare la vulnerabilità del sistema energetico italiano, non foss'altro perché l'intero settore dei trasporti è ancora totalmente dipendente dal petrolio; la mancanza di una strategia energetica sia in campo nazionale che europeo è condizione da superare con urgenza ed è resa ancora più drammatica dalla crisi petrolifera mondiale in atto;

gli obiettivi europei fissano scadenze non prorogabili e impellenti per il raggiungimento delle quote assegnate al nostro paese per l'utilizzo delle fonti rinnovabili, per l'aumento dell'efficienza energetica, per l'abbattimento delle emissioni di CO₂;

è opinione comune degli esperti che il futuro energetico sarà garantito dalle fonti rinnovabili, ma tuttavia non sono ancora disponibili soluzioni tecnologiche atte a sostituire in misura significativa gli idrocarburi nella produzione di energia,

impegna il Governo:

a varare un piano di investimenti straordinari in ricerca e sviluppo delle fonti rinnovabili, perché la sfida energetica si deciderà sull'innovazione scientifica e tecnologica o non avrà una soluzione positiva;

a fare dell'efficienza e del risparmio energetico, intesi nel senso più ampio di innovazione del sistema produttivo, una priorità politica in quanto, nel breve periodo, è proprio da queste politiche che possono essere tratti i maggiori benefici;

a porre al centro della politica energetica l'obiettivo di una rivoluzione tecnologica nel settore dei trasporti, con scadenza al 2030;

sul piano europeo, a sollecitare e promuovere un forte programma dell'Unione europea a supporto della diffusione delle tecnologie pulite del carbone nelle aree emergenti del pianeta, con particolare attenzione per il sequestro della CO₂;

sul piano nazionale, ad affrontare il periodo di transizione che ci aspetta, prevedendo un effettivo bilanciamento dei tre principali combustibili per la produzione di

energia elettrica, rivalutando la quota del carbone, utilizzato con le tecnologie più avanzate e con particolare impegno nel sequestro della CO₂;

a procedere tempestivamente al completamento dei rigassificatori necessari per ridurre la rigidità dei nostri approvvigionamenti.

G/949/49/5

GERMONTANI

La 5 Commissione,

premesso che:

l'articolo 35 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147, supplemento ordinario, reca, al comma 2, la previsione secondo cui «L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 è abrogato»;

con l'indicato decreto ministeriale n. 37/2008 è stato emanato il Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante «Riordino delle disposizioni di attività di installazione degli impianti degli edifici»;

l'articolo 11, comma 2, del succitato decreto ministeriale contiene l'obbligo, per il soggetto titolare del permesso di costruire o per il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, di depositare – per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti – il progetto degli impianti presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune dove va realizzato l'intervento;

allo stesso sportello unico, secondo l'articolo 11, comma 1) del decreto ministeriale 37/2008, l'impresa installatrice è tenuta a depositare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5 o il certificato di collaudo degli impianti installati;

l'articolo 7 del menzionato decreto ministeriale n. 37/2008 stabilisce inoltre che, al termine dei lavori, l'impresa installatrice «rilascia al committente» la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo 6;

il suddetto articolo 7, nel prevedere il solo «committente» quale destinatario del rilascio della dichiarazione da parte della impresa installatrice, ha creato problematiche applicative laddove il «committente» sia diverso dal «proprietario»: si pensi all'appaltatore che subappalti la fornitura e la messa in opera dell'impianto alla impresa installatrice;

secondo la letterale interpretazione della norma, infatti, il «committente» potrebbe essere soggetto diverso dal «proprietario», il quale, invece, resta il responsabile dell'impianto, una volta entrato in esercizio;

inoltre, che gli obblighi certificativi debbano coinvolgere il «proprietario» si ricava dal titolo dell'articolo 8 dove si indicano, disgiuntamente, «Obblighi del committente e del proprietario»;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di chiarire la norma specificando che tutte le dichiarazioni, le certificazioni e le attestazioni che le imprese installatrici degli impianti, individuate dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, sono tenute a rilasciare ai sensi dello stesso decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, devono essere consegnate, in stesura originale, al proprietario dell'edificio, se soggetto giuridico diverso dal committente.

G/949/50/5

RUSSO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI

La 5 Commissione,

premesso che:

la questione energetica è una priorità per il «sistema Paese», essendo un nodo strategico che coinvolge aspetti strutturali del sistema produttivo e la vita delle famiglie, quindi la qualità della nostra esistenza;

un futuro migliore dipende dalla capacità di rispondere alle sfide energetico-ambientali, fronteggiando i cambiamenti climatici e trovando soluzioni alternative al petrolio ed agli altri combustibili fossili;

la crisi climatica, prodotta da un forte incremento di emissioni inquinanti di gas di serra, in particolare dell'anidride carbonica, generata dal massiccio uso di combustibili fossili, si prospetta ormai come vera e propria emergenza ambientale globale;

il decreto all'attenzione della Camera, dà attuazione a strategie energetiche nazionali al fine di ridurre le emissioni di CO₂;

tra i diversi atti di indirizzo emanati dall'Unione europea in materia di politica energetica, particolare rilevanza hanno assunto negli ultimi anni quelli relativi all'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili con l'obiettivo di garantire una strategia europea per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico sempre più sostenibile e coerente con la necessità di riduzione delle emissioni di gas inquinanti;

i rifiuti, il loro utilizzo e la loro gestione rappresentano in questo quadro una risorsa importante, particolarmente utile ad un Paese come l'Italia sostanzialmente privo di risorse energetiche e costretto ad acquistare energia;

il piano d'azione europeo stabilisce altresì la necessità di aumentare l'efficienza energetica nell'Unione europea, in modo da raggiungere l'obiettivo di risparmio dei consumi energetici del 20 per cento rispetto alle proiezioni per il 2020, e adotta un obiettivo vincolante che prevede una quota del 20 per cento di energie rinnovabili nel totale dei consumi energetici dell'Unione europea;

impegna il Governo,

ad adottare ogni iniziativa volta a potenziare, anche mediante misure di semplificazione procedurale, le azioni volte a favorire la crescita dell'energia rinnovabile, sia nelle applicazioni civili che in quelle industriali in risposta al crescente bisogno di energia elettrica.

G949/51/5

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, CARLINO, DE TONI, RUSSO

La 5 Commissione,

premesso che:

la questione energetica è una priorità per il «sistema Paese», essendo un nodo strategico che coinvolge aspetti strutturali del sistema produttivo e la vita delle famiglie, quindi la qualità della nostra esistenza;

un futuro migliore dipende dalla capacità di rispondere alle sfide energetico-ambientali, fronteggiando i cambiamenti climatici e trovando soluzioni alternative al petrolio ed agli altri combustibili fossili;

la crisi climatica, prodotta da un forte incremento di emissioni inquinanti di gas di serra, in particolare dell'anidride carbonica, generata dal massiccio uso di combustibili fossili, si prospetta ormai come vera e propria emergenza ambientale globale;

il decreto dà attuazione a strategie energetiche nazionali al fine di ridurre le emissioni di CO₂;

tra i diversi atti di indirizzo emanati dall'Unione europea in materia di politica energetica, particolare rilevanza hanno assunto negli ultimi anni quelli relativi all'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili con l'obiettivo di garantire una strategia europea per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico sempre più sostenibile e coerente con la necessità di riduzione delle emissioni di gas inquinanti;

il piano d'azione europeo stabilisce altresì la necessità di aumentare l'efficienza energetica nell'Unione europea, in modo da raggiungere l'obiettivo di risparmio dei consumi energetici del 20 per cento rispetto alle proiezioni per il 2020, e adotta un obiettivo vincolante che prevede una quota del 20 per cento di energie rinnovabili nel totale dei consumi energetici dell'Unione europea;

impegna il Governo,

a creare le condizioni necessarie affinché si possano potenziare le azioni che esortino la crescita dell'energia rinnovabile, sia nelle applicazioni civili che in quelle industriali.

G/949/52/5

PIGNEDOLI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRI, VALLARDI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, BUBBICO, CARLONI, FASANO, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERDUCA, PERTOLDI, RANDAZZO, SBARBATI, SOLIANI, BIANCONI

La 5 Commissione,

premesso che:

l'allarme sul sovrappeso e l'obesità, che coinvolge gran parte della popolazione italiana, risulta particolarmente preoccupante per i bambini e i giovani;

alla luce dei più recenti dati statistici, emerge che circa il 34 per cento dei giovani con età compresa fra i 6 ed i 17 anni risulta sovrappeso e che il 9 per cento in stato di obesità, mentre per l'età compresa fra i 6 ed i 13 anni, le percentuali salgono rispettivamente al 35 per cento ed al 24 per cento;

il sovrappeso e l'obesità, derivanti da stili di vita non equilibrati, sono concausa delle cosiddette «patologie Killer» (malattie cardiovascolari, tumori, diabete tipo II), che impegnano oltre il 75 per cento della spesa sanitaria europea e italiana. Si tratta di una situazione che ha già allertato l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Unione europea, i quali sono alla ricerca di indirizzi capaci di affrontare il problema tramite una «Nuova cultura alimentare», ricca di fibre, sali minerali e vitamine;

l'aumento dell'obesità e del sovrappeso fra i giovani è dovuto non solo ad una insufficiente attività fisica, ma anche e soprattutto ad una errata alimentazione, legata sia alle eccessive quantità di cibo, sia alla qualità dei cibi stessi, poiché troppo spesso la loro alimentazione è troppo ricca di grassi e zuccheri, mentre è nettamente deficitaria per ciò che riguarda i prodotti ortofrutticoli, un tempo al centro della dieta mediterranea;

il settore ortofrutticolo nel nostro paese è in grado di esprimere un valore aggiunto oltre che per la qualità specifica dei nostri prodotti, anche per la crescente attenzione alla loro tipicità, legata alle tradizioni e alla cultura dei luoghi di produzione, per le potenzialità insite nel processo produttivo, per le nuove tipologie di prodotto finito che possono essere sperimentate e che possono costituire, nella cosiddetta catena del valore, un valore di servizio aggiunto;

considerato che, gli stili di vita e le abitudini alimentari sono in una fase di profonda trasformazione, legata al fatto che sempre più spesso i pasti vengono consumati fuori casa e in velocità. Di conseguenza emerge la necessità di potenziare la qualità dei prodotti pronti, dei servizi pronto utilizzo, nonché della sicurezza per ciò che riguarda le garanzie sanitarie;

tale cambio nello stile di vita è testimoniato dai dati relativi all'aumento del fatturato del settore dei distributori automatici, che nel 2007 è stato pari all'8 per cento, con una copertura di 23 milioni di utenti a fronte di circa novecentomila apparecchi installati;

nei distributori automatici, ad oggi, sono disponibili esclusivamente bevande e prodotti alimentari confezionati ricchi di zuccheri, grassi e calorie;

alcune sperimentazioni nelle scuole del nostro paese hanno mostrato l'efficacia dei distributori automatici anche quando mettono a disposizione prodotti freschi e naturali del comparto ortofrutticolo, con particolare riferimento alla frutta e ai prodotti ortofrutticoli di stagione e di produzione locale;

l'Unione europea si sta avviando alla fase conclusiva di predisposizione di un regolamento del Consiglio recante l'istituzione di un programma «Frutta nelle scuole» che obbliga, tra l'altro, gli stati membri ad elaborare una strategia per potenziare il consumo di frutta nelle scuole e per affiancare ad esso delle attività di formazione anche all'interno dei programmi scolastici, al fine di ottenere i finanziamenti europei previsti;

impegna il Governo:

a rinnovare e potenziare le sperimentazioni già avviate nel corso degli anni passati, che abbiano portato ad un incremento nella diffusione dei prodotti ortofrutticoli soprattutto fra i giovani e i bambini;

ad allargare il campo delle sperimentazioni, prevedendo incentivi sia all'installazione di distributori automatici di frutta e verdura pronta al consumo sia all'attività di informazione e sensibilizzazione sui rischi sanitari derivanti dalla carenza di frutta e verdura nella nostra alimentazione, in linea con i lavori della Comunità europea, in previsione dell'adozione del regolamento comunitario richiamato, ma anche parallelamente ad esso;

a incentivare nel comparto ortofrutticolo del nostro paese le pratiche volte a potenziare la ricerca del valore aggiunto dei prodotti, la cui specificità sia ricercata nel legame con i territori e nell'aggiornamento delle modalità di offerta dei prodotti stessi.

G/949/53/5

CAGNIN, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

La 5 Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

osservate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 83;

considerato che l'obiettivo della lotta all'evasione fiscale è pienamente condiviso e deve essere perseguito strenuamente;

considerato che la lotta all'evasione fiscale passa necessariamente dall'emersione del lavoro nero e dalla lotta all'evasione dei contributi assistenziali e previdenziali da parte di tutte le categorie economiche;

rilevato che negli ultimi anni, a causa anche delle mutate condizioni economiche e sociali, sono sempre più numerosi i commercianti ambulanti stranieri, asiatici in particolare, che operano nelle strade delle nostre città;

considerato che sarebbe utile accertare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi prima del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio ambulante;

considerato che, già oggi, per alcuni settori, è prevista la produzione del Documento unico di regolarità contributiva da parte delle imprese che volessero stipulare convenzioni o partecipare ad appalti con la pubblica amministrazione;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire, tra i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, la certificazione della regolarità contributiva dei richiedenti, attraverso la presentazione del Documento unico di regolarità contributiva.

G/949/54/5

MENARDI

La 5 Commissione,

premesso che:

la «legge quadro sull'inquinamento acustico» n. 447 fu approvata il 25 ottobre 1995 e prevedeva fra l'altro:

la definizione da parte delle Amministrazioni locali della zonizzazione acustica del territorio; l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione dei «requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti» allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore (articolo 3 comma 1 lettera e);

l'emanazione di un decreto del Ministro dei lavori pubblici per la indicazione dei «criteri di progettazione, esecuzione e ristrutturazione degli edifici» al fine della tutela dall'inquinamento acustico per rispondere ai requisiti del punto precedente (articolo 3 comma 1 lettera f);

l'emanazione del decreto di cui alla sopra descritta lettera e) è stata attuata attraverso la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, che definisce i requisiti acustici passivi degli edifici. Tramite detto decreto sono stati «astrattamente» indicati gli obiettivi da raggiungere, ma non sono stati forniti i criteri da seguire per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati a causa della mancata pubblicazione del decreto di cui alla sopra descritta lettera f);

evidenziando che, per l'indicazione dei sopra citati criteri per la progettazione, esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie ai fini della tutela dall'inquinamento acustico l'UNI – Ente nazionale italiano di unificazione –, dopo un lavoro durato vari anni, ha divulgato il rapporto tecnico UNI TR 11.175:2005 «Acustica in edilizia – Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici – Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale»;

rilevando aspetti di «inefficacia» e di «illegittimità» del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 anche a causa della mancata acquisizione del parere preventivo del Consiglio di Stato, e della mancata registrazione da parte della Corte dei conti;

alla luce di quanto sopra e in considerazione anche del fatto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 contiene inesattezze nei riferimenti normativi delle grandezze acustiche, non tiene conto della classificazione in zone del territorio comunale (imponendo, a parità di categoria e per qualunque zona, gli stessi indici di isolamento acustico standardizzato di facciata con la conseguenza di «sovradimensionamenti» o «sottodimensionamenti»), non tiene conto degli edifici ad uso promiscuo, richiede valori di isolamento non sempre congrui rispetto alla destinazione d'uso degli edifici, non definisce procedure di vigilanza e controllo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconsiderare complessivamente la materia, prevedendo:

un differimento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, che determini i requisiti acustici passivi degli edifici sulla base delle nuove normative, delle nuove tecnologie e dei materiali innovativi sopraggiunti in materia di Costruzioni edilizie;

l'attuazione di un periodo di sperimentazione, allo scopo di pervenire a una definizione di requisiti e criteri che tutelino efficacemente dall'inquinamento acustico e che si possano applicare in modo adeguato alla tipologia costruttiva nazionale;

alla luce di questa sperimentazione, l'emanazione di un decreto contenente adeguati criteri per la progettazione, esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;

la revisione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 per tener conto della sperimentazione attuata e per eliminare le incongruenze e le criticità di cui sopra.

G/949/55/5

BOLDI, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

La 5 Commissione,

esaminato l'Atto Senato 949, di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

visto che, l'Unione Europea dipende dall'estero per importazione di energia per circa il 50 per cento del suo fabbisogno, mentre per l'Italia la dipendenza è dell'85 cento con un esborso di 30 miliardi di euro all'anno;

il crescente aumento della domanda di energia ha portato ad uno massiccio sfruttamento dei combustibili fossili, i cui effetti hanno generato una spirale di sono inesorabilmente ricaduti sui prezzi delle materie prime su livelli d'inquinamento dell'ambiente;

secondo le stime, la riduzione di emissioni, l'efficienza energetica e l'innovazione tecnologica potrebbero determinare un abbattimento del 10 cento della domanda di energia nel 2030 ed una riduzione delle emissioni annue del 16 per cento rispetto allo scenario di riferimento;

l'efficienza energetica è una delle poche componenti del mix-energetico in grado di realizzazione nell'immediato sostanziali risparmi di energia, contribuendo per l'80 per cento all'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica,

impegna il Governo:

a sperimentare la possibilità di introdurre specifici meccanismi premiali nei confronti degli utenti che conseguano un risparmio energetico rispetto ai propri consumi storici.

G/949/56/5

LEONI, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

La 5 Commissione,

esaminato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione finanziaria;

preso atto che l'articolo 58 prevede l'individuazione da parte delle regioni e degli enti locali degli immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione, e a tal fine prevede la redazione di appositi piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;

considerato che nell'ambito del patrimonio immobiliare delle regioni e degli enti locali esiste un rilevante numero di immobili di bassa qualità, solitamente costruiti dopo il 1965, privi di caratteristiche di pregio e sforniti di isolamento termico e in generale di tutti i requisiti minimi per l'efficienza energetica degli edifici;

tenuto conto che occorre promuovere il risparmio energetico e adeguare al progresso tecnico il parco edilizio pubblico di bassa qualità e che, in alcuni casi, con la demolizione di un edificio e la sua ricostruzione secondo le migliori tecnologie disponibili,

si ottengono risultati migliori sotto l'aspetto tecnico ed economicamente più vantaggiosi rispetto ad una totale ristrutturazione dell'edificio medesimo;

tenuto conto altresì che le direttive comunitarie impongono il rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica per gli edifici di nuova costruzione e per quelli già esistenti e prevedono la certificazione del rendimento energetico nell'edilizia;

preso atto che la normativa nazionale, ed in particolare il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, stabilisce criteri, condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative atte ad indirizzare le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri piani di alienazioni e valorizzazioni, a privilegiare la rottamazione dei fabbricati privi di caratteristiche di pregio e a bassa qualità, ai fini della loro ricostruzione e riqualificazione nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni.

G/949/57/5

PORETTI, PERDUCA, BONINO, MORANDO

La 5 Commissione,

premesso che:

l'articolo 23-*bis* del provvedimento in esame, per le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, oltre a stabilire in via ordinaria la regola delle procedure ad evidenza pubblica, ha fortemente derogato tale principio, pur nel rispetto della normativa comunitaria,

impegna il Governo:

all'atto dell'emanazione dei regolamenti governativi previsti dal comma 10, ad escludere espressamente il cosiddetto affidamento a società a capitale misto per il quale la normativa comunitaria esclude la possibilità di deroga alla regola della procedura ad evidenza pubblica.

G/949/58/5

PORETTI, PERDUCA

La 5 Commissione,

premesso che:

in sede di discussione sulla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, considerato che:

i commi 445 e seguenti dell'articolo 2 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008), istituiscono e disciplinano l'azione collettiva risarcitoria (*class action*) a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela;

secondo tali norme, l'entrata in vigore del nuovo strumento giudiziario si sarebbe dovuta avere lo scorso 29 giugno 2008, ma l'intervenuto nel frattempo l'articolo 36 del decreto-legge n. 112 del 2008, che ne proroga l'entrata in vigore posticipandola di 6 mesi, al 1° gennaio 2009;

nel corso della seduta dell'8 luglio 2008 in sede consultiva della II Commissione giustizia della Camera, l'onorevole Maurizio Scelli, relatore sul disegno di legge C. 1386, recante conversione in legge del presente decreto-legge n. 112 del 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), in merito all'articolo 36 del decreto-legge e all'entrata in vigore delle norme sull'azione collettiva risarcitoria dichiarava che: «La finalità della proroga è motivata nella relazione allegata al provvedimento con la necessità dell'individuazione e messa a punto di strumenti normativi adatti ad estendere la tutela risarcitoria (anche in forma specifica) offerta dall'azione collettiva anche nei confronti della pubblica amministrazione.»;

la disposizione di proroga dell'entrata in vigore dello strumento della *class action* era stata, peraltro, annunciata e motivata dal Ministro per le Attività produttive, Claudio Scajola, dalla necessità di migliorare il provvedimento poichè occorre «rivedere questi

aspetti a tutela dei consumatori, perchè non ci sia una risposta beffarda per chi vuole il riconoscimento dei propri diritti»;

le parole del Ministro Scajola sono condivisibili laddove si ravvisa la possibilità di cambiare alcuni aspetti che rendono il testo istitutivo della *class action* non pienamente efficace per i fini di tutela dei consumatori e degli utenti che si propone;

in particolare, le disposizioni attuali, ai sensi dei commi 445-449 dell'articolo 2 della legge Finanziaria 2008, non prevedono:

a) la possibilità di adire cause collettive per atti illeciti che non costituiscano violazione del Codice del Consumo;

b) l'applicabilità dello strumento della *class action* nell'esercizio di qualunque diritto od interesse diffuso che non risulti prescritto alla data di entrata in vigore del provvedimento;

c) la certa e agevole liquidazione dei risarcimenti spettanti, in caso di condanna del convenuto, ai soggetti titolari del diritto di risarcimento riconosciuto dalla sentenza, essendo previsto un meccanismo con doppia conciliazione, che non sanziona il convenuto inadempiente nella liquidazione dei risarcimenti se non dopo posteriori condanne comminate dall'autorità giudiziaria a seguito di singole cause promosse privatamente dai soggetti che hanno aderito all'azione risarcitoria,

impegna il Governo:

ad individuare strumenti normativi adatti ad estendere la tutela risarcitoria offerta dall'azione collettiva, in modo che il provvedimento preveda:

a) la possibilità di adire cause collettive anche per atti illeciti che non costituiscano violazione del Codice del Consumo (ivi comprese le cause nei confronti della pubblica amministrazione);

b) l'applicabilità della *class action* nell'esercizio di qualunque diritto od interesse diffuso che non risulti prescritto alla data di entrata in vigore del provvedimento;

c) la certa e agevole liquidazione dei risarcimenti spettanti, in caso di condanna del convenuto, ai soggetti titolari del diritto di risarcimento riconosciuto dalla sentenza;

a disporre ogni procedura relativa all'impegno di cui sopra entro il termine del 1° gennaio 2009 previsto dall'articolo 36 del presente decreto-legge n. 112 del 2008.

G/949/59/5

D'ALIA, CINTOLA, CUFFARO, GIAI, FLERES

La 5 Commissione,

ritenuto che:

l'approvazione del comma 29-bis, dell'articolo 82, comporta la soppressione di ogni forma di vigilanza sulle società cooperative che non superano il milione di euro di volume di affari;

le cooperative con volume di affari non superiore a un milione di euro rappresentano circa l'80 per cento delle cooperative italiane;

la soppressione della vigilanza per dette cooperative favorisce l'uso illecito della forma cooperativa;

fino ad oggi il controllo specifico sulle cooperative ha rappresentato un deterrente per l'abuso della forma giuridica cooperativa;

venendo meno i controlli, viene meno anche la possibilità di applicare le sanzioni specifiche previste per le cooperative, come la nomina del Commissario governativo e l'adozione della liquidazione coatta amministrativa,

valutato che:

la soppressione della vigilanza senza la previsione di coordinamento con le altre norme comporta che le cooperative di lavoro che non adottino il regolamento previsto dalla Legge n. 142 del 2001 non possono essere sanzionate;

le cooperative che vogliono trasformarsi in società lucrative, oggi obbligate alla previa revisione, potrebbero trasformarsi senza controllo alcuno, favorendo così il compimento di atti speculativi non accettabili e quindi non censurabili;

la vigilanza sulle cooperative è stata prevista già nel 1947 con la prima legge di attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, successivamente confermata fino ad oggi, in quanto espressione del controllo necessario per evitare l'uso di agevolazioni non spettanti,

impegna il Governo:

a ripristinare la normativa vigente sopprimendo il comma 29-*bis* dell'articolo 82, con il primo provvedimento legislativo utile e, se possibile, già con la lettura al Senato del provvedimento in esame.

G/949/60/5

GERMONTANI

La 5 Commissione,

premesso che:

l'articolo 54 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, prevede disposizioni volte ad accelerare il processo amministrativo;

tale modifica è stata apportata nel rispetto del principio costituzionale (art. 111) sulla ragionevole durata del processo, e vista la legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto), che comporta nella sua applicazione un notevole onere per lo Stato;

in tale prospettiva si renderebbe, dunque, necessaria anche un'accelerazione dei tempi di durata del processo civile;

il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 reca «Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366»;

il succitato decreto legislativo n. 5 del 2003 trova il suo ambito di applicazione nell'articolo 1, commi a) b) c) d) e) f). Tale riforma ha reso più veloci i relativi giudizi civili alleggerendo il ruolo dei magistrati, producendo un minor carico sulle cancellerie e realizzando una riduzione dei costi e dei tempi di giustizia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di favorire iniziative legislative che prevedano un'estensione dell'articolo 1 del succitato decreto legislativo n. 5 del 2003 ad altre fattispecie oggi regolamentate sotto l'aspetto procedurale dalle norme del codice di procedura civile.

G/949/61/5

GERMONTANI

La 5 Commissione,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, interviene sulla disciplina IRPEF relativa al regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni e strumenti assimilati, di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR;

in particolare, aggiungendo i commi 6-*bis* e 6-*ter* all'articolo 68 del TUIR viene ampliato l'ambito di esenzione dalle imposte dirette delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, nonché dagli enti e associazioni non commerciali;

negli ultimi venti anni, il private equity ha assunto un ruolo sempre più rilevante nel panorama economico internazionale e, pur con un leggero ritardo temporale è ormai divenuto protagonista anche nel contesto italiano;

è sempre maggiore il numero di imprese che ha beneficiato dell'intervento dei fondi di private equity per perseguire il proprio sviluppo, nonché, congiuntamente, il numero di occupati in società interessate da investimenti in capitale di rischio;

numerosi studi relativi ai mercati dei singoli Paesi europei o a contesti economici più allargati, hanno dimostrato che il private equity ed il venture capital sono in grado di produrre positivi effetti di crescita economica, contribuendo allo sviluppo non solo delle imprese oggetto d'investimento, ma anche dell'intero tessuto economico del Paese;

il regime attuale applicato al risparmio gestito, per cui anche ai fondi di private equity, tassando i risultati maturati, ha generato per i fondi italiani uno svantaggio competitivo notevole rispetto a quelli di diritto estero, che applicano l'aliquota sostitutiva solo al momento dell'uscita dell'investitore dal fondo, e che evidenziano, quindi, durante la vita del fondo stesso, rendimenti più elevati perché al lordo di tale ritenuta;

i fondi mobiliari chiusi, introdotti nel nostro ordinamento con la legge 14 agosto 1993, n. 344, sono investitori istituzionali che investono professionalmente le risorse finanziarie a loro affidate, in particolare all'articolo 11 vengono definite le disposizioni tributarie su questi fondi;

inoltre l'articolo 37 del Testo Unico Finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), attuato dal Decreto Ministero del Tesoro del 24 maggio 1999, n. 228, stabilisce i criteri cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;

la regola della tassazione sul maturato per i fondi mobiliari chiusi che investono nel capitale di società non quotate, e cioè per il veicolo principale dell'attività di private equity, ha creato non pochi problemi all'operatività pratica, allontanando i gestori italiani dalla possibilità di applicare metodi di valutazione delle Partecipazioni allineati a quelli previsti dalla prassi internazionale;

le partecipazioni dei fondi in società non quotate sono valutate di norma al costo d'acquisto, data l'incertezza del loro valore di realizzo, per cui la tassazione sui proventi del fondo si realizza di fatto, al momento del disinvestimento della stessa partecipazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità per i fondi mobiliari chiusi, di passare dalla tassazione sui risultati maturati al principio della tassazione sui risultati realizzati, così da equiparare il regime dei fondi italiani con quello dei fondi esteri, a beneficio della evidenziazione dei rendimenti nei rendiconti periodici e, quindi, del recupero dello svantaggio competitivo dei fondi italiani rispetto a quelli esteri.

G/949/62/5

GERMONTANI

La 5 Commissione,

premesso che:

i commi 1 e 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, apportano modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007 «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione».

in particolare l'articolo 11 del succitato decreto legislativo n. 231 del 2007 definisce quali siano gli intermediari finanziari gli altri soggetti esercenti attività finanziaria, inserendo le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, comma 2, lettera a);

inoltre l'articolo 25, comma 1, del succitato decreto legislativo n. 231 del 2007, richiama i soggetti che possono godere degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, tra cui non sono comprese le società fiduciarie;

le società fiduciarie regolate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, sono società commerciali autorizzate a prestare servizi «paraprofessionali» di elevato contenuto specialistico. Esse sono soggette alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e dallo stesso autorizzate ad operare nel quadro della normativa anzidetta di concerto con il Ministero della giustizia;

la Legge 5 luglio 1991, n. 197, di conversione del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio», riconosce le società fiduciarie come intermediari abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento di contante e di titoli al portatore e in quanto tali, appartenenti alla categoria degli «enti finanziari» richiamati dall'articolo 2 della Direttiva 2005/60/CE.

nonostante ciò, le Società fiduciarie sono di fatto state declassate dal primigenio e consolidato rango paritetico con gli intermediari finanziari, sacrificando un'istituzione italiana profondamente radicata nella tradizione giuridica e culturale del Paese;

ciò ha prodotto un *deficit* di competitività della piazza finanziaria italiana a tutto favore di soggetti esteri maggiormente tutelati nelle rispettive legislazioni;

inoltre ha ingenerato svantaggi competitivi anche in ambito nazionale in quanto alle società fiduciarie vengono assegnati obblighi analoghi a quelli previsti per intermediari maggiormente strutturati – basti pensare all'obbligo di registrazione dei bonifici – senza che venga data la possibilità di esercitare analoghe attività,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere tempestivamente le necessarie iniziative di carattere normativo per parificare le società fiduciarie agli altri intermediari e volte a favorire la necessaria competitività tra le società fiduciarie italiane e quelle estere.

G/949/63/5

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, CARLINO, DE TONI

La 5 Commissione,

premessi che:

la commissione di massimo scoperto è applicata dalla stragrande maggioranza delle banche del nostro Paese, e non trova riscontro negli altri sistemi bancari;

detta commissione pretesa dalle banche, altro non è che il corrispettivo pagato dal correntista per il mantenimento dell'apertura di credito, indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, e rappresenta un iniquo e odioso balzello nei confronti degli utenti-consumatori;

la medesima commissione, oltre a penalizzare indistintamente tutti i correntisti, è stata recentemente oggetto di critiche anche da parte del governatore della Banca d'Italia e del presidente dell'Antitrust, il quale ha tra l'altro affermato che la commissione bancaria di massimo scoperto è «prassi iniqua» e «deve essere abolita»;

impegna il Governo:

ad adoperarsi in tempi rapidi per rendere nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.

G/949/64/5

PEDICA

La 5 Commissione,

premessi che:

il Parlamento è da tempo impegnato nella discussione di diverse proposte di legge aventi come oggetto l'introduzione nel nostro ordinamento della regolamentazione della azione collettiva;

tale possibile ed auspicabile introduzione è certamente questione delicata e complessa;

durante i lavori della scorsa legge finanziaria, al Senato è stata introdotta nel testo una possibilità di regolamentare tale questione;

tale introduzione ha certamente accelerato la possibilità di ottenere questo importante risultato, limitando però inevitabilmente lo spettro degli obiettivi possibili;

la soluzione adottata, in particolare dopo le modifiche apportate durante i lavori alla Camera appare soddisfacente ma certamente non può essere considerata ottimale;

appare necessario intervenire per introdurre un meccanismo secondo cui: i consumatori o utenti danneggiati possano partecipare al processo sia aderendo collettivamente per il tramite dell'ente associativo promotore dell'azione, sia individualmente in maniera diretta. Tale adesione propedeutica dei consumatori od utenti all'ente promotore dell'azione collettiva, garantirebbe allo stesso la liquidità sufficiente a dare idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta, ferma restando la possibilità per gli altri utenti o consumatori di intervenire direttamente nella causa;

appare altresì necessario intervenire in modo tale che: la preventivata camera conciliatoria costituita dal Giudice adito, volta alla determinazione stragiudiziale delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori od utenti danneggiati, assuma invece i connotati pregnanti di una «commissione di liquidazione» giudiziale. Solo una commissione di liquidazione garantirebbe realmente risarcimenti certi ai consumatori od utenti che abbiano partecipato alla causa, evitando il rischio, insito nella procedura conciliatoria attualmente proposta, di un fallimento della trattativa con la conseguente necessità per tutti i consumatori od utenti di intraprendere, successivamente a tale fallimento, ulteriori ed onerose cause individuali;

appare altresì imprescindibile, data la finalità esplicita della promulgazione di questo testo di legge, la necessità di specificare che sono ricomprese nella materia soggetta alla novella disciplina le attività dell'investimento e del risparmio, in ossequio alla norma approvata alla Camera nella precedente legislatura il 21 luglio 2004, che riconosceva legittimazione attiva esplicita alle associazioni di investitori ed in ossequio alle relazioni introduttive di tutte le proposte di legge in materia di «class action» presentate sia alla Camera che al Senato nella presente legislatura, nelle quali si fa

diretto riferimento alle ben note vicende di dissesti finanziari come fattore induttivo della promulgazione della legge proposta;

inoltre deve essere specificato che tale novella normativa potrà essere applicata, in quanto norma procedurale, nell'esercizio di qualunque diritto od interesse diffuso che non risulti prescritto alla data di entrata in vigore della presente norma,

impegna il Governo:

a mettere in atto tutti gli strumenti legislativi adeguati affinché in tempi brevi la normativa relativa all'introduzione dell'ordinamento giudiziario italiano della *class action* preveda;

l'istituzione e la disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti e degli interessi diffusi non ancora prescritti dei consumatori e degli utenti, ivi compresi i risparmiatori e gli investitori, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela;

che sia il giudice in caso di accoglimento della domanda a dover determinare i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva per il tramite dell'ente associativo o che sono intervenuti direttamente nel giudizio. E sia sempre il giudice a dover determinare la somma da corrispondere a ciascun consumatore o utente, in tempi brevi e comunque non superiori ai sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza.

G/949/65/5

PERDUCA, PORETTI

La 5 Commissione,

in sede di discussione sulla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premesso che:

la politica monetaria e la stampa della moneta nel passato sono state affidate alla Banca d'Italia e successivamente alla Banca Centrale Europea;

verificato che, dalla lettura dei bilanci di tali organismi, ogni anno viene messa in circolazione, mediamente, una quantità di cartamoneta che varia dai 5 a 10 miliardi di euro e che l'iscrizione, nei medesimi bilanci, comporta di fatto un aumento del patrimonio dell'ente emittente, poiché viene ancora ad oggi usato l'antico sistema risalente ai tempi del *gold exchange standard* (la copertura della moneta stampata con la riserva aurea), corrispondente all'iscrizione della nuova cartamoneta al passivo della situazione patrimoniale sotto la voce «moneta in circolazione» mentre i titoli del debito pubblico, acquistati con tale cartamoneta, vengono posti nell'attivo della situazione patrimoniale;

riscontrato che il sopra citato sistema concorre ad aumentare il patrimonio della Banca Centrale Europea e delle Banche Centrali Nazionali, e di conseguenza sottrae al nostro Stato i conseguenti proventi da Signoraggio, di cui esso beneficerebbe nel caso di una gestione propria della stampa della cartamoneta, con la diretta iscrizione in bilancio fra le entrate dell'intero valore nominale delle banconote nuove, così come avviene al momento della coniazione delle monete metalliche da parte del poligrafico della zecca con la registrazione al capitolo 5010 delle entrate del bilancio dello Stato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'ambito delle diverse attività di competenza del Governo volte a contenere i costi relativi alla fornitura di beni pubblici e servizi pubblici, ad affrontare la questione della reale appropriazione dei redditi da signoraggio derivanti dall'emissione della cartamoneta euro al fine di reperire risorse da destinare alla riduzione del debito pubblico.

G/949/66/5

FASANO, ESPOSITO

La 5 Commissione,

premesso che:

l'approvazione del comma 29-*bis* dell'articolo 82, comporta la soppressione di ogni forma di vigilanza sulle società cooperative che non superano il milione di euro di volume d'affari;

le cooperative con volume d'affari non superiore ad un milione di euro rappresentano circa l'80 per cento delle cooperative italiane;

la soppressione della vigilanza per dette cooperative favorisce l'uso illecito della forma cooperativa; venendo meno i controlli, viene meno anche la possibilità di applicare le sanzioni specifiche previste per le cooperative, come la nomina del commissario governativo e l'adozione della liquidazione coatta amministrativa;

la soppressione della vigilanza senza la previsione di coordinamento con le altre norme comporta che le cooperative di lavoro che non adottino il regolamento previsto dalla legge n. 142 del 2001 non possono essere sanzionate;

le cooperative che vogliono trasformarsi in società lucrative, oggi obbligate alla previa revisione, potrebbero trasformarsi senza controllo alcuno, favorendo così il compimento di atti speculativi non accertabili e quindi non censurabili;

la vigilanza sulle cooperative è stata prevista già nel 1947 con la prima legge di attuazione dell'articolo 45 della Costituzione e successivamente confermata fino ad oggi in quanto espressione del controllo necessario per evitare l'uso di agevolazioni non spettanti,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa, al fine di adottare, se del caso, iniziative normative volte all'eventuale ripristino delle forme di vigilanza sulle società cooperative antecedenti l'approvazione del provvedimento in esame.

G/949/67/5

GHEDINI, MERCATALI, BARBOLINI, BERTUZZI, BLAZINA, PIGNEDOLI, ROILO, VITALI

La 5 Commissione,

premesso che:

l'articolo 82, comma 29-*bis*, ha soppresso i controlli cui sono sottoposte le società cooperative che abbiano un volume di affari inferiore ad 1 milione di euro;

l'attività di vigilanza svolge un ruolo fondamentale ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali;

la suddetta soppressione dei controlli sembra presentare profili di incostituzionalità, in quanto l'articolo 45 della Costituzione prevede che a fronte di agevolazioni fiscali le cooperative siano soggette ad adeguati controlli;

la soppressione della vigilanza sugli enti cooperativi farebbe venire meno il potere del Ministero dello sviluppo economico di adottare provvedimenti sanzionatori (Gestione commissariale e Liquidazione coatta amministrativa),

impegna il Governo:

a prevedere opportune forme di controllo sulle società cooperative che abbiano un volume di affari inferiore ad 1 milione di euro.

G/949/68/5

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

La 5 Commissione,

premesso che:

l'articolo 60-*bis*, comma 29, del decreto in corso di conversione dispone che una quota parte del fondo di indennizzo dei risparmiatori vittime dei *crack* finanziari, inclusi i risparmiatori coinvolti nella vicenda dei *bond* argentini, alimentato dai «depositi dormienti», sia destinata, in misura demandata al Ministro dell'economia e delle finanze, a finanziare la «carta acquisti» diretta a fronteggiare le situazioni di disagio economico;

tale finanziamento fiancheggerà quello assicurato dall'apposito Fondo creato dei commi da 29 a 31 dell'articolo 81 del medesimo decreto legge n. 112 del 2008;

considerato che le centinaia di migliaia di risparmiatori rimasti intrappolati nei *crack*, compreso quello dei *bond* argentini, appartengono anch'essi prevalentemente alle fasce deboli e meno abbienti della nostra popolazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mantenere a livello minimo questo prelievo forzoso dai «depositi dormienti», al fine di evitare ulteriori danni ai risparmiatori già rimasti fortemente colpiti dai *crack* finanziari e dal pesante *default* della Repubblica Argentina.

G/949/69/5

VIMERCATI, VITA, MARCO FILIPPI, ADAMO

La 5 Commissione,
premessò che:

si condivide la necessità e l'urgenza di una riforma dell'editoria capace di riaprire il mercato, di garantire uno sviluppo equilibrato del sistema, più libertà, più cultura e soprattutto che tuteli il pluralismo dell'informazione, necessario a garantire la ricerca della verità fondamento della nostra democrazia;

per tutti i settori, tanto più per un settore come quello dell'editoria, dove le risorse rappresentano la *condicio sine qua non* per avviare un giusto processo di riforma, è impensabile scindere l'avvio di un confronto di modifica del settore dalla garanzia di una corretta stabilizzazione del fabbisogno dello stesso;

il settore dell'editoria, con il decreto-legge che regola l'Ici, subisce per il 2010, una riduzione di 26 milioni di euro;

inoltre, il provvedimento in esame, prevede l'eliminazione dei contributi diretti all'editoria e una decurtazione alla missione «Comunicazioni» di 80.138 milioni di euro per l'anno 2009, di 95.945 milioni di euro per l'anno 2010 e di 169.352 milioni di euro per l'anno 2011;

rispetto a un fabbisogno di circa 600 milioni di euro, così come calcolato dagli addetti ai lavori, i suddetti interventi, riducendo i fondi del 25 per cento, portando il totale degli stanziamenti a 414 milioni di euro per il 2008, a 307 milioni di euro per il 2009 e a 266 milioni di euro per il 2010; comportano il sicuro fallimento di un numero estremamente ampio di imprese editrici di quotidiani e periodici, con un danno evidente al pluralismo dell'informazione e dunque della democrazia italiana,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione, al fine di individuare, già nel corso dell'esame della prossima sessione di bilancio, risorse aggiuntive al settore dell'editoria, ad avviare il confronto per definire una riforma del settore fondata sull'equa distribuzione delle risorse, su una nuova disciplina del mercato pubblicitario, sulla tutela del prodotto editoriale e del diritto d'autore, su investimenti relativi all'occupazione e alla multimedialità.

G/949/70/5

COMINCIOLI

La 5 Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premessò che:

l'articolo 44 del decreto-legge in esame, prevede misure di semplificazione e di riordino delle procedure relative all'erogazione di contributi all'editoria, da attuare con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988

impegna il Governo

a non considerare i suddetti contributi come limite massimo di spesa e a riconsiderare l'intervento nell'ambito di una riforma più generale del settore, individuando altresì le idonee risorse finanziarie atte a garantire la copertura degli oneri a legislazione vigente.

G/949/71/5

GIORDANO

La 5 Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premessò che:

la manovra finanziaria approvata con il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 semplifica e riordina le procedure di erogazione dei contributi all'editoria,

impegna il Governo

a provvedere ad una riformulazione della composizione della commissione di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 15 agosto 1981, n. 481, al fine di comprendervi rappresentanti della Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'Estero-FUSIE, della Commissione Informazione del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero e delle Associazioni nazionali dell'Emigrazione maggiormente rappresentative indicate dal Ministero degli Affari Esteri.

G/949/72/5

RUSCONI

La 5 Commissione,

premessi che:

la legge 244 del 2007, legge Finanziaria per il 2008, ai commi 564 e 565, stanziava 20 milioni di euro per il 2008, 35 milioni di euro per il 2009 e 40 milioni di euro per il 2010, a favore del Fondo per lo sport di cittadinanza;

i progetti di sport di cittadinanza vengono definiti come importanti strumenti per promuovere stili di vita salutari e attivi dei cittadini, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale, garantire il diritto al gioco e al movimento a cittadini di tutte le età,

impegna il Governo:

a considerare tra le proprie priorità il sostegno allo sport, provvedendo, anche nel corso del prossimo esercizio finanziario, allo stanziamento di ulteriori fondi.

G/949/73/5

MARAVENTANO, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

La 5 Commissione,

Considerata la necessità di intervenire con lo strumento della normativa d'urgenza al fine di fornire risposte tempestive allo stato di crisi economica internazionale che ha colpito anche il nostro paese e che ha fatto precipitare il potere d'acquisto delle famiglie sarà necessario nel medio e lungo periodo affrontare in maniera sistematica riforme strutturali volte a rilanciare il ruolo della famiglia nella società. Conferendo piena attuazione all'articolo 31 della Costituzione, il quale sancisce che «la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze economiche la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi»;

premessi che:

per rilanciare la famiglia è necessario mettere in campo nuovi strumenti a sostegno delle responsabilità familiari, e soprattutto misure che ne definiscano in modo coerente il suo carattere di soggetto attivo, titolare di diritti e doveri;

in Italia il sistema fiscale opera senza tenere in considerazione che la capacità contributiva delle famiglie è influenzata dalla presenza di figli e dall'eventuale scelta di uno dei due coniugi di dedicare parte del proprio tempo a curare, crescere ed educare i figli. Mentre di norma in tutti gli altri Paesi Europei a parità di reddito la differenza tra chi ha e chi non ha figli a carico è consistente;

il sistema di tassazione deve essere riformulato sulla base del quoziente familiare; tale sistema permetterebbe, finalmente, di lasciare a disposizione del nucleo familiare una maggiore disponibilità di reddito, ponendo fine alla iniqua penalizzazione a cui è sottoposta dall'attuale sistema fiscale;

si rende urgente e non più procrastinabile un impegno concreto nella tutela sociale della genitorialità e del concepito;

è doveroso garantire il diritto d'ogni persona a formare una famiglia o ad essere inserita in una comunità familiare, sostenere il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle loro funzioni sociali, riconoscere l'altissima rilevanza sociale e personale della maternità e della paternità, sostenere in modo più adeguato la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, promuovere e valorizzare la famiglia come struttura sociale primaria di fondamentale interesse pubblico, attuare le condizioni necessarie affinché nell'ambito della stessa famiglia possa realizzarsi la compresenza di più generazioni, favorendo la permanenza della persona anziana nel nucleo familiare.

investire nelle politiche familiari significa pertanto investire sulla qualità della struttura sociale e, di conseguenza, sul futuro stesso della nostra società;

impegna il Governo:

a far sì che vengano adottate in tempi brevi misure dirette al sostegno della natalità e della famiglia, in particolar modo per i nuclei familiari con persone diversamente abili, al fine di invertire il *trend* demografico negativo che vede l'Italia tra i Paesi Europei e mondiali con il più basso tasso di natalità.

G/949/74/5

MONTANI, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

La 5 Commissione,

Considerata da un lato la necessità e l'urgenza di un intervento anticipato di manovra finanziaria volto a dare una tempestiva risposta alla crisi economica del paese è importante dall'altro attivarsi per realizzare una programmazione strategica nel medio e lungo periodo volta ad una riforma complessiva dell'attuale sistema di stato sociale;

premesso che:

In tema di disabilità una delle problematiche più urgenti alla quale dare soluzione riguarda specificatamente l'ambito della residenzialità di persone disabili rimaste in assenza dei propri familiari e/o in condizione di non autosufficienza, meglio conosciuta con l'espressione «Dopo di Noi»; è necessario intervenire con una programmazione che coinvolga stato, regioni e comuni in grado di fornire risposte alle numerose richieste dei familiari che vivono il problema dell'affidamento dei propri figli a terzi che abbiano le competenze necessarie allo svolgimento dei compiti di cura e di presenza affettiva;

considerato che:

la Legge n. 104/92 e la Legge quadro n. 328/00 hanno introdotto il principio della sussidiarietà permettendo l'integrazione e l'interazione, nel rispetto degli ambiti di ricerca e azione, tra enti istituzionali, amministrazioni locali e terzo settore con l'obiettivo di costruire una progettazione partecipata e una pianificazione strategica per costruire un modello di stato sociale capace di promuovere il benessere e la qualità della vita delle persone disabili.

è di fondamentale importanza sviluppare una rete coordinata di interventi sulle problematiche dell'handicap, al fine di promuovere attività volte all'integrazione e all'inserimento sociale e lavorativo dei disabili;

impegna il Governo;

a promuovere in sede di Conferenza Unificata un piano di programmazione partecipata tra Governo e Regioni finalizzato a porre in essere interventi volti a corrispondere alle diffuse richieste delle famiglie con persone disabili o non autosufficienti.

G/949/75/5

INCOSTANTE

La 5 Commissione,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 37, comma 2, prevede una modifica dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 286/1998, ossia del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, prevedendo la non applicazione del testo unico medesimo ai cittadini comunitari, anche nel caso in cui questo preveda norme più favorevoli;

tale norma rischia di creare un inammissibile paradosso, in base al quale il regime giuridico applicabile ai cittadini comunitari potrebbe essere meno favorevole di quello concesso ai cittadini extra-comunitari, in un settore sensibile e delicato quale quello delle prestazioni sociali e sanitarie, determinando un vero e proprio rovesciamento della ratio sottesa alle numerose direttive comunitarie in materia di riconoscimento di diritti connessi alla cittadinanza europea, tutte volte a ravvicinare il più possibile i diritti connessi alla cittadinanza europea a quelli riconosciuti con l'istituto della cittadinanza nei singoli stati europei;

la norma in esame potrebbe determinare l'inammissibile situazione che cittadini dell'Unione, non titolari presso il paese di origine di diritti a fruire di prestazioni sociali, in particolare sanitarie, possano subire un trattamento meno favorevole di quello di cittadini extra-comunitari, e tale situazione appare particolarmente grave per i cittadini neo-comunitari;

appare in ogni caso discutibile che le norme applicabili ai cittadini comunitari – la cui fonte è ravvisabile nella direttiva 2004/38/CE e nel decreto legislativo di

recepimento, attualmente, peraltro, oggetto di modifica – vengano cambiate in occasione della conversione in legge di un decreto in materia di disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e non attraverso i provvedimenti adottati per il recepimento della direttiva comunitaria e deputati in modo organico e sistematico a disciplinare i diritti dei cittadini comunitari,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima ogni utile provvedimento atto a garantire che i cittadini comunitari non vengano in alcun modo discriminati sul sensibile terreno delle prestazioni sociali e sanitarie, e a valutare, in tale sede, di ripristinare quanto prima una coerenza organica e di sistema rispetto alla normativa interna di recepimento di attuazione della direttiva comunitaria in materia di diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari.

G/949/76/5

CALABRÒ, FLERES

La 5 Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premesso che:

i commi 1, 1-bis, l-ter e 2 dell'articolo 79 del disegno di legge 949 definiscono le risorse destinate al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2009-2011, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

in particolare, il comma 1-bis del suddetto articolo subordina l'accesso al finanziamento integrativo per gli anni 2010-2011 alla stipulazione, entro il 31 ottobre 2008, di un'intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome, individuando specificamente i contenuti delle future intese;

la lettera c) del suddetto comma l-bis prevede l'impegno delle regioni ad adottare, per i casi in cui si profili uno squilibrio di bilancio nel settore sanitario, anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi quelli esenti, a qualsiasi titolo, in base alla vigente normativa;

considerato che:

pur ritenendosi opportuno che le regioni, nei cui ambiti territoriali emerga uno squilibrio di bilancio nel settore sanitario, adottino modalità di gestione attraverso cui si realizzi la partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie anche da parte dei cittadini, al fine di incrementare le entrate e consequenzialmente ridurre il disavanzo, non si ritiene equo, né compatibile con il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione, che a tali forme di partecipazione contribuiscano anche i cittadini attualmente esenti, a qualsiasi titolo;

una scelta in tal senso penalizzerebbe in maniera inaccettabile e del tutto ingiustamente cittadini in situazione di necessità assoluta di ricorso a prestazioni sanitarie e, nel contempo, in grave difficoltà economica tale da essere impossibilitati dal sostenere qualsiasi forma di compartecipazione alle spese;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di precludere, nelle regioni nelle quali sarà imposta la compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, la facoltà dei governi regionali di assoggettare a tale forma di compartecipazione anche i cittadini esenti a qualsiasi titolo in base alla normativa vigente.

G/949/77/5

RIZZI, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

La 5 Commissione,

esaminato l'articolo 61, che prevede l'abolizione definitiva della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

considerato che l'articolo 79, comma 1-bis, lettera c), nella formulazione introdotta dalla Camera dei deputati, ha previsto che con l'intesa Stato-Regioni da stipularsi entro il 31 ottobre 2008 le Regioni si impegnino – in caso di disavanzo – ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, inclusi quelli esenti, prevedendo forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa;

premesso che:

con l'articolo 1, commi 174-175 e 176 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono state introdotte specifiche misure di responsabilizzazione delle regioni ai fini della copertura dei disavanzi sanitari, prevedendo l'applicazione nella misura massima prevista dalla normativa vigente dell'addizionale IRPEF e delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP nelle Regioni in disavanzo che non adottino i provvedimenti necessari;

nella passata legislatura sono state adottate numerose misure atte a fornire un sostegno economico straordinario alle Regioni interessate da maggiori disavanzi sanitari; tra queste, si segnala l'istituzione – con l'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge finanziaria – di un Fondo transitorio destinato a coprire i disavanzi delle Regioni con i peggiori saldi finanziari nel settore sanitario;

in aggiunta al Fondo transitorio, con il decreto legge 20 marzo 2007, n. 23, sono stati stanziati 3 miliardi di euro per una nuova operazione di ripiano dei disavanzi sanitari pregressi maturati nel periodo 2001-2005 dalle Regioni con i peggiori saldi (Abruzzo, Campania, Lazio e Liguria);

l'articolo 2, comma 46 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2008, n. 244) ha stanziato 9.100 milioni di euro, da erogarsi come anticipazioni statali per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari (mutui) e dei debiti commerciali nei confronti dei fornitori nelle Regioni in disavanzo;

a fronte delle straordinarie misure finanziarie sopra indicate, permane in alcune delle Regioni interessate dai più elevati disavanzi sanitari una situazione di grave squilibrio sotto il profilo economico-finanziario;

è necessario che le Regioni interessate da situazioni di grave squilibrio economico finanziario siano responsabilizzate nel procedimento di risanamento della gestione sanitaria;

impegna il Governo

a promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'attuazione dell'impegno di cui all'articolo 79, comma 1-bis, lettera b), prevedendo nella relativa intesa da stipularsi entro il 30 ottobre 2008, a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, l'applicazione automatica, in misura integrale o ridotta, nelle Regioni interessate da maggiori disavanzi sanitari, della quota di partecipazione introdotta all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed abolita dal presente provvedimento, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente.

G7949/78/5

PORETTI, PERDUCA

La 5 Commissione,

in sede di discussione sulla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

considerato che:

un documento del Comitato nazionale di bioetica del 2001 dedicava un capitolo al «dolore nel parto» e al giovamento dell'uso di tecniche di anestesia locale ed epidurale. La decisione se praticarla – vi si legge «deve essere riservata ad ogni singola donna sulla base di un'informazione corretta sui vantaggi, i rischi e le possibilità delle due soluzioni», e ancora «il diritto della partoriente di scegliere un'anestesia efficace dovrebbe essere incluso tra quelli garantiti a titolo gratuito nei livelli essenziali di assistenza»;

in Paesi come Gran Bretagna e Francia le tecniche di anestesia epidurale sono utilizzate dal 70% delle partorienti, dal 90% negli Usa. In Italia gli unici dati risalgono al 2001, grazie all'Istat «Complessivamente il 63,3% delle partorienti non è stato

sottoposto a nessun tipo di anestesia. [..] Soltanto per l'11,2% dei parti spontanei è stata fatta l'anestesia; il 7,2% locale, il 3,7% epidurale»;

nella prospettiva di evitare il dolore, la frequenza dei parti cesarei in Italia è in costante aumento: da una percentuale del 11,2% nel 1980, al 38% del 2007 (con un picco del 45,4% nelle regioni meridionali). Quest'ultimo, oltre ad essere il dato più alto fra i Paesi dell'Unione europea, è 2 volte superiore a quello raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1985 (pari al 15%) ed è in contrasto con le stime che indicano il rischio di mortalità materna per cesareo da 2 a 4 volte superiore rispetto al parto vaginale;

nel corso di una seduta della camera dei Deputati del 3 marzo 2004, il Governo, tramite l'allora sottosegretario alla salute Antonio Guidi, accettò due mozioni per favorire le tecniche analgesiche durante il travaglio (Magnolfi ed altri n. 1-00316 e Castellani ed altri n. 1-00332). Volontà espressa anche con un voto pressoché unanime dei parlamentari (solo 3 contrari e 11 astenuti a fronte di 421 presenti);

nel corso della XV Legislatura, la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera aveva adottato un testo base sul parto, che assorbiva anche un disegno di legge governativo dove si promuoveva il parto senza dolore, con un'adesione unanime dei Gruppi politici, che tuttavia non fu possibile approvare neanche in sede referente a causa del termine anticipato della Legislatura;

in data 23 aprile 2008 è stato presentato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) che stabilisce, all'articolo 37, comma 3, che «Il Servizio sanitario nazionale garantisce le procedure analgesiche nel corso del travaglio e del parto vaginale nelle strutture individuate dalle Regioni e all'interno di appositi programmi volti a diffondere l'utilizzo delle procedure stesse»;

il 23 luglio 2008 il sottosegretario al Welfare Ferruccio Fazio ha dichiarato che il DPCM del 23 aprile è stato ritirato per la «mancanza di copertura finanziaria», e che il Governo intende procedere all'emanazione di un nuovo DPCM per la definizione di nuovi LEA entro la fine dell'estate,

osservato che:

se il DPCM 23 aprile 2008 non sarà ripristinato con il reperimento della copertura finanziaria necessaria, ovvero se i nuovi LEA, così come verranno aggiornati dal DPCM di prossima emanazione da parte del Governo, non dovessero comprendere l'assistenza analgesica per le partorienti nelle operazioni di travaglio e di parto vaginale, continueranno a essere numerose le donne costrette a partorire con dolore loro malgrado, o a ricorrere, anche quando sarebbe evitabile, al parto cesareo, con costi per il SSN ben più elevati rispetto all'espletamento di parti naturali con analgesia epidurale,

impegna il Governo:

a provvedere, con lo stanziamento delle opportune risorse, al ripristino del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2008 e le norme sui livelli essenziali di assistenza sanitaria di cui tratta;

in alternativa, a provvedere al sollecito aggiornamento e implementazione delle prestazioni mediche incluse nei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto di quanto deliberato dal Parlamento sull'applicazione e diffusione delle tecniche analgesiche per il parto indolore, che devono essere incluse tra le prestazioni sanitarie garantite a titolo gratuito.

G/949/79/5

BASSOLI, BOSONE, IGNAZIO MARINO, LEGNINI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

La 5 Commissione,

in sede di esame del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premesso che,

l'articolo 79, comma 1-bis, subordina l'accesso al finanziamento integrativo del Fondo sanitario nazionale, per gli anni 2010 e 2011, alla sottoscrizione, tra Stato, regioni e province autonome, di una nuova intesa da stipulare entro il 31 ottobre 2008;

la nuova intesa deve contemplare, al fine di non dover ricorrere all'attivazione della leva fiscale regionale del contenimento della dinamica dei costi, la riduzione dello

standard dei posti letto, l'impegno delle regioni alla riduzione delle spese di personale anche attraverso misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio, nonché l'attivazione da parte delle regioni di forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, compresi anche i cittadini ora esenti, premesso inoltre che:

il Governo ha revocato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, approvato lo scorso 23 aprile, che estendeva i livelli essenziali di assistenza a nuove prestazioni come la vaccinazione gratuita contro il Papilloma virus, causa del tumore alla cervice uterina, l'anestesia epidurale, la diagnosi neonatale di sordità congenita, il riconoscimento di ulteriori 109 malattie rare, le cure odontoiatriche per gli indigenti, maggiore assistenza per i malati cronici, l'ampliamento di servizi di protesi con l'introduzione di nuovi ausili informatici, una maggiore assistenza ai malati terminali;

il Governo ha giustificato la revoca del decreto adducendo la mancanza della copertura finanziaria per 800 milioni di euro, nello stesso momento in cui taglia in modo drastico i fondi del Servizio sanitario nazionale;

i tagli di queste prestazioni si aggiungono alla drastica riduzione del Fondo sanitario nazionale a partire dall'anno 2010 rendendo preoccupante la situazione delle Regioni;

il Governo ha affermato che alla revoca del DPCM seguirà un nuovo decreto sui LEA finalizzato a garantire, fra le nuove prestazioni a carico del SSN assicurate a livello nazionale, almeno alcune categorie che erano state introdotte, come i comunicatori vocali per i disabili, i farmaci antiretrovirali, e quelli per le malattie rare;

impegna il Governo:

ad attuare una politica nel settore sanitario in cui vi sia certezza, oltre che dei tagli imposti, anche delle risorse che lo Stato deve erogare alle regioni senza imporre a queste ultime una modifica anticipata e precipitosa del Patto per la salute siglato nel settembre 2006 e la cui scadenza è prevista nel 2009;

a valutare le conseguenze fortemente penalizzanti che derivano dalla revoca del decreto sui livelli essenziali di assistenza predisponendo al più presto un nuovo decreto che garantisca l'erogazione gratuita di prestazioni essenziali per la prevenzione della salute, diritto fondamentale del cittadino.

G/949/80/5

BASSOLI, BOSONE, IGNAZIO MARINO, LEGNINI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

La 5 Commissione,

in sede di esame del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premesso che,

il decreto-legge in esame, all'articolo 79, prevede una drastica riduzione delle risorse da destinare alla spesa sanitaria per gli anni 2010 e 2011 rispetto alle risorse stanziare dall'ultima legge finanziaria;

ai fini del contenimento dei costi e per non dover ricorrere all'attivazione della leva fiscale regionale, il decreto-legge prevede che lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulino un'intesa avente ad oggetto la riduzione dello standard dei posti letto, l'impegno delle regioni alla riduzione delle spese di personale anche attraverso misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio, nonché l'attivazione da parte delle regioni di forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, compresi anche i cittadini ora esenti;

fra le prestazioni sanitarie interessate da questi tagli al Servizio sanitario nazionale ci sono le prestazioni di prevenzione, come la vaccinazione gratuita contro il Papilloma virus, causa del tumore alla cervice uterina, inserito nei livelli essenziali di assistenza dal Dpcm approvato lo scorso aprile, revocato dal Governo per la mancanza di copertura finanziaria;

il provvedimento in esame non contiene alcuna misura finalizzata alla prevenzione laddove la politica sanitaria degli ultimi anni ha dato luogo al Programma del Governo «Guadagnare salute» (Dpcm 4 maggio 2007), al Piano nazionale screening 2007-2009, al Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro (DPCM 17 dicembre 2007);

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie per sostenere efficaci politiche di prevenzione nella consapevolezza del ruolo fondamentale svolto dalla prevenzione per la tutela della salute e per il raggiungimento di obiettivi di salute uniformi su tutto il territorio nazionale.

G/949/81/5

BOSONE, BASSOLI, IGNAZIO MARINO, LEGNINI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

La 5 Commissione,

in sede di esame del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premesso che:

all'articolo 41, comma 13 si introducono una serie di modifiche al decreto legislativo n. 66 del 2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, disponendo che al personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale non si applichino i limiti, relativi alla durata massima settimanale dell'orario di lavoro e alla durata minima del riposo giornaliero, eliminando così gli standard minimi di sicurezza validi in tutta Europa e privando questi lavoratori del diritto alla tutela della propria integrità psico-fisica;

la necessità di un maggiore fabbisogno orario per garantire i livelli essenziali di assistenza e l'appropriatezza delle prestazioni deve essere affrontata con una adeguata politica occupazionale e non può ricadere solo sulle spalle di chi già ora svolge con impegno e dedizione le proprie funzioni;

premesso inoltre che:

a tutt'oggi non solo non si è ancora provveduto al rinnovo contrattuale dei medici, ma il decreto-legge in esame prevede la riduzione della consistenza organica del personale in servizio e del conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione collettiva;

queste misure rischiano di colpire, ancora prima della categoria dei medici, gli utenti del Servizio sanitario nazionale risolvendosi, di fatto, in una drastica riduzione, sotto il profilo sia della quantità che della qualità, delle prestazioni rese;

impegna il Governo:

a valutare le conseguenze della disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 41 lesiva della sicurezza dei pazienti e del diritto alla salute degli stessi medici;

a reperire risorse finanziarie sufficienti al rinnovo contrattuale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

G/949/82/5

CURSI, TOMASSINI

La 5 Commissione,

In sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premesso che:

l'inserimento nell'allegato B del decreto-legge in esame, dell'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, non risulta in linea con lo spirito e le finalità dell'articolo 67 comma 2 del decreto-legge in esame, considerata la natura perequativa dello specifico emolumento economico, attribuito ai dipendenti dell'ex ministero della salute per armonizzare il trattamento fondamentale in godimento con quello erogato ai dirigenti sanitari del ministero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di svolgere un monitoraggio sugli effetti applicativi della disposizione al fine di apportare eventuali correttivi alla disciplina segnalata in premessa.

G/949/83/5

CURSI, TOMASSINI

La 5 Commissione,

In sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premesso che:

i medici e i veterinari «precari» del Ministero della salute hanno assolto in questi anni di «precariato» un ruolo importante, fronteggiando situazioni di criticità esistenti presso gli uffici del Ministero della salute, rafforzando gli organici nei periodi delle emergenze sanitarie (BSE, Bioterrorismo, Mucca Pazza, Sars, Influenza Aviaria, emergenza caldo), acquisendo giorno dopo giorno, dove non erano già presenti, conoscenze e titoli tali da consentire di essere sempre in prima linea e affiancando di fatto le professionalità di ruolo presenti all'interno del Dicastero; gli Uffici presidiati dai medici veterinari precari espletano un ruolo di prevenzione, sorveglianza e di tutela della salute che sarà fondamentale anche negli anni a venire;

anche dal punto di vista della consistenza numerica in organico presso il Dipartimento per la sanità pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la sicurezza degli alimenti, il personale medico e veterinario precario ha raggiunto e superato negli anni quello di ruolo fenomeno quest'ultimo più marcato negli uffici periferici del Ministero della salute,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile a risolvere la succitata problematica tenuto conto che il personale interessato ha i contratti in scadenza nei prossimi mesi e che il decreto-legge in esame rende per il momento impraticabile il raggiungimento di una stabilizzazione di questo personale dirigente, composto da circa 200 precari tra medici, veterinari, chimici e farmacisti.

G/949/84/5

VICARI

La 5 Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premesso che:

per erogare l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile, il Ministero del lavoro, della salute e per la solidarietà sociale si avvale dell'opera di medici convenzionati, sia ambulatoriali, sia fiduciari;

per tale personale navigante – in passato assistito dalle casse Marittime «Tirrena» «Adriatica» e «Meridionale» – vige di fatto un particolare sistema assistenziale insostituibile, basato su criteri che tengono conto delle peculiari esigenze degli assistiti in rapporto all'attività svolta ed alla caratteristica itinerante, propria dell'attività stessa;

la peculiarità fondamentale del servizio è la tempestività dell'erogazione dell'assistenza tramite la copertura pressoché totale sul territorio nazionale ed estero;

considerato che:

le prestazioni specialistiche, generiche e di medicina legale, sono erogate negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute da medici specialisti e generici convenzionati, il cui rapporto è regolamentato dalla convenzione approvata con DM 23 luglio 2002, n.206, che prevede i rapporti con i medici convenzionati per il triennio 10 gennaio 1998 – 31 dicembre 2000;

in data 11 dicembre 2006 è stata siglata presso il Ministero della salute la preintesa per il rinnovo dell'Accordo collettivo nazionale per il periodo 10 gennaio 2001 – 31 dicembre 2005; in data 12 gennaio 2007, il Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'attribuzione della necessaria copertura sul capitolo di bilancio 2421 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero;

in data 4 ottobre 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze ha risposto sostenendo che spetta al Ministero della salute provvedere agli oneri derivanti dall'ipotesi di accordo, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio nell'apposito capitolo 2421;

in data 4 marzo 2008, il Ministro della salute ha inviato una nota al Ministero dell'economia e delle finanze con la richiesta di scorporo del capitolo di bilancio 2421, distinguendo le spese di personale, da considerare obbligatorie, da altre spese di funzionamento, in considerazione del fatto che lo stanziamento del capitolo in questione, rientrando tra i capitoli di funzionamento categoria 2 (consumi intermedi), è stato più volte interessato da provvedimenti «tagliaspesa» che non hanno consentito l'erogazione dei compensi al personale convenzionato, fissati in sede di contrattazione collettiva,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a prevedere l'erogazione dei compensi al personale convenzionato, al fine di assicurare una corretta gestione del Servizio di cui in premessa.

G/949/85/5

STIFFONI, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

La 5 Commissione,

premesso che:

l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto il trasferimento del personale di ruolo degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche alla data di entrata in vigore della legge (25 Maggio 1999), nei ruoli del personale ATA e ITP statale con inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei relativi compiti, prevedendo il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della relativa anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto;

il trasferimento del predetto personale sarebbe avvenuto gradualmente, secondo i tempi e le modalità da stabilire con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica e della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale;

con decreto interministeriale 23 luglio 1999 n. 184, che ha disciplinato i termini e le modalità del trasferimento del personale ATA e ITP in questione, è previsto che gli enti locali avrebbero provveduto fino al termine dell'esercizio finanziario 1999, alla retribuzione a all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto e Regioni e Autonomie Locali per il personale di ruolo che passa allo Stato. Con successivi decreti, anche collettivi, dei Provveditorati agli studi, sarebbe stata corrisposta, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° Gennaio 2000 la retribuzione stipendiale in godimento al personale trasferito;

è stata rimessa ad un successivo decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e per la Funzione pubblica la definizione dei criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli enti, previa contrattazione collettiva tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti Scuola ed Enti Locali;

l'accordo 20 Luglio 2000 ha stabilito per il personale degli enti locali transitato nel comparto scuola ai sensi dell'articolo 8 legge 1999 n. 124, l'inquadramento nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali;

il criterio seguito dall'Accordo 20 Luglio 2000 prevede l'attribuzione, per i dipendenti transitati nel ruolo statale, della posizione stipendiale tra quelle indicate nella relativa tabella, di importo pari o inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, costituito dallo stipendio e retribuzione individuale di anzianità e da talune indennità per coloro che ne beneficiassero. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento ed il trattamento annuo considerato, corrisposta *ad personam*, è considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva progressione di carriera;

il predetto «meccanismo di armonizzazione e d'integrazione» del personale in parola seguito dal Ministero competente per la ricostruzione della relativa anzianità non

considera il dato della anzianità di servizio presso l'ente locale, ma soltanto la posizione retributiva maturata;

i criteri di ricostruzione dell'anzianità, determinata dall'articolo 3 dell'Accordo del 23 luglio 1999, violano palesemente i principi sanciti dall'articolo 8 legge 1999 n. 124, che stabilisce, per l'integrazione dei dipendenti degli Enti Locali con il personale ATA e ITP statale, una continuità di rapporto in termini di attribuzioni delle funzioni, profili e qualifiche, sede di lavoro ed anzianità;

il sistema relativo all'allineamento stipendiale, introdotto per rimuovere gli aspetti sperequativi conseguenti al riconoscimento delle anzianità pregresse, non tiene conto della specifica e diversa previsione normativa, che riconosce, ai fini giuridici ed economici, la anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza;

considerato che:

il Parlamento ha approvato la legge n. 124 del 1999 allo scopo di risolvere la «annosa questione» della duplicità di gestione del personale scolastico amministrativo, tecnico ed ausiliario, e che la XI Commissione Lavoro aveva previsto, in coerenza con la formulazione definitiva dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 «il riconoscimento integrale della anzianità di servizio maturata presso l'ente locale, ai fini economici e giuridici»;

tale previsione della citata Commissione parlamentare risulta peraltro rispettosa del principio, consacrato in un'altra disposizione, l'articolo 45, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui «Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale»;

il citato sistema applicato nei confronti del personale in parola è coerente con l'automaticità del trasferimento, in una mobilità imposta per legge, con l'impossibilità per i dipendenti di optare per la permanenza nell'Ente di appartenenza, consentita soltanto per profili e qualifiche che non trovano corrispondenza nel ruolo del personale ATA e ITP statale;

il mantenimento della pregressa anzianità costituisce, quindi, una garanzia sancita dal legislatore, nella regolamentazione del transito dei dipendenti ATA e ITP nel ruolo statale, e rappresenta un principio vincolante al quale avrebbe dovuto conformarsi la fase attuativa del processo di definizione del trattamento del personale, affidata al decreto ministeriale 1999 n. 184 ed alla contrattazione collettiva presso l'ARAN;

il mancato riconoscimento del servizio prestato non solo si pone in violazione della richiamata disposizione di legge, ma non si giustifica neppure in base ad una diversità della posizione funzionale di provenienza oppure del contenuto a livello di professionalità del personale;

in base all'articolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in sede di rinnovo del contratto del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009, «dovrà essere esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124»,

impegna il Governo:

a dare un'interpretazione più consona del contenuto dell'articolo 8 comma 2 della legge n. 124 del 1999, che attribuisce rilievo all'anzianità pregressa del Personale del Comparto Scuola in parola, in maniera piena e ad ogni effetto, sia giuridico che economico;

a riconoscere, anche alla luce di numerose Sentenze, tra cui quelle della Corte di Cassazione pronunciate rispettivamente in data 15 marzo 2005 e 25 gennaio 2005 (n. 3224), l'illegittimità degli atti normativi secondari e l'Accordo sindacale da cui il decreto ministeriale n. 184, del 1999, ha derivato il contenuto, poiché al potere di determinare successivamente le modalità di trasferimento del nuovo Personale non si accompagnava anche quello di eludere, in violazione d'una normativa di rango primario, l'integrale riconoscimento al personale ATA (Ausiliari tecnici ed amministrativi), nonché agli ITP (Insegnanti Tecnico-Pratici) di un diritto, concretamente attribuito invece solo in parte;

a sollecitare la competente Direzione generale del Ministero ad avviare un'apposita indagine conoscitiva, per il tramite delle istituzioni scolastiche, al fine di quantificare i servizi prestati dal Personale interessato nelle istituzioni scolastiche statali sino al 31 dicembre 1999; ciò in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 147, della legge finanziaria 2008, al fine di valutare congiuntamente con il Ministero

dell'Economia e delle Finanze, eventuali indicazioni da dare al comitato di settore, in vista del prossimo rinnovo contrattuale.

G/949/86/5

ADERENTI, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

La 5 Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

osservate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 83;

considerato che l'obiettivo della lotta all'evasione fiscale è pienamente condiviso e deve essere perseguito strenuamente;

considerato che la lotta all'evasione fiscale passa necessariamente dall'emersione del lavoro nero e che ogni anno migliaia di studenti si rivolgono, al di fuori dell'attività scolastica, ad insegnanti per avere lezioni individuali di sostegno;

considerato che tale attività sfugge necessariamente all'imposizione fiscale, generando minori entrate alle casse dello Stato imponenti e difficilmente quantificabili;

valutato che per far emergere questa base imponibile potrebbe essere utile consentire la detrazione dei costi relativi alle lezioni individuali allo studente o alla famiglia dello studente, a fronte di una giustificazione documentale del costo sostenuto;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre, tra le spese detraibili ai fini dell'imposta sul reddito, i costi sostenuti e documentati per le lezioni individuali degli studenti, anche al fine di facilitare l'emersione delle prestazioni in nero degli insegnanti al di fuori dell'attività scolastica.

G/949/87/5

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

La 5 Commissione,

premesso che:

in materia di scuola e formazione la Provincia autonoma di Bolzano non ha competenza legislativa esclusiva, ma solo concorrente. Essa, quindi, deve attenersi alle relative leggi dello Stato;

ciò significa che non vi è autonomia nell'istruzione, che dovrebbe essere piena e imprescindibile;

si constata, pertanto, continuamente che le leggi dello Stato, alle quali l'Alto Adige deve attenersi, limitano di fatto l'autonomia in materia di scuola e formazione. Tale limitazione ha influenza negativa anche nell'organizzazione didattica, la cui peculiarità dei contenuti, dei programmi, dei piani di studio e degli esami molto spesso non trova congruenze nella legge nazionale,

impegna il Governo:

a tener conto, nel varare i provvedimenti di propria competenza, delle particolari esigenze della provincia autonoma di Bolzano e, pertanto, ad attribuire maggiore autogoverno in materia di scuola e formazione.

G/949/88/5

GIAMBRONE, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, DE TONI

La 5 Commissione,

premesso che:

i previsti tagli alle risorse e il programma di razionalizzazione proposto dal governo, rischiano di mettere in serio pericolo la tenuta dell'intero sistema scolastico pubblico italiano, e questo anche se l'Italia è tra i Paesi europei che investono di meno nella scuola (neanche il 2 per cento del Pil);

le norme previste riducono pesantemente gli organici, attraverso un taglio di cattedre, ausiliari, tecnici e amministrativi, la riduzione delle ore di lezione, la riduzione del tempo pieno, e soprattutto la riduzione e sostegno all'*handicap*;

tutto questo con la probabile conseguente diminuzione delle sedi scolastiche;

a pagarne maggiormente le conseguenze rischiano di essere le categorie più deboli della popolazione, quali i ragazzi con disabilità, in quanto al significativo taglio al compatto scuola contribuisce un ridimensionamento degli insegnanti di sostegno;

l'azione di sostegno rappresenta il principale concreto intervento che consente una reale inclusione scolastica, e un ridimensionamento degli insegnanti di sostegno

(attualmente circa 88 mila), comporta ricadute insostenibili sul diritto allo studio delle persone con disabilità;

le famiglie con minori disabili rischiano così di essere lasciate sole, mentre è invece fondamentale che lo Stato le sostenga nel lungo percorso educativo e formativo dei figli nella scuola;

impegna il Governo:

a rafforzare le politiche scolastiche per l'inclusione degli alunni disabili, e ad assumere tutte le iniziative necessarie per incrementare, fin dalla prossima legge finanziaria, le risorse per il diritto allo studio con particolare riguardo ai diversamente abili, anche attraverso il reclutamento di insegnanti di sostegno e delle figure professionali a supporto degli stessi.

G/949/89/5

OLIVA, PISTORIO

La 5 Commissione,

premesso che:

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una nota del 4 giugno 2008, ha annunciato un taglio per la Regione Sicilia di 2.251 unità, riguardante il corpo docente, il personale amministrativo tecnico e il personale amministrativo; di questi 794 unità avverranno a partire dal mese di luglio 2008;

il Presidente della Regione Sicilia, onorevole Raffaele Lombardo, ha espresso forte preoccupazione per i nuovi tagli all'organico dei docenti previsti dal Ministero della pubblica istruzione che rischiano di mettere in ginocchio l'intero sistema scolastico della Sicilia;

le esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica hanno determinato un eccessivo taglio di cattedre nell'ultimo biennio con conseguenze sicuramente svantaggiose per la scuola siciliana, infatti la diminuzione della popolazione scolastica non giustifica i tagli operati dal Ministero; nell'anno scolastico 2006-2007 gli alunni siciliani sono stati 826.999, le classi 40.000, con un decremento rispetto all'anno scolastico precedente di 10.780 alunni, e con un taglio del personale di 341 unità;

nell'anno scolastico 2007-2008 gli alunni sono stati 819.072, le classi 39.935, registrando un decremento di alunni pari a circa 7.900 alunni e un taglio di 1.405 unità di personale docente e amministrativo;

per il 2008-2009 a fronte di 810.352 alunni e 39.263 classi, con un decremento quindi di circa 39.200 alunni, il taglio di personale docente e amministrativo è pari 2.521 unità;

la Regione siciliana, da un lato non ha competenze sugli organici della scuola, dall'altro ha la responsabilità della razionalizzazione della rete scolastica, ma questa non può prescindere dalle dotazioni organiche del personale,

impegna il Governo:

ad aprire un confronto immediato con la Regione Sicilia per verificare la congruità dei tagli proposti ed eventualmente rielaborare una proposta condivisa che permetta alla Regione di operare una razionalizzazione della rete scolastica che non metta in ginocchio l'intero sistema scolastico evitando che si creino ulteriori svantaggi che amplificherebbero il gap formativo già esistente con altre regioni in particolare quelle del Nord.

G/949/90/5

RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

La 5 Commissione,

vista la legge n. 59 del 1997 e in particolare l'articolo 21 relativo al conferimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche;

visto il decreto legislativo n. 59 del 1998 recepito nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001 con cui è stata conferita la Dirigenza Scolastica al personale direttivo della scuola;

vista l'istituzione dell'autonoma area contrattuale della Dirigenza Scolastica ricompresa nell'Area V ai sensi del Contratto Collettivo nazionale Quadro (CCNQ) del 9 agosto 2000 modificativo del CCNQ 25 novembre 1998, come rinnovata nell'Accordo Quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della Dirigenza sottoscritto il 23 settembre 2004;

considerato che già nell'emanare il primo Atto di indirizzo del 22 dicembre del 2000 all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale (Aran) per il finanziamento del Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) d'ingresso, 2000-2001, veniva utilizzato un primo non sufficiente stanziamento finalizzato al riallineamento retributivo della Dirigenza scolastica alle altre Dirigenze;

considerato, inoltre, che allo stesso fine, con apposita integrazione emanata il 30 aprile 2001 del predetto Atto di indirizzo all'Aran, il Governo allora in carica affermava «l'Aran dovrà tener conto che tali risorse, comportanti il riconoscimento di un consistente avvicinamento all'equiparazione della retribuzione dei Dirigenti dello stato, non consentono di realizzare l'obiettivo finale del completo riallineamento retributivo alla dirigenza pubblica di seconda fascia, obiettivo che sarà perseguibile nel prossimo contratto collettivo in relazione alle risorse che saranno rese disponibili dalla manovra finanziaria»;

considerato ancora che con un terzo atto di indirizzo all'Aran, emanato l'8 gennaio 2002, sempre riguardante il primo Contratto Collettivo della Dirigenza Scolastica 2000-2001, il nuovo Governo in carica, stanziando ulteriori insufficienti risorse riconosceva comunque che tale stanziamento faceva parte di un processo di «armonizzazione della struttura retributiva di tali dirigenti con quella dei dirigenti delle amministrazioni dello stato», con ciò attestando che l'equiparazione non veniva comunque raggiunta;

visto infine l'atto di indirizzo all'Aran relativo al secondo Contratto Collettivo dell'Area V della Dirigenza Scolastica per il quadriennio 2002-2005 del 6 maggio 2005, con cui non sono state stanziare risorse al fine di perseguire l'equiparazione retributiva costringendo le organizzazioni sindacali a firmare il 1° aprile 2006 un Contratto privo di questo importante obiettivo;

considerato che la valorizzazione del personale dirigente della scuola ha valore strategico nell'ambito del più generale processo di sviluppo e rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

impegna il Governo:

a dare seguito alle intenzioni istituzionalmente espresse, nei sei anni trascorsi dall'acquisizione della dirigenza, in particolare nell'emanazione degli atti di indirizzo citati, al fine di realizzare, con appositi stanziamenti, il completo riallineamento retributivo dei Dirigenti Scolastici ai Dirigenti pubblici di seconda fascia, obiettivo da rendere perseguibile nel prossimo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2006-2009 dell'Area V della Dirigenza Scolastica in relazione alle risorse che saranno rese disponibili dalla manovra finanziaria.

G/949/91/5

PARDI, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA, RUSSO

La 5 Commissione,

premesso che,

la competitività del nostro Paese si fonda oggi più che mai sulla sua capacità di innovazione e progresso scientifico e tecnologico, viviamo l'epoca della tecnologia e sappiamo che nuovi orizzonti si stanno continuando ad aprire ai progressi scientifici, in questo contesto appare fondamentale investire soprattutto con interventi mirati sulla ricerca scientifica;

da oramai diversi anni il nostro paese ha sviluppato una tendenza oramai cronica a sacrificare la ricerca tecnologica e scientifica, sono sempre di meno le risorse destinate a tale scopo;

parallelamente l'ambito di sviluppo principale della ricerca cioè l'Università ha visto più volte modificati i propri assetti costitutivi ed organizzativi, in una sorta di continua riforma che ne ha reso confusi i confini e ne ha indebolito l'organizzazione;

particolarmente critico si è rivelato il rapporto tra le università private e quelle pubbliche, si è radicalizzato una sorta di scontro ideologico in le due opportunità, quando, invece, si sarebbe dovuto lavorare per potere integrare le sinergie tra queste due dimensioni;

il decreto n. 112 interviene ancora sulla materia da un parte disponendo la possibilità per le università di trasformarsi in fondazioni dall'altro all'articolo 60 riducendo le missioni di spesa per il ministero dell'università;

siamo di fronte ad una situazione nella quale il quadro generale dell'organizzazione delle università italiane risulta confuso e di difficile comprensione;

l'università deve invece rappresentare un'area strategica fondamentale su cui costruire le basi del rilancio del sistema-italia, è dalla connessione funzionale tra università e mondo del lavoro che si può creare un volano virtuoso per il nostro paese, per creare sviluppo e rilanciare produzione e consumi;

in una fase che si preannuncia difficile, lo stesso Ministro delle finanze in quest'Aula ha richiamato l'imminenza di una prossima crisi economica, proprio l'investimento sul capitale umano sulle capacità delle nuove generazioni può rappresentare lo strumento per sostenere lo sviluppo del Paese;

è fondamentale però proseguire con decisione sulla strada della eliminazione progressiva di sprechi ed inefficienze anche con riguardo a settori come quello delle Università;

proprio in settori strategici come quello universitario vanno focalizzate le risorse, concernenti gli sforzi, evitando qualsiasi forma di spreco, bisogna affinare i criteri di selezione, puntando alla effettiva valorizzazione del merito;

è necessario procedere alla razionalizzazione delle risorse senza affermare criteri che non tengono nel debito conto differenze e meriti;

impegna il Governo:

a procedere alla individuazione dei criteri necessari per una verifica puntuale ed ad una differenziazione sostanziale tra i vari atenei ed università, individuando principi attraverso cui selezionare le università virtuose, anche in relazione alle risorse economiche utilizzate, al numero di laureati, alla durata media del corso di studio per singolo studente, alla media dell'abbandono scolastico, alle ricerche ed agli studi condotti nelle proprie strutture, in modo da modulare i tagli previsti secondo principi chiari e riferibili a criteri meritocratici.

G/949/92/5

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, SOLIANI, CERUTI, ADAMO

La 5 Commissione,

premesso che,

la riduzione, su un arco quinquennale, del Fondo di finanziamento ordinario prevista dal decreto-legge in esame rischia di avere pesanti conseguenze per la gestione del sistema universitario e per ogni sua prospettiva di sviluppo;

lo stesso Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel corso dell'iter parlamentare di conversione del decreto-legge, ha affermato la necessità di consentire una più ponderata valutazione delle criticità emerse ed una possibile correzione migliorativa degli interventi;

è un dato acquisito il riconoscimento della condizione di oggettivo sottofinanziamento del sistema universitario italiano rispetto agli standard internazionali;

i cambiamenti auspicati devono portare ad un nuovo sistema di governance, ad un'autonomia responsabile basata sulla valutazione e sulla valorizzazione del merito ed al potenziamento delle eccellenze al fine di migliorare la qualità dell'intero sistema su tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire, sin dalla prossima legge finanziaria, risorse economiche da destinare alle università pubbliche nella forma di incentivi selettivi premiali della qualità dei risultati ottenuti nella didattica e nella ricerca, riservati a quelle università che, nella loro autonomia statutaria, abbiano adottato forme di governo interno che rendano più efficiente ed efficace la gestione dell'ateneo, garantendo, in particolare, una chiara identificazione e differenziazione dei compiti e delle responsabilità dei differenti organi di governo: rettore, consiglio di amministrazione, senato accademico.

G/949/93/5

BONFRISCO

La 5 Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premesso che:

l'articolo 66, comma 13, del decreto legge n. 112 del 2008 dispone per il triennio di riferimento della manovra, un limite al turo over per ciascun anno pari al 20% delle cessazioni verificatisi l'anno precedente;

considerato che:

la norma che consente di assumere, per ciascun anno solo il 20 per cento delle unità cessate l'anno precedente escluderebbe ogni possibilità di procedere ad assunzioni per quelle istituzioni che, per il loro particolare carattere di Scuole a Statuto speciale, operano con numeri molto ridotti di personale docente;

per tali Istituzioni, proprio la presenza di un numero di unità in servizio molto ridotto fa sì che solo in rari casi avverrà che in un anno cessi dal servizio più di una unità, e non è immaginabile che avvenga mai la cessazione di cinque unità in un solo anno, condizione necessaria per l'assunzione di una nuova unità;

non costituirebbe rimedio a tale situazione la possibilità di prendere in considerazione non le sole cessazioni riferite all'anno precedente bensì quelle riferite ad un arco temporale più ampio atteso che per istituzioni con poche decine di docenti in organico, o addirittura con meno di 20 docenti, poter assumere una unità solo dopo la cessazione di cinque unità significherebbe poter assumere solo dopo aver ridotto il proprio organico docente di oltre il 25 per cento (e in alcuni casi di istituzioni con meno di 10 unità anche di oltre il 50 per cento);

una simile situazione comporterebbe l'evidente impossibilità di continuare a svolgere regolarmente le proprie attività appunto in quanto si tratta di istituzioni con numeri molto ridotti di personale docente in organico,

atteso altresì che il maggior onere derivante da questo emendamento sarebbe comunque di consistenza assolutamente esigua e comunque molto facilmente riassorbibile operando sulle grandi Istituzioni universitarie verso le quali sono dirette la stragrande maggioranza delle risorse destinate all'Università;

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di attuazione delle norme di cui all'articolo 66, comma 13 del decreto legge n. 112 del 2008, l'esclusione delle istituzioni di cui all'articolo 1 punto d), del decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2008, nonché dell'istituzione di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'8 luglio 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2.8.2005 e dell'istituzione di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 18 novembre 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1.12.2005 purché alla data di entrata in vigore del presente provvedimento siano dotate di un proprio organico di personale docente, e questo sia inferiore a 20 unità, provvedendo a compensare gli effetti finanziari operando sulle rimanenti Istituzioni.

G/949/94/5

MUSSO

La 5 Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premesso che:

negli anni recenti il settore della formazione e ricerca universitaria ha registrato un significativo calo delle risorse pubbliche ed un fortissimo rallentamento del reclutamento, di fatto bloccato negli ultimi due anni;

un sempre maggiore impegno per incrementare la qualità dell'alta formazione e della ricerca è indispensabile all'Italia se vuole aumentare la propria competitività, in linea con la strategia di crescita e occupazione stabilita dal Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000 (e ribadita dal Consiglio Europeo di Bruxelles del giugno 2005) che ha definito l'obiettivo strategico di «diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, per realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale»;

considerato che:

ai fini di rispettare l'obiettivo-vincolo del raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2011, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 dispone all'art. 66 comma 13, per il triennio 2009-2011, un limite al tum over nel comparto dell'Università e della ricerca pari

al 20%, e pari al 50% per il 2012; riduce il fondo di finanziamento ordinario per le università di 988 milioni per l'insieme degli anni 2009-2012 e di 455 milioni a decorrere dal 2013; dispone all'art. 69, comma 1 che per i professori e ricercatori universitari, oltre ad altre categorie, la maturazione dell'aumento di stipendio sia differita una tantum per un periodo di dodici mesi;

l'insieme dei provvedimenti menzionati determina una molto significativa riduzione delle risorse pubbliche a disposizione del comparto dell'Università e della ricerca, stimata in 4 miliardi 102 milioni di euro nei soli anni 2009-2013;

i provvedimenti stessi, affidandosi a meri automatismi, non introducono – né, d'altra parte, si prefiggono tale scopo – alcun meccanismo di premio/incentivo riferibile all'efficienza gestionale né tanto meno alla qualità della didattica e della ricerca nelle Università;

il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2009-2013 si prefigge di «promuovere i criteri di meritocrazia, premialità e trasparenza» nella riorganizzazione complessiva della pubblica amministrazione, prevedendo «nuove regole di valutazione dell'operato del personale delle amministrazioni pubbliche»;

impegna il Governo:

a individuare quanto prima meccanismi di ripartizione delle risorse destinate all'Università atti a premiare e incentivare l'incremento della qualità della formazione e della ricerca, basati:

su procedure di valutazione indipendenti e rispondenti a standard internazionali; sulla riforma del reclutamento del personale docente e ricercatore, secondo procedure concorsuali consolidate a livello internazionale e con il ricorso sistematico a commissioni di concorso internazionali;

sull'effettiva autonomia degli atenei, eventualmente connessa all'abolizione del valore legale del titolo di studio;

su una più marcata distinzione fra percorsi didattici per la formazione professionale e per la formazione scientifica;

a ripristinare gradualmente, a questi fini, e in relazione al raggiungimento di tali obiettivi, livelli di impiego delle risorse pubbliche nel comparto almeno pari a quelle anteriori all'approvazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

G/949/95/5

BONFRISCO

La 5 Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premesso che:

l'articolo 16 del decreto-legge prevede che le università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato;

il comma 5 del predetto articolo stabilisce che i trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a prevedere che lo stesso regime fiscale si applichi alle Fondazioni Universitarie costituite ai fini e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, al fine di evitare disparità di trattamento fra le fondazioni universitarie già esistenti e quelle cui fa riferimento l'articolo 16 menzionato.

G/949/96/5

SACCOMANNO

La 5 Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premesso che:

la manovra finanziaria dispone riduzioni progressive del fondo per il finanziamento ordinario delle università di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 147 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

il settore universitario riveste un'importanza strategica per il Paese e che l'alta formazione e l'attività di ricerca scientifica che si svolgono sono alla base della crescita della competitività;

il sistema universitario necessita di un adeguato sostegno finanziario per la formazione delle nuove generazioni, le quali devono essere preparate ad affrontare il confronto a livello internazionale;

gli interventi finanziari nel campo dell'istruzione e della formazione costituiscono spese di investimento per i processi di crescita e modernizzazione ed un volano per l'economia;

non possono essere disattesi gli impegni assunti a livello internazionale al fine di garantire elevati livelli di qualità della formazione ed il costante progresso della conoscenza, mediante la ricerca scientifica e l'innovazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riassegnare al sistema universitario le risorse finanziarie ridotte con il decreto in esame, compatibilmente con le condizioni della finanza pubblica, con i prossimi provvedimenti legislativi in tema di finanza pubblica, al fine di migliorare e rilanciare la funzionalità didattica e scientifica degli atenei.

G/949/97/5

GERMONTANI

La 5 Commissione,

Premesso che:

l'art. 7 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, reca disposizioni in merito alla «Strategia energetica nazionale e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO₂»;

in particolare il comma 1, lettera d), del succitato D.L. 112/2008, d) fissa tra gli obiettivi quello di realizzare nel territorio nazionale impianti di produzione di energia nucleare;

il DPEF per gli anni 2009-2013 tra gli interventi per lo sviluppo prevede una forte azione mirata alla «produzione di energia nucleare, attraverso definizione delle tipologie di impianti, procedure autorizzative, criteri di localizzazione dei siti nucleari» e inoltre prevede «fondi per l'innovazione, destinati alla realizzazione di iniziative produttive ad elevato contenuto di innovazione, attraverso la costituzione di appositi fondi di investimento»;

è importante tenere conto del fatto che l'economia italiana potrà svilupparsi nel contesto globale soltanto con una forte base di tecnologia avanzata con un forte recupero della ricerca scientifica e del nucleare;

si è creata in Italia la possibilità concreta e unica di combinare lo sviluppo di un nuovo materiale avanzato, per la conduzione di grandi correnti, come quelli di reattori innovativi basati sulla fusione nucleare;

il programma Ignitor ha suscitato grande interesse a livello internazionale, soprattutto per il suo obiettivo scientifico, per gli sviluppi di tecnologie avanzate che ha stimolato, e per le sue dimensioni e costi molto ridotti;

il progetto è stato sviluppato attraverso un'intensa collaborazione di università, e di gruppi di ricerca e industriali italiani;

per la fusione nucleare è stato completato il progetto di dettaglio e la costruzione dei prototipi di tutti i componenti principali del programma Ignitor, capace di raggiungere per la prima volta nella storia dell'uomo le condizioni di accensione di un gas di «idrogeno pesante» attraverso reazioni nucleari cosiddette di fusione;

il nuovo materiale, basato su una polvere di magnesio e boro, si adatta idealmente ai requisiti del programma Ignitor e a quelli di futuri reattori a fusione;

è stata iniziata la progettazione delle due più grandi bobine per Ignitor che permetterà all'Italia di partecipare ad uno sviluppo fortemente innovativo della fusione nucleare e di affinare tecnologie per magneti avanzati che trovano una vasta gamma di applicazioni, da quelle mediche a quelle spaziali.

impegna il Governo:

a comprendere Ignitor tra i soggetti beneficiari dei fondi per l'innovazione indicati dal sopra citato DPEF;

a dar corso alla installazione di Ignitor in strutture di centrali nucleari esistenti, dimesse e non impiegate la cui posizione geografica e l'allacciamento robusto alla rete elettrica nazionale di potenza, in base agli studi condotti, dimostrano essere la collocazione più economica ed efficiente.

G/949/98/5

BALDASSARRI

La 5 Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 949 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,

premesso che:

l'articolo 70 del provvedimento in esame prevede la cancellazione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dei trattamenti economici aggiuntivi per le infermità dipendenti da causa di servizio ascritte ad una delle categorie della tabella A annessa al D.P.R. 834/81. In origine la previsione del decreto-legge riguardava tutti i dipendenti pubblici mentre a seguito delle modificazioni approvate alla Camera dei deputati, questo articolo non si applica al comparto sicurezza e difesa;

l'articolo 71 del provvedimento in esame prevede disposizioni inerenti le assenze per malattia e per permesso retribuito, riguardanti, tra le altre, decurtazioni retributive da operare in caso di malattia di dipendenti pubblici e nuove tipologie di fasce orarie di reperibilità del lavoratore pubblico ammalato. In origine la previsione del decreto-legge riguardava tutti i dipendenti pubblici mentre a seguito delle modificazioni approvate alla Camera dei deputati, queste disposizioni non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative e di addestramento;

i Vigili del Fuoco, seppure possa sembrare strano, ai sensi delle vigenti norme non rientrano nel comparto sicurezza e pertanto anche in questo caso subiscono un ulteriore trattamento ingiusto e vessatorio che li vede esclusi dalle deroghe giustamente riconosciute ai comparti sicurezza e difesa in ragione della peculiarità del servizio svolto;

già a livello retributivo i Vigili del Fuoco subiscono un ingiusto peggiore trattamento economico, quantificabile in circa 300 euro mensili in meno rispetto agli altri Corpi dello Stato del Comparto Sicurezza e nonostante le tante promesse il problema non è stato mai sanato;

analoghe valutazioni debbono essere fatte anche in merito al deteriorato trattamento che i Vigili del Fuoco subiscono anche dal punto di vista pensionistico, in quanto non fanno parte del comparto sicurezza e non beneficiano della maggiorazione contributiva di un anno ogni cinque dei servizi operativi prestati di cui all'art. 5 del D.Lgs 165/97, come anche non usufruiscono della maggiorazione della base pensionabile prevista dall'articolo 4 del D.Lgs 165/97;

costituisce ulteriore dimostrazione di come i Vigili del Fuoco siano bistrattati dai Governi e di come paghino il fatto di non essere ricompresi nel comparto sicurezza, il fatto che a fronte dell'abolizione dell'indennità di missione operata per tutti i dipendenti pubblici attraverso la legge finanziaria 2006, la stessa fu successivamente riattribuita al solo personale dei Comparti Sicurezza e Difesa, tralasciando il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sebbene anch'esso istituzionalmente preposto a missioni operative su tutto il territorio nazionale;

non si comprende per quale motivazione i Vigili del Fuoco debbano ricevere un trattamento penalizzante rispetto agli altri Corpi dello Stato sebbene, al pari delle Forze di Polizia, rivestano anche compiti e funzioni di Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria (art. 6 comma 2 D.Lgs 139/06), di Polizia Amministrativa (art. 19 D.Lgs 139/06) e di Agenti di Pubblica Sicurezza (art. 8 comma 1 Legge 1570/41 come confermata in vigore dall'art. 35 comma 1 lettera d) del D.Lgs 139/06);

è singolare come i Vigili del Fuoco siano assimilati al Comparto Sicurezza quando si tratta di doveri, mentre ogni qual volta che vi sia un'occasione di riconoscenza dell'opera svolta al pari degli altri Corpi, questo gli sia sistematicamente negata da chi decide;

occorre comunque effettuare una distinzione tra gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, avendo questo Corpo al suo interno, a differenza ad esempio della Polizia di Stato, dipendenti inquadrati come personale amministrativo, privi delle attribuzioni di polizia e non impiegati nel soccorso pubblico, che certamente non possono trovare comunanza ai Comparti Sicurezza e Difesa, mentre il restante personale operativo, cioè i Vigili del Fuoco, per caratteristiche ordinamentali e per attribuzioni specifiche hanno invece pieno titolo ad un trattamento analogo a quello degli altri Corpi dello Stato che può essere riconosciuto inserendoli nello stesso comparto;

quanto da anni accade sotto il profilo normativo-retributivo-pensionistico ai Vigili del Fuoco, ed in questo provvedimento all'esame viene purtroppo ulteriormente evidenziato, è immotivato ed è un affronto dello Stato che contrasta con l'abnegazione e lo spirito di sacrificio che contraddistingue da sempre gli stessi pompieri i quali, giova ricordarlo, non a caso sono l'istituzione che gode della più alta ed incontrastata stima e fiducia degli italiani e per i quali si deve ormai prevedere uno sganciamento dal pubblico impiego ed il riconoscimento di una specificità e peculiarità del servizio svolto;

impegna il Governo:

ad attuare i provvedimenti necessari affinché anche agli appartenenti al personale operativo e permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia riconosciuto lo stesso trattamento riservato nel provvedimento in esame agli altri Corpi dei Comparti Sicurezza e Difesa, con particolare riferimento agli articoli 70 (Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio) e 71 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni);

ad attuare i provvedimenti necessari affinché anche agli appartenenti al personale operativo e permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia riconosciuta per legge l'indennità di trasferta, nelle stesse modalità e proporzioni riconosciute agli altri Corpi dei Comparti Sicurezza e Difesa;

ad attuare i provvedimenti necessari affinché agli appartenenti al personale operativo e permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come anche agli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa, sia riconosciuta una specificità e peculiarità delle funzioni svolte e del servizio lavorativo che determini lo sganciamento dal pubblico impiego e lo svincolo dal tetto dell'inflazione programmata nella determinazione dei rinnovi contrattuali;

ad attuare i provvedimenti necessari per iniziare un percorso, anche graduale, che porti a sanare ogni disparità sotto il profilo retributivo e pensionistico tra il personale operativo e permanente dei Vigili del Fuoco e gli appartenenti agli altri Corpi dello Stato;

a valutare l'ipotesi di inserire il personale operativo e permanente dei Vigili del Fuoco nel Comparto Sicurezza una volta per tutte, così da porre fine a tutte queste disparità di trattamento con gli altri Corpi dello Stato.

G/949/99/5

OLIVA, PISTORIO

La 5 Commissione,

premesso che:

l'articolo 66 del provvedimento reca disposizioni inerenti alle assunzioni ed alla stabilizzazione di personale precario di alcune pubbliche amministrazioni (tra cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco), volte a contenere ulteriormente il *turn-over*;

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha una dotazione organica teorica di 34.661 unità, di cui, 29.838 nell'area operativa e tecnica, 821 nell'area direttiva e della dirigenza, 4.002 nell'area amministrativa ed informatica;

nel corso degli ultimi anni i potenziamenti della dotazione organica non hanno coperto, se non in misura residuale, gli avvenuti pensionamenti, tanto è vero che, allo stato attuale, ovvero esaurite le disponibilità dei potenziamenti succitati, permane una carenza strutturale di circa 700 unità;

per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio in relazioni ai molteplici compiti istituzionali del Corpo in materia di soccorso tecnico urgente alla popolazione e di protezione civile, si rende necessario in via transitoria potenziare gli organici assumendo gli idonei di concorsi pubblici già espletati;

a tale esigenza ha prontamente risposto il Governo che, nel corso del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2008, su proposta del Ministro dell'interno, ha autorizzato l'assunzione di 802 unità operata attraverso la stabilizzazione di volontari, cui è seguita

la pronta richiesta alle direzioni regionali dei vigili del fuoco dei nominativi degli idonei alla stabilizzazione;

a seguito dell'ultima proroga prevista dall'articolo 24-*bis* della legge 28 febbraio 2008, n. 31, è attualmente aperta e valida ai fini delle assunzioni la graduatoria dei 1.000 candidati risultati idonei nel concorso indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, per 184 posti nel profilo professionale di vigile permanente nel CNVVF, che attendono fino al 31 dicembre di quest'anno di poter essere assunti;

l'impegno economico sostenuto dallo Stato per l'espletamento del suddetto concorso pubblico non ha poi portato, a distanza di dieci anni, all'assunzione degli idonei;

come si evince, oltre che dalle linee programmatiche, anche dal tenore dei propri provvedimenti, il ministro della funzione pubblica ha ribadito la necessità di accedere ai profili del pubblico impiego attraverso il ricorso alle procedure concorsuali;

è inoltre in *itinere* la prova motoria della procedura di stabilizzazione del personale precario nel CNVVF che determinerà l'assunzione di circa 1.200 unità permanenti entro i prossimi mesi ed inoltre sembra essere in *itinere* la pubblicazione di un bando di concorso pubblico per l'assunzione di circa 800 unità nel Corpo;

sul totale delle assunzioni da effettuarsi nel solo 2008, 1.135 saranno riservate al personale «precario» dei VVF, solo 52 proverranno dalla suddetta graduatoria dei 184 posti (meno del 4 per cento), 52 dalla graduatoria per ex VVA del 2005, 52 dalla graduatoria VVA del 2006, 60 da idonei volontari in ferma breve;

tale criterio di assunzione, nell'attingere da una sola graduatoria con una percentuale superiore a quella prevista dalla normativa vigente viola palesemente i principi sanciti nel parere della funzione pubblica secondo il quale: «Se è vigente e valida la graduatoria di un concorso, le assunzioni da stabilizzazioni non possono superare il 50 per cento delle nuove assunzioni nell'anno in corso», e questo secondo il principio dell'adeguato accesso dall'esterno ed il principio costituzionale sancito dall'articolo 97, terzo comma, sull'accesso al pubblico impiego mediante pubblico concorso,

impegna il Governo:

ad attingere, in relazione a future assunzioni di vigili del fuoco, dalle graduatorie attualmente aperte, rispettando la loro scadenza e l'anzianità dei bandi di uscita, fino al loro completo esaurimento.

G/949/100/5

NEGRI

La 5 Commissione,

premesso che:

il processo di trasformazione professionale del nostro strumento militare definisce un modello di Forze armate composte di 190 mila militari;

il passaggio al modello professionale è regolato da norme di legge, entrate in vigore dopo un dibattito parlamentare che si è concluso al Senato nel novembre del 2000, approvate a larghissima maggioranza da entrambi i rami del Parlamento;

la manovra finanziaria in esame prevede tagli ai fondi destinati al reclutamento dei volontari delle Forze Armate, pari al 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010;

la riduzione rimetterà in discussione tutto il quadro di alimentazione del nostro strumento militare sia per quanto riguarda nuove assunzioni, sia per la possibilità di transito in servizio permanente degli attuali volontari in rafferma da 5/7 anni (VFB) e di quelli di cui era pianificata la stabilizzazione a partire dal 2012 (VFP4),

impegna il Governo:

a garantire comunque l'attuazione delle norme contenute nella legge 14 novembre 2000, n. 331, rimettendo alla discussione parlamentare le eventuali revisioni sugli assetti organici e operativi del modello di difesa attraverso la presentazione di una specifica proposta di legge.

G/949/101/5

PISTORIO, OLIVA

La 5 Commissione,

premesso che:

l'ordine e la sicurezza pubblici versano in una grave situazione e sono percepiti come un problema rilevante dai cittadini, in particolare nelle regioni del mezzogiorno d'Italia;

la forma di contrasto più efficace al diffondersi della delinquenza comune e dal controllo del territorio da parte della grande criminalità organizzata è rappresentato da una efficace e visibile presenza dello Stato;

è necessario, in particolare nel Mezzogiorno investire in uomini ed in tecnologia investigativa affinché quanto dichiarato nel programma della maggioranza diventi realtà e concretamente si risponda alle giuste esigenze poste dai cittadini in materia di sicurezza,

impegna il governo:

a garantire la copertura dei posti in pianta organica delle strutture territoriali delle forze dell'ordine, in particolare nelle regioni: Sicilia, Calabria, Campania e Puglia ed a dotarle di tutta la strumentazione idonea, anche di tecnologia avanzata, allo scopo di svilupparne l'attività investigativa.

G/949/102/5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

La 5 Commissione,

premesso che:

ai fini della tutela dei consumatori sono state disposte norme che impongono agli operatori economici il divieto di aumentare i prezzi dei prodotti, per evitare una parziale traslazione delle imposte stesse ai consumatori finali;

a questo scopo, all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sono stati affidati ulteriori poteri e funzioni di controllo e di vigilanza, per garantire il rispetto delle norme in esame ed assicurando una effettiva tutela preventiva a beneficio del consumatore finale,

impegna il Governo:

per consentire l'effettivo e puntuale adempimento delle ulteriori funzioni e poteri attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ad adottare le opportune iniziative normative volte a dotare di venti unità aggiuntive il personale impiegato e, al fine di conferire la necessaria stabilizzazione al personale impiegato a tempo determinato, senza depauperare il patrimonio di conoscenze acquisito, a riproporzionare il rapporto tra il contingente di ruolo ed il contingente a tempo indeterminato, pur mantenendo la necessaria flessibilità, avvalendosi perciò di personale a tempo determinato per l'espletamento di particolari funzioni;

a valutare l'opportunità di stipulare, inoltre, una apposita convenzione con la Guardia di Finanza che consenta all'Autorità di avvalersi di personale particolarmente qualificato per lo svolgimento delle ulteriori, specifiche incombenze, che il competente personale di tale Forza di polizia, eventualmente collocato in posizione fuori ruolo, possiede in massimo grado.

G/949/103/5

TOFANI

La 5 Commissione,

premesso che:

l'articolo 74 è preordinato a «ridimensionare gli assetti organizzativi delle Amministrazioni dello Stato, ... operando la riduzione degli Uffici dirigenziali di livello generale di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti;

che tale disposizione, in ragione delle peculiarità delle funzioni sembra dover trovare autonoma regolamentazione solo per la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per il Ministero dell'interno, alle sole strutture del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, tralasciando che al sistema sicurezza contribuiscono anche le strutture dell'amministrazione civile dell'interno che, nella componente della carriera prefettizia, esprime sul territorio le autorità deputate al coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica e di garanzia dei diritti dei cittadini, come ad esempio in occasione delle consultazioni elettorali;

che il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge in esame prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano definiti gli specifici criteri e le modalità applicative per consentire la risoluzione del rapporto di lavoro, al compimento

dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, del personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali,

impegna il Governo:

ad assumere ogni possibile iniziativa, anche legislativa, tesa a salvaguardare che il processo di regolamentazione previsto dall'articolo 74, trovi uniforme ed armonica applicazione nei confronti di tutte le componenti del Ministero dell'interno che, solo unitariamente, garantiscono le funzioni di sicurezza e di garanzia dei diritti dei cittadini. E che comunque il riassetto sia operato in modo da assicurare il reale mantenimento, in ambito provinciale, delle funzioni di coordinamento e raccordo dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato sul territorio e di leale collaborazione di questi con i diversi livelli di governo, nonché dei compiti di coordinamento delle forze di polizia e di tutela dei diritti civili e politici. E che, comunque, in relazione al ruolo di rappresentanza generale del governo sul territorio affidato alle predette strutture, il riassetto, analogamente a quanto già previsto per la Presidenza del Consiglio dei ministri, interessi solo quelle centrali;

ad assumere ogni possibile iniziativa, anche legislativa, volta ad assicurare idonee modalità di applicazione del citato comma 11 dell'articolo 72, che tengano conto delle specificità ordinamentali anche della carriera prefettizia e che non disperdano quei patrimoni di professionalità maturati, utili per garantire l'efficace funzionamento delle complesse articolazioni centrali e periferiche del Ministero dell'interno.

G/949/104/5

SERRA, PEGORER, PINOTTI, SCANU, DEL VECCHIO, AMATI, GASBARRI, NEGRI, SIRCANA

La 5 Commissione,

tenuto conto che:

con il provvedimento in esame viene previsto il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio;

considerato che:

detto personale, posto a disposizione dei prefetti sarà impiegato per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia;

nello svolgimento delle operazioni loro affidate dovrà agire con le funzioni di agente di pubblica sicurezza,

impegna il Governo:

a prevedere per il personale militare da impiegare nelle attività sopra richiamate il superamento di un corso che per contenuti sia equivalente a quello previsto per gli agenti della polizia di stato e personale ad essi equiparato e ne certifichi la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

G/949/2000/5

TORRI, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI, VACCARI, PAOLO FRANCO, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

La 5 Commissione,

osservate le disposizioni presenti nel comma 11 dell'articolo 72 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 in materia di personale delle Amministrazioni della Difesa e dell'Interno prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo;

evidenziando

come proprio le previsioni del citato comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 112/2008, come modificato dalla Camera, rimettano ad un Decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro novanta giorni dall'approvazione del Disegno di legge all'esame dell'Assemblea, il compito di definire «gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali»

richiamando l'attenzione sulla specifica situazione in cui si trovano, ad esempio, alcuni ruoli del personale delle Forze Armate, in primo luogo quello dei Marescialli, all'interno dei quali si fatica a risolvere un'annosa sperequazione in danno dei militari di più antico reclutamento;

ritenendo

che sia opportuno rimuovere tale sperequazione e sia possibile farlo realizzando anche dei risparmi nell'arco di dieci anni se si prevede che, a domanda, il personale in

servizio attivo possa esercitare il diritto di esonero al compimento del trentacinquesimo anno di contribuzione, transitando in ausiliaria per i cinque anni successivi; e se si prevede altresì contestualmente che il personale in possesso di quaranta anni di contribuzione cessi immediatamente dal servizio attivo,

impegna il Governo:

a considerare l'ipotesi di utilizzare la definizione dei criteri applicativi delle disposizioni del comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 in materia di personale delle Amministrazioni della Difesa e dell'Interno prossimo al compimento dei limiti di età, per rimuovere le sperequazioni che ancora esistono in alcuni ruoli del personale militare.

G/949/105/5

DEL VECCHIO, PEGORER, PINOTTI, SCANU, AMATI, GASBARRI, NEGRI, SERRA, SIRCANA

La 5 Commissione,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede consistenti riduzioni delle risorse per i comparti della Sicurezza e della Difesa, che appaiono del tutto incoerenti con l'impostazione della sicurezza pubblica, assurda ad emergenza nazionale dal governo e dall'attuale maggioranza;

considerato che:

contemporaneamente ad altri provvedimenti appena approvati, il governo ha assegnato alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e alle Forze Armate un maggiore impegno nell'attività di controllo del territorio, di prevenzione del crimine e di repressione, traducendosi tale potenziamento dei compiti in prolungamenti di orario, maggiore mobilità e una maggiore elevata flessibilità di impiego;

tenuto conto che tale situazione è aggravata dai tagli disposti al personale che si troverà ad affrontare nuove e delicatissime funzioni nella gestione dell'ordine pubblico, senza avere né le risorse economiche necessarie a coprire nuovi e ulteriori compiti loro attribuiti, né le risorse umane atte a garantire un'efficace copertura delle nuove funzioni,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente successivi provvedimenti normativi atti a garantire ulteriori risorse finalizzate allo svolgimento dei compiti assegnati alle forze di polizia e delle forze armate, anche in relazione agli accresciuti compiti di pubblica sicurezza a queste ultime assegnati.

G/949/106/5

BEVILACQUA

La 5 Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premesso che:

l'articolo 65, comma 1, del decreto in esame stabilisce una riduzione del 7 per cento per il 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010 degli stanziamenti destinati alla professionalizzazione delle forze armate;

questa riduzione si aggiunge a quella prevista dal precedente Governo pari al 15 per cento delle risorse aventi la stessa destinazione;

considerato che:

il nostro Paese si trova attualmente ad affrontare la difficile congiuntura internazionale in condizioni di debolezza tale da imporre una razionalizzazione della spesa pubblica;

impegna il Governo:

a provvedere urgentemente al reperimento delle risorse, al fine di evitare effetti che rischierebbero di incidere sulle difficoltà di un comparto fin troppe volte mortificato e sul diritto alla sicurezza dei cittadini.

G/949/107/5

GASPARRI, BATTAGLIA, BENEDETTI VALENTINI, BOSCIETTO, FAZZONE, LAURO, MALAN, NESPOLI, PASTORE, SALTAMARTINI, SARO, SARRO, VIZZINI, AMATO, CANTONI, CARRARA, COLLINO, CONTINI, DE GREGORIO, GALIOTO, GAMBA, LICASTRO SCARDINO, RAMPONI, SCARABOSIO, TOTARO

La 5 Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico. La semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni inerenti alle assunzioni di personale e alla stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il *turn over* presso le pubbliche amministrazioni;

le citate disposizioni comporteranno per le Forze armate e di polizia maggiori difficoltà nel fronteggiare le esigenze operative a causa delle carenze che si verificheranno negli organici;

per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, l'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001 prevede la possibilità per l'amministrazione di prolungare la ferma prefissata degli ufficiali in ferma prefissata entro i limiti di spesa corrispondenti al contingente massimo di ufficiali da mantenere in servizio come Forza media nell'anno di riferimento, sulla base delle necessità operative;

alla luce delle citate carenze di organico e delle conseguenti necessità operative che si verificheranno già a partire dal prossimo anno, sussistano i presupposti per il prolungamento della ferma degli ufficiali in ferma prefissata che ultimeranno il periodo di ferma nel corso del 2008; dovrebbero essere comunque assunte iniziative per la stabilizzazione del citato personale analogamente a quanto avvenuto con la finanziaria 2007,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prolungare, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001, la ferma degli ufficiali in ferma prefissata che ultimeranno il periodo di ferma nell'anno 2008;

ad assumere iniziative, anche di carattere legislativo, per la stabilizzazione del citato personale nell'anno 2009.

G/949/108/5

SCANU, PINOTTI, DEL VECCHIO, AMATI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA, SIRCANA

La 5 Commissione,

tenuto conto:

che, fin dal 1994, con l'ammissione dei COCER ad una pratica di concertazione – un procedimento che si sviluppa parallelamente alla contrattazione, prevista per le Forze di polizia ad ordinamento civile, sindacalizzate e contrattualizzate fin dal 1980 – si è costituito presso la funzione pubblica, il comparto «sicurezza-difesa» che da allora comprende anche le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze Armate;

che con questa soluzione i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate sono stati mantenuti nell'ambito della pubblica amministrazione ma è stata riconosciuta a tale personale una peculiarità nel procedimento e nella sede di confronto con il Governo, individuata nel «Ministero della pubblica amministrazione e l'Innovazione»;

considerato:

che il concreto sviluppo del procedimento di «concertazione contrattazione» ha evidenziato, nel tempo, con sempre maggiore chiarezza la necessità di riconoscere e valorizzare nei confronti del resto del pubblico impiego la specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;

tenuto conto:

che i contenuti di tale specificità possono essere meglio definiti:

rendendoli concretamente esigibili con l'assegnazione al comparto sicurezza e difesa, di risorse aggiuntive adeguate la cui entità iniziale sia pari ad almeno 300 milioni di euro;

decidendone la destinazione di tali risorse, d'intesa con le organizzazioni sindacali e con le rappresentanze militari, nell'ambito del procedimento di contrattazione e concertazione;

rivalutandone nel tempo l'importo nell'ambito del medesimo procedimento, all'atto del rinnovo di ciascun contratto;

impegna il Governo,

a istituire, con la prossima legge finanziaria uno specifico fondo, presso il Ministero della pubblica amministrazione e l'innovazione, a disposizione del procedimento di concertazione e contrattazione per il comparto difesa e sicurezza al fine di valorizzare la specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e ad evitare ingiustificati disallineamenti retributivi tra gli operatori del comparto. L'entità delle risorse può essere annualmente rideterminata, d'intesa con le rappresentanze del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

G/949/109/5

PINOTTI, PEGORER, SCANU, DEL VECCHIO, AMATI, GASBARRI, NEGRI, SERRA, SIRCANA

La 5 Commissione,

tenuto conto:

che il processo di trasformazione professionale del nostro strumento militare definisce un modello di Forze armate composte di 190 mila militari;

che il passaggio al modello professionale è regolato da norme di legge, entrate in vigore dopo un dibattito parlamentare che si è concluso al Senato nel novembre del 2000, approvate a larghissima maggioranza da entrambi i rami del parlamento;

considerato:

che la manovra finanziaria che stiamo esaminando, prevede tagli ai fondi destinati al reclutamento dei volontari delle Forze armate, pari al 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010;

che la riduzione, rimetterà in discussione tutto il quadro di alimentazione del nostro strumento militare sia per quanto riguarda nuove assunzioni, sia per la possibilità di transito in servizio permanente degli attuali volontari in rafferma da 5/7 anni (VFB) e di quelli di cui ne era pianificata la stabilizzazione a partire dal 2012 (VFP4);

impegna il governo:

a garantire l'attuazione delle norme contenute nella legge n. 331 del 14 novembre 2000 rimettendo alla discussione parlamentare le eventuali revisioni sugli assetti organici e operativi del modello di difesa attraverso la presentazione di una specifica proposta di legge.

G/949/110/5

SIRCANA, PEGORER, SCANU, PINOTTI, DEL VECCHIO, AMATI, GASBARRI, NEGRI, SERRA

La 5 Commissione,

considerato:

che l'articolo 71 del provvedimento in esame prevede, per i primi dieci giorni di malattia, l'attribuzione del solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento accessorio;

tale disciplina, relativa ai disincentivi economici per l'assenza per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, si applica anche alle Forze armate, vigili del fuoco e Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;

le limitate eccezioni introdotte nella norma per il comparto della sicurezza e della difesa sono tali da risultare irrilevanti rispetto la casistica generale e comunque non tali da evitare nella applicazione concreta ingiustificate differenze di trattamento rispetto alla globalità dei pubblici dipendenti;

tenuto conto:

che la retribuzione degli operatori del Comparto difesa e sicurezza e dei vigili del fuoco rispetto a quella del pubblico impiego è formata in parte rilevante da indennità specifiche di impiego, di funzione e d'istituto che possono arrivare fino al 60 per cento della retribuzione e quindi la norma avrà un effetto oltremisura e in maniera ingiustificata punitivo in questi settori;

al fine di evitare in sede di applicazione della norma sperequazioni che determinerebbero un contenzioso diffuso;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di emanare per il personale delle Forze armate, inclusi i volontari nei primi anni di ferma, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo dei vigili del fuoco disposizioni che evitino che l'applicazione della norma

produca effetti moltiplicatori nelle misure sanzionatorie, prevedendo un'apposita deroga in sede regolamentare.

G/949/111/5

SAIA, AUGELLO, BONFRISCO, COLLI, DI STEFANO, ESPOSITO, LATRONICO, PICHETTO FRATIN, SANTINI

La 5 Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premesso che:

l'articolo 83 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 prevede una serie di misure tendenti al rafforzamento delle strategie di contrasto all'evasione fiscale attraverso:

a) piani di controllo sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni;

b) un'ottimizzazione delle risorse al fine di incrementare la capacità operativa destinata all'attività di prevenzione e repressione dell'evasione fiscale di almeno il 10 per cento rispetto alla media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008;

c) l'incremento della capacità operativa degli addetti dell'Agenzia delle entrate, delle dogane e della guardia di finanza nelle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria;

d) un piano straordinario di controlli finalizzati all'accertamento sintetico;

dalla effettiva attuazione delle predette misure è atteso un recupero significativo di evasione, obiettivo questo unanimemente condiviso e per il cui raggiungimento è richiesto un forte impegno delle agenzie fiscali;

le potenzialità delle Agenzie fiscali potrebbero risultare condizionate da altre misure contenute nel decreto-legge medesimo, tendenti a ridurre la spesa delle pubbliche amministrazioni, significativamente per la corresponsione di risorse legate alla produttività ed al raggiungimento degli obiettivi di Convenzione anche degli anni pregressi, l'assunzione di verificatori fiscali, la formazione e la riqualificazione degli addetti,

impegna il Governo,

a riconsiderare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, quanto previsto nel decreto-legge relativamente alle risorse stanziare ed agli organici dell'Amministrazione fiscale.

G/949/112/5

ADAMO

La 5 Commissione,

in sede di esame del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

rilevata la necessità di concedere agevolazioni a favore dei superstiti rimasti colpiti dalla tragedia avvenuta sulla pista dell'aeroporto di Linate nell'anno 2001;

impegna il Governo:

ad adottare appositi provvedimenti, entro brevi termini, per consentire l'erogazione di agevolazioni contributive per causa di malattia ai superstiti della tragedia avvenuta sulla pista dell'aeroporto di Linate nell'anno 2001.

G/949/113/5

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, DE TONI, LI GOTTI

La 5 Commissione,

premesso che:

il parlamento ha recentemente approvato la legge 17 ottobre 2007, n. 188, che prescrive l'adozione di un modulo per le dimissioni volontarie dei lavoratori onde evitare abusi;

tale approvazione è avvenuta pressoché all'unanimità: nella seduta della Camera del 5 luglio 2007, in sede di dichiarazione di voto finale si erano espressi favorevolmente,

a nome dei rispettivi gruppi, anche gli onorevoli Lo Presti (AN), Compagnon (Lega Nord) e Luigi Fabbri (Forza Italia);

il provvedimento è stato varato per neutralizzare una vessazione illegale, eppure diffusa: l'assunzione con licenziamento incorporato. È il ricatto che chiede alla lavoratrice ed al lavoratore, nel momento dell'assunzione, quando i datori di lavoro hanno un potere decisivo, la sottoscrizione di una lettera di licenziamento volontario in bianco: è una spada di Damocle che graverà sulla vita dei soggetti coinvolti, messi in soggezione permanente. Esso rappresenta un intollerabile prezzo pagato al bisogno di lavoro: un diritto si trasforma così in un ricatto che diventerà effettivo in caso di maternità o in occasione di una malattia o di infortunio;

questo comportamento lesivo di diritti e dignità è molto più diffuso di quanto emerga, seppure i dati di cui disponiamo, che sappiamo essere sottostimati – parlano di circa 18.000 casi all'anno –, rappresentino una realtà significativa;

la legge n. 188 del 2007 vuole prevenire il compiersi di questo arbitrio, vincolando la lettera di dimissioni volontarie all'uso di un modulo facilmente reperibile, numerato e a scadenza. Qualsiasi atto scritto al di fuori di questo modulo è nullo. Così si previene l'insorgere dell'abuso, andando oltre la legislazione precedente (il testo unico a sostegno della maternità e paternità del 2001 e il codice per le pari opportunità del 2006) che già si era posta il problema, riguardo al contratto di lavoro subordinato, prevedendo una verifica *ex post* della veridicità delle dimissioni sospette date durante la gravidanza o entro il primo anno di matrimonio;

infatti, la verifica successiva si infrange spesso con la difficoltà della lavoratrice e del lavoratore a sottrarsi al ricatto che perdura per il bisogno di lavoro e la paura di non trovarlo più. Essi, che hanno l'onere della prova, anche nel caso in cui riescano a dimostrare l'illegittimità delle dimissioni, spesso preferiscono una buonuscita rispetto al reintegro in un posto di lavoro ove pagherebbero, in mille modi, l'atto di ricorso alla magistratura;

successivamente sono intervenuti, in attuazione della legge citata, il decreto interministeriale del 21 gennaio 2008, entrato in vigore il 5 marzo 2008, nonché la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 4 marzo 2008;

approfittando di alcuni eccessi burocratici contenuti nei documenti ministeriali, partiva una campagna di stampa ben orchestrata volta all'abrogazione della legge;

l'attuale Ministro del lavoro prometteva alle associazioni imprenditoriali, che pure, in un primo momento, si erano dichiarate favorevoli al provvedimento, l'abrogazione della legge n. 188, il che è avvenuto con l'articolo 34, comma 10, alla lettera I), del decreto-legge n. 112 del 2008;

impegna il Governo,

a prendere le necessarie iniziative anche legislative, fatte salve le prerogative del Parlamento, per garantire l'effettiva volontarietà delle dimissioni dei lavoratori dipendenti.

G/949/114/5

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, DE TONI

La 5 Commissione,

premesso che:

la piena efficienza dei diversi comparti dello Stato appare come l'obiettivo principale per rilanciare la competitività del sistema-Italia;

i due principali aspetti su cui è necessario intervenire sono da un lato il miglior utilizzo delle tante capacità e professionalità a disposizione della Pubblica amministrazione dall'altro l'eliminazione di qualsiasi forma di spreco;

in una situazione economica contrassegnata da evidenti difficoltà con il rischio di una stagnazione dell'economia nazionale appare fondamentale riuscire a mantenere adeguate a livello internazionale le capacità concorrenziali del nostro sistema produttivo;

la lotta agli sprechi deve essere un obiettivo costante;

il decreto alla nostra attenzione interviene in più punti rispetto all'organizzazione ed al funzionamento della macchina statale ed in particolare della pubblica amministrazione;

è fondamentale valutare la pubblica amministrazione rispetto agli obiettivi che le sono posti, in particolare, i dirigenti devono assumersi la responsabilità del loro perseguimento e del loro effettivo raggiungimento;

la meritocrazia resta un criterio fondamentale per ottenere sia la riduzione degli sprechi che la selezione delle professionalità;

impegna il Governo,

ad attuare le misure necessarie affinché il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sia riconosciuto al personale con qualifica di dirigente solo dopo la puntuale verifica dei risultati conseguiti e degli obiettivi effettivamente raggiunti nell'attività amministrativa e di gestione del proprio incarico.

G/949/115/5

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, DE TONI

La 5 Commissione,

premesso che,

esiste oramai da anni nel nostro Paese la necessità di regolamentare coerentemente la disciplina dei lavori usuranti;

tale disciplina deve tener conto della relazione che esiste tra lavori usuranti ed il pericolo concreto di incedenti sul lavoro;

è fondamentale investire le risorse necessarie per far crescere e per radicare definitivamente una diffusa cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro;

i controlli, vanno intensificati e contemporaneamente andrebbero adottate tutte quelle misure necessarie per evitare la pericolosa, quanto inutile, sovrapposizione di competenze tra regioni e Stato nazionale, proprio nella fase dei controlli, lasciando che per omogeneità e, dunque, efficacia di intervento sia, soprattutto, il Governo nazionale ad assumersene la maggiore responsabilità;

nel decreto alla nostra attenzione si interviene in più modi ed in maniera profonda sulla regolamentazione del mercato del lavoro anche in relazione ad aspetti squisitamente contrattuali,

impegna il Governo:

ad intervenire sulla disciplina dei lavori usuranti, recependo, in particolare, in materia di lavoro notturno le definizioni più favorevoli ai lavoratori già presenti in alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

G/949/116/5

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, DE TONI

La 5 Commissione,

premesso che:

la possibilità che il nostro Paese rimanga nei prossimi anni su livelli di competitività adeguati ai *partner* europei e mondiali dipende in buona parte dalla capacità di mantenere alto il livello dei consumi;

è fondamentale perchè questo avvenga che soprattutto le giovani generazioni riescano a sostenere la crescita investendo sul proprio futuro e su quello del Paese;

in tutti i più importanti paesi l'inflazione sta continuando a salire ed appare necessario intervenire affinché non si consideri questa crescita come un fenomeno permanente, una costante di sistema;

in Italia oltre l'inflazione continuano inevitabilmente a crescere i prezzi, il che produce una evidente contrazione dei redditi;

appare necessario intervenire attraverso una politica mirata di sostegno del reddito, tale intervento è la colonna portante di un più generale intervento a sostegno del rilancio dei consumi;

la deregolamentazione del mercato del lavoro, appare come elemento particolarmente destabilizzante, capace di aumentare gli effetti negativi della diminuzione dei redditi e del calo dei consumi;

le retribuzioni medie dei lavoratori dipendenti non sono molto al di sopra del livello raggiunto 15 anni fa;

appare sempre più diffusa nel paese una generale sensazione di insicurezza economica ed instabilità lavorativa che sono le principali ragioni di ristagno,

impegna il governo:

ad adottare iniziative, anche normative, volte a limitare la precarizzazione costante delle nuove generazioni di lavoratori e sostenere una politica dei redditi capace di aumentare le retribuzioni soprattutto dei lavoratori dipendenti.

G/949/117/5

MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, CARLINO, DE TONI, RUSSO

La 5 Commissione,

premessi che:

la crescita dello stato di indigenza, di povertà o comunque di malessere sociale, nel nostro Paese colpisce con maggior intensità le fasce già più deboli della popolazione;

sempre più italiani non riescono più a differenza del recente passato ad acquistare la propria casa, è sempre più alta la percentuale di chi rimane in affitto perché non in grado di acquistare il proprio alloggio;

i giovani in particolare, patiscono di questa situazione non riuscendo anche a causa di un lavoro spesso instabile a fare fronte alle spese necessarie per l'acquisto della prima casa;

si registrano sempre più frequentemente e costantemente condizioni particolarmente onerose dei mutui praticati dagli istituti di credito;

siamo oramai in presenza di un mercato immobiliare sostanzialmente fuori controllo caratterizzato da prezzi altissimi e tendenze marcatamente speculative, nella totale assenza di un intervento coerente a sostegno dell'edilizia pubblica;

il diritto alla casa resta uno dei più sentiti dai nostri concittadini, ma appare assai difficile comprendere come possa in questo momento un giovane poterlo realizzare in particolare in presenza di un sistema che rimanendo sostanzialmente identico nel suo impianto di ammortizzatori sociali, richiede però una forte flessibilità per il singolo lavoratore;

il decreto-legge in esame, dà attuazione al cosiddetto «piano casa» proponendo misure specifiche ma non sufficienti per superare il disagio sociale e il degrado urbano,

impegna il Governo:

alla realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente e alla costruzione di nuovi alloggi di edilizia pubblica nonché all'istituzione di uno specifico fondo di sostegno per l'acquisto della prima casa, da istituirsi con il contributo anche di soggetti privati come gli istituti bancari, e rivolto in particolare ai lavoratori con contratti di collaborazione coordinata a progetto, iscritti alla gestione separata dell'INPS.

G/949/118/5

PORETTI, PERDUCA, BONINO, MORANDO

La 5 Commissione,

premessi che:

per completare la riforma Biagi del mercato del lavoro è necessario «disporre anche in Italia di un nuovo assetto della regolazione e del sistema di incentivi e ammortizzatori, che concorra a realizzare un bilanciamento tra flessibilità e sicurezza»;

è necessario riformare integralmente il sistema delle integrazioni al reddito dei disoccupati con un sistema universale di ammortizzatori sociali che assicuri il lavoratore nel momento in cui passa dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione, come è stato ripetutamente ribadito dallo stesso Marco Biagi in numerose pubblicazioni; l'attuale sistema di ammortizzatori, infatti:

è iniquo, perché solo il 28,5 per cento delle persone in cerca di lavoro e solo 22,5 per cento dei disoccupati riceve una integrazione al reddito. In Italia, su cento disoccupati poco meno di un quarto riceve un sussidio mentre tre quarti devono arrangiarsi come possono. Ma anche fra quanti hanno il privilegio di ricevere un sussidio di disoccupazione, si registra un'ulteriore ingiustizia fra chi appartiene alle categorie privilegiate che riceve un sussidio che copre l'80 per cento dell'ultima retribuzione per un periodo che può essere prorogato anche fino a sei anni, mentre la maggioranza, i meno rappresentati, deve accontentarsi per sei mesi del 50 per cento dell'ultimo stipendio e per il settimo mese del 40 per cento;

non compensa la maggiore flessibilità del lavoro con maggiore sicurezza, perché non offre alcuna tutela significativa ai lavoratori non standard, quelli che passano da un'attività all'altra con frequenti periodi di disoccupazione (2,7 milioni). Fra questi vi sono:

2 milioni di dipendenti a tempo determinato che possono beneficiare solo della modesta indennità di disoccupazione per 8 mesi al 60 per cento dello stipendio;

un po' meno di 700.000 co.co.co e co.co.pro, apprendisti e occasionali che sono completamente esclusi da qualsiasi forma di copertura per i periodi di disoccupazione;

6 milioni di autonomi in gran parte privi di alcuna tutela contro la disoccupazione; tutela il posto di lavoro non i lavoratori, perché costituito in gran parte dalle due casse integrazione – istituti sconosciuti negli altri paesi industrializzati – che prevedono, solo per alcune categorie privilegiate, la conservazione formale del posto di lavoro anche quando la crisi è irreversibile e, in alcuni casi, quando la fabbrica è chiusa e la prosecuzione del sussidio con l'indennità di mobilità, possibilmente fino al pensionamento. La rigidità del mercato e l'uso distorsivo dei sussidi è un ostacolo alla mobilità, emargina definitivamente i lavoratori dal mercato del lavoro e impedisce di assicurare loro le condizioni per trovare più facilmente e velocemente un altro impiego, anche attraverso una migliore qualificazione professionale;

deresponsabilizzante e inefficiente, perché gli ammortizzatori, in alcuni casi troppo generosi per l'entità del sussidio e la sua durata, disincentivano la ricerca del lavoro e favoriscono il lavoro nero, non sono vincolati a misure per il reinserimento lavorativo, all'impegno di ricerca attiva del lavoro da parte del disoccupato (patto di servizio) e di fatto non consentono di sanzionare chi si sottrae a questo impegno non accettando le offerte di lavoro proposte dai servizi pubblici e privati per l'impiego;

è disorganico e basato sull'abuso delle deroghe, perché costituito da un numero eccessivo di misure e di eccezioni per singole categorie, con una stratificazione normativa che produce abusi, diversamente dagli altri paesi europei dove sono previsti al massimo tre livelli: assicurativo, assistenziale e d'inserimento;

è dispendioso a causa del buco nero dell'agricoltura, perché mentre tutti i trattamenti d'integrazione al reddito previsti per il sistema industriale e per i servizi si autofinanziano interamente (prestazioni e coperture figurative) attraverso i contributi di imprese e lavoratori, i diversi sussidi per l'agricoltura producono un saldo passivo di 1,3 miliardi di euro a fronte di contributi pari a 86 milioni, distribuendo a pioggia sussidi a quasi 600 mila lavoratori agricoli su 990 mila (60 per cento);

L'articolo 28 della legge 24 dicembre 2007 n. 247 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito, nel rispetto dei principi e criteri definiti dalla stessa legge,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte ad attuare la delega prevista dalla legge 24 dicembre 2007 per la riforma degli ammortizzatori sociali al fine di creare «uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro», integrato, sulla base del modello di *welfare to work*, alle politiche attive del lavoro e a un regime sanzionatorio dei comportamenti elusivi dell'impegno a una ricerca attiva del lavoro da parte del disoccupato.

G/949/119/5

ALICATA, CENTARO, FIRRARELLO

La 5 Commissione,

premesso che:

che otto delle nove Amministrazioni Provinciali della Regione Sicilia sono state rinnovate in occasione delle recenti consultazioni elettorali del 15-16 giugno 2008, così come le Amministrazioni di alcune città metropolitane e di alcuni capoluoghi di provincia;

considerato che:

delle citate Amministrazioni, quelle che avevano sfiorato il patto di stabilità sono state poste nell'impossibilità di dotarsi di un efficiente assetto organizzativo, idoneo all'attuazione del programma elettorale, in conseguenza dell'applicazione dell'ex art. 76 c. 4 del D.L. 112/08;

dato atto che:

che molti posti di responsabilità nell'assetto organizzativo degli Enti, coperti con assunzioni a tempo determinato di carattere fiduciario, si sono resi vacanti per l'automatica decadenza dei relativi titolari alla scadenza del mandato elettorale dei precedenti amministratori;

considerato che:

l'impossibilità di procedere alla copertura dei suddetti posti, soprattutto quelli dirigenziali e fiduciari come quello del Capo di Gabinetto, paralizza sostanzialmente gli

Enti in ogni loro attività, vanificando il loro diritto di autodeterminazione garantito e sancito dal modificato Titolo V della Carta Costituzionale,

invita il Governo Nazionale:

ad inserire, nel primo provvedimento legislativo utile, una norma con la quale, limitatamente agli Enti interessati dalla tornata elettorale del 15 e 16 giugno 2008, si consenta l'assegnazione di incarichi fiduciari di dirigenza, entro il numero massimo previsto dalla dotazione organica al 31 dicembre 2007, in caso di oggettiva e dimostrata indispensabilità degli incarichi stessi per l'assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Ente.

G/949/120/5

VALLARDI, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, MAZZATORTA

La 5 Commissione,

premesso che:

il decreto-legge n.112 del 2008, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», appena approvato dall'Aula di Montecitorio con voto di fiducia, reca all'articolo 22 modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, al fine di semplificarne il regime giuridico ed ampliarne l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione;

tale tipologia contrattuale – si ricorda – è stata introdotta dalla Legge n.30/2003 e relativi decreti attuativi (c.cl. Riforma Biagi.) ma ancora non entrata a regime, sebbene per semplificarla è già stata oggetto di modifica con il D.Lgs. n. 251/2004. Il meccanismo è quello dei c.d. «buoni lavoro», ovvero –nel testo originario dell'art. 72 della Legge n. 30/03 e del D.Lgs. n. 276/2003 – i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro per ogni ora lavorativa; il prestatore percepisce il proprio compenso presso gli enti o società concessionarie, in misura pari a 5,8 euro per ogni ora lavorativa; il compenso è esente da qualunque imposizione fiscale e non cambia lo status di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni di lavoro accessorio, provvedendo per suo conto al pagamento dei contributi Inps nella misura di 1 euro e Inail nella misura di 0,5 euro. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso spese;

il citato art. 72 è stato poi modificato dall'art. 13 del D.Lgs. n.251/2004: ritenendo troppo rigido prefissare per legge il valore nominale dei «buoni lavoro», in luogo della misura fissa di 7,5 euro per ogni ora lavorativa, a fronte di un compenso pari a 5,8 euro per ogni ora lavorativa, il nuovo testo prevede che il valore nominale sia fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e periodicamente aggiornato; di conseguenza sono stati rideterminati i contributi per fini previdenziali e assicurativi (fissati, rispettivamente, in misura pari a 1 euro per l'Inps e a 0,5 euro per l'INAIL), individuandoli in misura pari all'3% del valore nominale del buono quelli Inps e in misura pari al 7% quelli Inail. La modifica ha poi soppresso la facoltà per l'ente o società concessionaria di trattenere l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso spese ed ha disposto che sia il Ministro del lavoro, con proprio decreto, ad individuare le città metropolitane e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio, senza peraltro porre un termine per la relativa emanazione;

già l'articolo 1-bis) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, aveva modificato il comma 2 dell'articolo 70 del D.lgs. 276/03 nella parte in cui stabiliva i requisiti sostanziali delle suddette prestazioni; infatti, il previgente testo normativo prevedeva che l'attività lavorativa non potesse avere una durata superiore a 30 giorni nel corso di un anno solare e che i compensi percepiti dal lavoratore non potessero ammontare complessivamente a una cifra superiore ai 5 mila euro annui (limite così introdotto dall'articolo 16 del D.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, che ha sostituito quello vecchio pari a 3 mila euro). La nuova formulazione introdotta dal decreto n. 35/2005 ha eliminato il limite temporale di trenta giorni e ha potenzialmente ampliato l'importo totale dei compensi, stabilendo che il limite di 5.000 euro annui si riferisca a ogni singolo committente; tale limite è stato fissato a 10 mila euro per le imprese familiari che desiderano utilizzare prestazioni di lavoro occasionale. Pertanto, ogni singolo lavoratore

potrà intrattenere più rapporti lavorativi di carattere occasionale di tipo accessorio, non soggetti ad alcun vincolo temporale di durata, con una serie di committenti diversi, da ciascuno dei quali potrà percepire una somma non superiore a 5mila euro;

si rammenta, altresì, che con decreto 30 settembre 2005 del ministero del Welfare avrebbe dovuto prendere il via la sperimentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio (per l'effettivo decollo dell'istituto doveva essere esplicitata, tramite gara pubblica, la procedura di scelta dei concessionari): l'articolo 1 del decreto fissava in 10 euro il valore nominale del buono, riconoscendo al concessionario la facoltà di trattenerne il 5% a titolo di rimborso spese (art.2), mentre l'articolo 3 stabiliva che la fase transitoria di applicazione del contratto di lavoro occasionale accessorio avrebbe riguardato unicamente le province di Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania;

nonostante tutti i predetti interventi normativi, ad oggi l'utilizzo dei buoni lavoro è ancora «lettera morta», da qui dunque – così per lo meno è stata l'interpretazione dell'interrogante – la novella apportata dall'articolo 22 del D.L. 112/2008, nel tentativo di dare un nuovo impulso all'avvio di tale tipologia contrattuale, abolendo i requisiti soggettivi per poter svolgere tale prestazione (ovvero soggetti a rischio di esclusione sociale, ovvero disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti e pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti che hanno perso il lavoro), includendo tra le prestazioni anche le attività svolte durante i periodi di vacanza da parte di giovani under 25 anni regolarmente iscritti all'università, demandando ad un decreto ministeriale del lavoro e politiche sociali l'individuazione del concessionario del servizio ed indicando l'Inps e le agenzie di lavoro quali concessionari pro tempore in attesa del decreto ministeriale;

tale iniziativa, ben accolta dal mondo datoriale agricolo, che più di ogni altro, per la stagionalità che ne caratterizza l'attività, ha bisogno di procedure semplificate per l'assunzione di manodopera occasionale e della possibilità di avvalersi di un contributo unificato che consenta di assolvere, contemporaneamente, agli oneri contributivi ed assistenziali, ha subito – a parere dello scrivente – una battuta di arresto in fase di stesura del maximendamento, laddove è stata modificata la lettera f) nel senso di prevedere che i «buoni lavoro» possono essere utilizzati per le attività agricole a carattere stagionale svolte dai pensionati o dagli studenti under 25 anni ovvero per quelle attività svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, vale a dire i produttori agricoli con fatturato annuo non superiore a 7.000 euro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di eliminare il limite di 7.000 euro di fatturato di cui all'articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972, come previsto all'articolo 22 del decreto in esame, al fine di consentire a tutto il settore agricolo la possibilità di utilizzare i buoni lavoro, in tal modo soddisfacendo le aspettative del mondo agricolo e fornendo loro la giusta risposta alla richiesta di sburocratizzazione, di trasparenza e legalità.

G/949/121/5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

La 5 Commissione,

premesso che:

la strategia di Lisbona, in materia di mercato del lavoro, ha indicato una serie di obiettivi tra cui «accrescere il tasso di occupazione attuale da una media del 61 per cento a una percentuale che si avvicini il più possibile al 70 per cento entro il 2010» e «aumentare il numero delle donne occupate dall'attuale media del 51 per cento a una media superiore al 60 per cento entro il 2010»;

l'occupazione femminile in Italia è ormai una vera emergenza: l'Italia è attestata sul piano nazionale al 46,6 per cento (dato Istat 2007), penultima in Europa e ben lontana anche dall'obiettivo intermedio, nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, del 60 per cento posto dalla Strategia di Lisbona;

il nostro, anche sul tema dell'occupazione femminile, è un Paese spaccato: al Nord la quantità di lavoro femminile è in linea con il resto d'Europa, mentre nel Sud siamo a livelli più vicini all'altra sponda del Mediterraneo, livelli così bassi da porre i tassi d'occupazione italiani al penultimo posto nell'Europa a 27: peggio di noi c'è solo Malta. Nel Mezzogiorno il tasso d'occupazione delle donne di età tra i 25 e i 34 anni è del 34,7

per cento contro il 74,3 per cento del Nord. I fenomeni di scoraggiamento al Sud sono sempre più diffusi: 110.000 inattive in più solo nel primo semestre del 2007;

ogni anno l'Italia, come tutti i Paesi europei, deve dare conto alla Commissione UE degli sforzi fatti per raggiungere gli obiettivi di Lisbona;

dati preoccupanti sulle cifre di inattività femminile suggeriscono un cambio di passo per rimettere sul mercato del lavoro almeno 3,4 delle 6 milioni di donne inattive in Italia, attraverso incentivi fiscali alle imprese che assumono lavoratrici e la creazione di più strutture come asili nido e servizi di assistenza e cura;

è in tale contesto dell'occupazione che la Commissione europea ha avviato contro l'Italia una procedura d'infrazione (2005/2114) giunta ormai allo stadio di ricorso in Corte di Giustizia (causa C-46/07,) per incompatibilità con il diritto comunitario, ed in particolare con il principio di parità retributiva fra uomini e donne, della normativa italiana che prevede età pensionabili di vecchiaia diverse per uomini e donne, considerato anche che la maggioranza degli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea prevedono un'identica età pensionabile per uomini e donne. La procedura d'infrazione riguarda il regime previdenziale per i dipendenti pubblici. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e l'articolo 2, par. 21, della legge n. 335 del 1995 dell'ordinamento italiano prevedono infatti un'età pensionabile di 60 anni per i dipendenti pubblici di sesso femminile e di 65 anni per i dipendenti pubblici di sesso maschile. La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 in materia di pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne e in materia di occupazione e impiego richiama nell'articolo 9 il divieto di discriminazione retributiva, in particolare nello «stabilire limiti di età differenti per il collocamento a riposo»;

la Commissione europea manifesta, infatti, una particolare preoccupazione sul tema delle pensioni in Italia affermando la necessità per il nostro Paese di «proseguire il processo destinato ad armonizzare l'effettiva età del pensionamento per gli uomini e le donne», garantendo così una progressiva riduzione del divario fra i generi in termini di prestazioni pensionistiche e per incentivare l'incremento del tasso d'occupazione dei lavoratori più anziani;

molti ricercatori ed esperti in materia economica e lo stesso Istat hanno più volte sottolineato la necessità di adeguare i requisiti minimi italiani di accesso al pensionamento ai livelli europei tenuto conto degli andamenti demografici in essere e attesi;

tenuto tuttavia conto che in Italia ricade prevalentemente sulle donne il lavoro domestico e familiare sia per quanto riguarda la crescita dei figli sia per l'assistenza degli anziani ed ai parenti portatori di handicap o non auto-sufficienti;

il tasso di occupazione femminile presenta un quadro differenziato tra territori ed in particolare è ulteriormente basso nel mezzogiorno d'Italia dove l'ingresso nel mercato del lavoro avviene in età avanzata;

l'introduzione dell'età pensionabile equiparata tra uomo e donna deve essere accompagnata da misure che favoriscano una effettiva parità di impresa nel mercato del lavoro,

impegna il Governo:

a preparare adeguatamente il passaggio a un'economia europea competitiva e dinamica, come auspicato dal Consiglio europeo, modernizzando «il modello sociale europeo, investendo nelle persone e combattendo l'esclusione sociale», varando nuove politiche attive per l'inclusione sociale e la modernizzazione dei sistemi previdenziali, guardando alle buone pratiche europee;

a favorire, anche con interventi di pensionamento flessibile, il prolungamento della vita attiva, tenendo conto dell'andamento demografico italiano e del progressivo invecchiamento della popolazione, per garantire la sostenibilità finanziaria del welfare e per assicurare prestazioni pensionistiche capaci di garantire prestazioni e servizi soddisfacenti e capillari;

a superare il rischio di sanzioni da parte della Corte di giustizia che ha giudicato non conforme al diritto comunitario il regime previdenziale per i dipendenti pubblici; infatti le pensioni erogate dallo Stato agli ex dipendenti pubblici costituiscono «retribuzione» ai sensi dell'articolo 141 ogniqualevolta siano corrisposte esclusivamente in virtù di un rapporto di lavoro;

a provvedere dunque, prima della prevedibile condanna da parte della Corte di Giustizia, ad una armonizzazione del sistema pensionistico italiano e ad un adeguamento agli standard europei, equiparando l'età pensionabile tra uomini e donne;

a promuovere il riequilibrio della spesa per il welfare ampliando quella dedicata all'assistenza sociale e al sostegno dei carichi familiari e del lavoro di cura;

a monitorare, in modo vincolante e continuo, la realizzazione del Piano nazionale per i servizi socio-educativi previsto dalla legge finanziaria per il 2007, per raggiungere l'obiettivo europeo di offrire un servizio di asilo nido, o equivalente secondo precisi standard pubblici di qualità del servizio, ad almeno il 33 per cento dei bambini da uno a tre anni entro il 2010;

ad agevolare l'imprenditoria per asili nido privati, con allargamento delle quote partecipative dello Stato e dei comuni al pagamento delle rette, quando questi non siano dotati di sufficienti asili nido pubblici; ad incentivare la diffusione degli asili nido aziendali, dei micro asili condominiali e delle imprese e delle organizzazioni *non-profit* di servizi socio-educativi (*tagesmutter* e simili) e l'utilizzo di *voucher* spendibili direttamente dagli utenti in servizi di assistenza ed attività educative per l'infanzia (doposcuola, attività ricreative e sportive);

ad introdurre la riduzione delle rette o altre forme di facilitazione all'accesso ai servizi socioeducativi di cui al punto precedente per le famiglie a basso reddito e per le donne *single*;

ad incentivare l'offerta di lavoro femminile con l'incremento dei sostegni già esistenti al reddito delle lavoratrici, soprattutto in entrata, anche attraverso riduzioni fiscali;

a promuovere l'utilizzo dei permessi e dei congedi di paternità, anche attraverso incentivi e piani concordati con il singolo lavoratore e attraverso la trasformazione degli attuali congedi parentali in congedi di paternità non cedibili alle consorti, affinché la genitorialità diventi un valore di cui tutta la società si fa carico;

a migliorare, anche sul piano procedurale, il ricorso al *part-time* tenendo conto che, nelle esperienze della UE, il tasso di occupazione femminile è elevato laddove vi è un ampio utilizzo del lavoro a tempo parziale.

G/949/122/5

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

La 5 Commissione,

premesso che:

si fa sempre più pressante il dibattito riguardante l'equiparazione dell'età pensionabile delle donne a quella degli uomini. La differenza di cinque anni – da 60 a 65 per la pensione di vecchiaia – prevista oggi non è più sostenibile, anche l'Unione europea ha avviato, nei confronti dell'Italia, una procedura d'infrazione per incompatibilità con il diritto comunitario della normativa nazionale che stabilisce età pensionabili diverse per uomini e donne;

non è pensabile che la situazione muti da un giorno all'altro, ma un percorso di equiparazione deve essere comunque iniziato, ferma restando la necessità di dare una maggiore tutela alle donne nella maternità, nel periodo del puerperio e, quindi, in presenza di figli;

questa tendenza è in linea con quanto sta avvenendo nel resto d'Europa: Austria, Grecia e Italia non prevedono attualmente l'equiparazione dell'età pensionabile, ma tutti gli altri Paesi l'hanno già attuata oppure, come Belgio e Gran Bretagna, la realizzeranno in tempi già programmati;

la differenza dell'età pensionabile non ha più alcuna giustificazione né economica né sociale. A 60 anni, una donna ha davanti a sé una vita media di circa 25 anni, rispetto agli uomini che ne hanno meno di 21. Il tasso di occupazione femminile è attualmente, anche a causa di fenomeni di pensionamento anticipato delle donne, pari al 46% contro il 70,7% degli uomini. Siamo quindi ben lontani dall'obiettivo dell'Agenda di Lisbona del 60% per le donne fissato per il 2010;

rimane fermo, tuttavia, il diritto della donna ad avere maggiori tutele onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di parità nell'età pensionabile, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione. La protrazione della durata del rapporto di lavoro, cioè dell'età

lavorativa, deve consentire alla donna lavoratrice di conseguire i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti retributivi e i conseguenti aumenti di pensione;

molti Paesi, come documenta ampiamente l'Ocse, hanno avviato un ripensamento dei tempi di lavoro, formazione e riposo, per consentire a tutti di continuare a essere o di ritornare tra le persone attive almeno finché dura la buona salute: non un obbligo, quindi, ma una importante scelta di libertà,

impegna il Governo a:

equiparare l'età pensionabile tra uomo e donna, prevedendo:

a) una riduzione dell'età pensionabile per la donna di un anno per ogni figlio, con un limite massimo di 5 anni;

b) l'estensione del periodo di maternità e del congedo parentale, sia di quello retribuito pienamente che di quello del 30 %;

c) la possibilità di astensione dal lavoro in aspettativa di due anni, senza retribuzione, ma con accredito figurativo dei contributi previdenziali ed estensione di analoghe tutele per lavoratrici autonome.

G/949/123/5

VITTORIA FRANCO, MONGIELLO, GHEDINI, BLAZINA, DONAGGIO

La 5 Commissione,

nel corso della discussione sulla conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

considerato che:

il Governo sottopone al Parlamento per la conversione un decreto-legge con il quale vengono anticipati i contenuti della manovra economico-finanziaria allo scopo di agire con urgenza per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano;

tra le questioni centrali della debolezza economica dell'Italia vi è il basso livello di produttività del lavoro e la dinamica dell'occupazione;

gli studi, le ricerche e le analisi condotte dall'ISTAT, dall'OCSE, dall'IRES CGIL e dalla Banca d'Italia – richiamando solo quelle realizzate più recentemente e delle quali è stata data notizia anche in questi giorni dagli organi di stampa – mostrano chiaramente quanto sia grave l'arretratezza del nostro Paese per la partecipazione femminile al mercato del lavoro. Il mondo del lavoro in Italia si distingue dal resto d'Europa per la sussistenza di pratiche discriminatorie verso le lavoratrici, per la loro precarietà e la disparità di trattamento economico, per la mancanza di strumenti e di servizi che incentivino l'accesso e la permanenza delle donne nel mondo del lavoro;

il recentissimo rapporto dell'OCSE sull'occupazione in Italia conferma il contesto negativo nel quale le donne italiane vivono. Solo il 46 per cento delle donne ha un lavoro; il tasso di occupazione femminile italiano è migliore solo di quelli del Messico e della Turchia; le donne sono pagate, a parità di figure e competenze professionali, in media il 17 per cento meno degli uomini;

recenti statistiche dell'ISTAT hanno evidenziato che più di una donna su sei aveva, nel 2006, un contratto di lavoro a tempo determinato. A fronte di un numero complessivo di 425 mila posti di lavoro creati tra il 2005 ed il 2006, infatti, 196 mila sono dipendenti a tempo determinato e di questi ben 107 mila sono donne;

il nostro Paese è in grave ritardo sul raggiungimento degli obiettivi del Trattato di Lisbona sull'occupazione femminile, sulle necessità di nuove forze di lavoro e sulle disparità retributive uomo-donna;

secondo uno studio della Banca d'Italia una delle soluzioni per risollevare l'economia italiana dalla sua stagnazione è quella di realizzare l'effettiva parità tra uomini e donne nel mercato del lavoro. Lo studio rivela che se il tasso di occupazione femminile raggiungesse il livello di quello maschile il nostro prodotto interno lordo salirebbe del 17,5 per cento. Tradotto in valori assoluti tale indice corrisponderebbe a 260 miliardi di euro, cioè 60 volte l'importo del taglio dell'ICI deciso dal Governo;

lo studio della Banca d'Italia, inoltre, conferma l'esistenza di un effetto di moltiplicatore che deriva dalla maggiore occupazione delle donne. Per ogni 100 donne che entrano nel mercato del lavoro si creano 15 nuovi posti nell'ambito dei servizi e dell'assistenza alle persone;

nell'ambito del decreto-legge in esame non vi è alcuna previsione che affronti la questione dell'occupazione femminile, dell'accesso e della permanenza delle donne nel mondo del lavoro. Al contrario, vi è stata la soppressione della legge 17 ottobre 2007, n.

188, che era volta a combattere e prevenire la pratica delle cosiddette «dimissioni in bianco», che, come è noto, interessa soprattutto le donne e in particolare le lavoratrici madri. La legge 188/07 era stata, peraltro, sollecitata dalle organizzazioni sindacali di ogni orientamento politico ed ideale che avevano denunciato con forza l'esistenza e la gravità di questo fenomeno. Alla soppressione della Legge 188/07 si accompagna, inoltre, la reintroduzione delle norme sul lavoro intermittente, che erano state abrogate con il Protocollo *Welfare*. Sono, infatti, oggetto di abrogazione del provvedimento in esame proprio le parti della Legge 247/2007 (Attuazione del Protocollo *Welfare*) che recavano interventi volti al contenimento di fenomeni di discriminazione e di precarizzazione che nella maggior parte dei casi riguardano il lavoro prestato dalle donne e dai giovani. Né si provvede da parte del Governo al finanziamento del credito d'imposta per le regioni del Mezzogiorno destinato a favorire la crescita dell'occupazione femminile in quell'area del Paese;

già in occasione dell'iter di conversione del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (decreto ICI), che ha, tra l'altro, previsto la detassazione degli straordinari senza, però, stabilire le necessarie misure per evitare la penalizzazione dei lavoratori più deboli come le donne, il Senato della Repubblica aveva richiesto, con un Ordine del giorno, l'impegno del Governo ad intervenire, anche con misure a carattere straordinario, per concorrere agli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona in materia di conciliazione familiare, asili nido ed incentivi al lavoro femminile, con particolare attenzione alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro delle donne, specialmente nel Mezzogiorno,

impegna il Governo:

a potenziare, in conformità con gli obiettivi europei e nell'interesse primario del nostro Paese a superare le proprie arretratezze culturali, civili ed economiche, le politiche attive a favore dell'occupazione femminile, anche attraverso incentivi e vantaggi fiscali, per l'inclusione sociale, per il contrasto alle pratiche discriminatorie subite dalle donne nel campo sociale e del lavoro, per conciliare i diritti ed i doveri di genitorialità e cura della famiglia con il diritto delle donne al lavoro ed all'indipendenza economica.

G/949/124/5

MARCENARO, CABRAS, FOLLINI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, RUTELLI, TONINI

La 5 Commissione,

premesso che:

all'articolo 26, comma 1, in materia di taglio degli enti, il Governo prevede la soppressione di una serie di Enti, facendo salvi quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;

la soppressione di un congruo numero di Enti non più attivi e le cui funzioni hanno perso di attualità era già stata prevista dall'ultima Finanziaria ed è giustificata dalle esigenze di razionalizzazione e risparmio della spesa pubblica;

tuttavia, occorre procedere con giudizio nella individuazione degli enti da sopprimere evitando di privare lo Stato di istituzioni di valore e in grado di apportare un contributo importante all'attività della Pubblica Amministrazione;

in particolare, l'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.IAO) e l'Istituto Agronomico per l'Oltremare (IAO), tra gli enti potenzialmente toccati dalla norma in oggetto, appaiono enti di ricerca e di studio di grande valore sul piano politico, economico e culturale, animatori di un vivace contesto culturale, ricco di iniziative e di numerosi incontri e iniziative, come si evince dalla relazione trasmessa dal ministero degli Affari esteri sulla attività svolta;

in particolare la possibile cancellazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente ha provocato sorpresa e critiche nel mondo accademico ed ha perfino condotto a una petizione, firmata da centinaia di studiosi e ricercatori, e ad una lettera aperta al Presidente della repubblica per scongiurare la chiusura di un Ente di studio e di ricerca così apprezzato,

impegna il Governo

ad escludere l'Isiao e l'Iao dall'applicazione della suddetta norma, prevedendo, in occasione del decreto ministeriale di individuazione delle deroghe, di cui all'articolo 26 comma 1 del presente provvedimento, ovvero in altro specifico atto idoneo, la loro esclusione dall'elenco degli Enti da sopprimere.

G/949/125/5

CARLONI, MONGIELLO, VITTORIA FRANCO, CHIAROMONTE, SOLIANI, ARMATO, INCOSTANTE, MAURO, FONTANA, ROILO, BASSOLI, DONAGGIO, MARINARO, PORETTI

La 5 Commissione,

premessi che:

il Parlamento italiano ha approvato il 17 ottobre del 2007 la legge n. 188 per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco;

la suddetta legge è stata approvata con il larghissimo consenso delle forze politiche e sociali e apprezzata da tanti lavoratori e lavoratrici più esposti a discriminazione;

l'obiettivo della legge è quello di contrastare la pratica ricattatoria, molto diffusa, di far sottoscrivere una lettera di dimissioni al lavoratore (ma soprattutto alle lavoratrici) in via preventiva al momento dell'assunzione;

le lettere di dimissioni preventive sono in molti casi utilizzate per consentire licenziamenti illegali soprattutto in caso di maternità; per conseguire vantaggi fiscali, evitando di applicare le garanzie di legge a tutela delle lavoratrici madri, o per sgravare l'impresa dal pagamento dei periodi di assistenza del lavoratore per eventi imprevisti quali infortuni o malattia;

la legge n. 188 del 2007 aggredisce il problema delle dimissioni in bianco semplicemente ed in via preventiva attraverso il ricorso a moduli rilasciati dal Ministero del Lavoro, anche in via telematica, con una numerazione progressiva, una validità limitata nel tempo e rendendo nullo qualsiasi altro atto scritto;

le false dimissioni rappresentano di fatto un forte disincentivo alla maternità, un paradosso per il nostro Paese che ha forti problemi di natalità e un basso tasso di attività lavorativa delle donne rispetto ai parametri europei;

nel provvedimento in esame il Governo ha provveduto alla cancellazione della legge n. 188 del 2007 senza alcuna considerazione per l'ampia maggioranza parlamentare che l'aveva sostenuta, senza aver avviato alcuna verifica degli effetti della legge stessa per altro approvata da pochi mesi e senza alcuna procedura di concertazione con le parti sociali,

impegna il Governo a:

ripristinare la legge suddetta ed avviare contestualmente un confronto con le parti sociali per verificarne l'efficacia al fine di assicurare la prevenzione di pratiche illegali e discriminatorie riconducibili alle stesse dimissioni in bianco ed il superamento di eventuali eccessi e aggravii burocratici ministeriali estranei alla lettera e allo spirito della legge stessa.

G/949/126/5

INCOSTANTE

La 5 Commissione,

premessi che:

nel corso della passata legislatura, dopo denunce e sollecitazioni provenienti dalle organizzazioni sindacali di ogni orientamento politico e ideale, il Parlamento varò, con una ampissima maggioranza, la legge 17 ottobre 2007, n. 188, volta a porre rimedio alla complice pratica dell'estorsione, con testualmente all'atto dell'assunzione, della sottoscrizione di una lettera di dimissioni su cui apporre, in una seconda fase e a pieno piacimento del datore di lavoro, una data di vigenza;

la suddetta legge affrontava il problema, di cui non si può disconoscere la sussistenza, con una procedura che poneva il lavoratore in condizione di non dover soggiacere a tale meccanismo ricattatorio, attraverso il semplice ricorso a moduli rilasciati, anche in via telematica, dal Ministero del lavoro e con una validità limitata nel tempo;

nel provvedimento in esame, il Governo, senza alcuna procedura concertativa con le parti sociali interessate, ma recependo solo le richieste dei settori meno avanzati del mondo imprenditoriale, ha proceduto alla cancellazione di tale disposizione, così contraddicendo ampi strati della sua stessa maggioranza e di autorevoli sue esponenti – di cui alcune, attualmente, con incarichi di Governo –, che e solo pochi mesi orsono appoggiarono tale legge;

peraltro, tale cancellazione per decreto-legge nulla sembra possa aver attinenza con le finalità dichiarate dal provvedimento stesso, laddove all'articolo 1, comma 1,

lettera c) si prefigurano misure di «semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale»,

impegna il Governo:

ad avviare tempestivamente un confronto con le parti sociali per addivenire, nel rispetto delle prerogative parlamentari e non limitandosi a disconoscere la sussistenza. del problema, una soluzione normativa che assicuri la piena tutela dei lavoratori e la prevenzione di pratiche riconducibili alle così dette «dimissioni in bianco».

G/949/127/5

BIANCONI

La 5 Commissione,

premesso che:

l'ottimo andamento registrato negli ultimi anni dalla Gestione separata dell'artigianato presso l'INAIL ha prodotto rilevanti avanzi di esercizio che consentono di realizzare una riduzione dei premi per il settore e che nel 2007, come emerge dai dati del Bilancio consuntivo dell'INAIL per tale anno, l'avanzo economico della Gestione degli artigiani è stato pari a 928,092 milioni di euro,

evidenziato che:

l'articolo 1, commi 780 e 781, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1), prevede una riduzione dei premi per la gestione artigianato con procedure estremamente complesse che non garantiscono la certezza dei tempi sulla fruibilità delle riduzioni stesse,

impegna il Governo:

ad adottare interventi finalizzati a garantire la certezza nei tempi della fruibilità della riduzione dei premi in favore delle imprese artigiane e, in ogni caso, a riconoscere alle imprese artigiane uno sgravio contributivo, a titolo di acconto sulle percentuali definitivamente accertate, anche qualora le procedure stesse non siano state completate nei termini fissati.

G/949/128/5

BIANCONI

La 5 Commissione,

premesso che:

l'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, rubricato «Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali» testualmente dispone che «Durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto»,

evidenziato che:

il tenore letterale della suddetta disposizione normativa presenta rilevanti incertezze interpretative in merito alla permanenza del diritto del datore di lavoro di retribuire l'apprendista in maniera graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio, così come stabilito dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 25/1955, tuttora in vigore, e come previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, chiamato ad esprimere il proprio parere in merito al trattamento retributivo dell'apprendistato professionalizzante e, segnatamente, in merito al rapporto tra la norma di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003 e quella dell'art. 13, comma 1, della legge n. 25/1955, attraverso la risposta ad istanza di Interpello diramata il 1° ottobre 2007 (e modificando l'orientamento interpretativo precedentemente adottato con la circolare n. 30 del 15 luglio 2005), ha accentuato le attuali incertezze interpretative, in quanto ha stabilito che in materia di retribuzione degli apprendisti è possibile il ricorso al sistema delle percentuali soltanto se dall'applicazione della procedura di percentualizzazione derivi, in concreto, un trattamento più favorevole per il prestatore e, quindi, una retribuzione di partenza non inferiore a quella derivante dal sotto inquadramento di due livelli rispetto alla categoria spettante;

tale interpretazione della norma determina una grave limitazione dell'autonomia e della libertà sindacale, dal momento che, legittimando il principio dell'individuazione ex

lege del salario minimo degli apprendisti, priva la contrattazione collettiva della prima e più importante prerogativa mirata a determinare liberamente il salario dei lavoratori;

la contrattazione collettiva dell'artigianato, nel corso degli anni, ha consolidato una regolamentazione dell'apprendistato completa ed estremamente funzionale allo sviluppo dell'istituto, stabilendo anche importanti tutele per gli apprendisti aggiuntive rispetto alle previsioni di legge; ciò in quanto l'apprendistato, nell'artigianato, oltre a rappresentare un importante canale di ingresso al lavoro dei giovani, costituisce lo strumento principale di trasmissione del sapere e delle abilità tecniche e professionali,

impegna il Governo:

a riconoscere l'urgenza di intervenire con una norma integrativa o interpretativa dell'articolo 53, comma 1°, del decreto legislativo n. 276/2003, la quale preveda che i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto e che la retribuzione così determinata potrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

G/949/129/5

ANDRIA

La 5 Commissione,

Premesso che,

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'articolo 2, commi 1 e 2, definisce il patrimonio culturale ed individua l'interesse delle cose che costituiscono beni culturali; lo stesso decreto, all'articolo 3, commi 1 e 2, definisce ed individua le forme e l'esercizio di tutela per tali beni ed infine, all'articolo 4, comma 1, attribuisce tali funzioni allo Stato e, in particolare, al Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di garantirne l'esercizio unitario;

la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, sottoscritta dall'Italia a Londra il 6 maggio 1969, impegnava i Paesi firmatari a «prendere le misure necessarie perché gli scavi archeologici vengano affidati unicamente a persone qualificate previa autorizzazione speciale»;

in attuazione dell'articolo 9 e nel rispetto del titolo V della Costituzione, il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, recante «Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali», conferma l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di beni sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in considerazione delle loro caratteristiche oggettive;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», attribuisce carattere di specificità agli interventi ricadenti in ambiti assoggettati alle norme del decreto legislativo in questione, in ragione degli interessi pubblici attratti in tale ambito;

il citato decreto legislativo n. 30 del 2004 prevede, all'articolo 5, la definizione di specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori, indicati all'articolo 1, comma 2 (scavi archeologici);

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in un atto di segnalazione al Governò e al Parlamento del 2 agosto 2005, rileva la grave inosservanza o applicazione distorta relativa alla mancata attuazione dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 30 del 2004, laddove prevede che i requisiti specifici di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, dovevano essere definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 30 del 2004, quindi a far data dall'8 febbraio 2004, e la mancata attuazione dello stesso articolo 5, laddove prevede che entro 180 giorni dalla data appena indicata il Ministero per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali, doveva apportare, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, ulteriori modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, in modo da disciplinare i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regole esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalità utilizzate;

le segnalazioni dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono rimaste disattese;

l'assenza di definizione di requisiti per la qualificazione dei soggetti esecutori di interventi concernenti beni culturali, oltre che in ambito di appalti pubblici, riguarda ed investe il settore privato, essendo anche i beni ricadenti in tale ambito sottoposti, qualora ne sussista lo specifico interesse, alle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

al fine di un'effettiva applicazione del suddetto decreto, la definizione di specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori di interventi in tale ambito deve riguardare, oltre che i soggetti giuridici e le imprese, anche le persone fisiche ed i professionisti che di fatto intervengono direttamente sul patrimonio;

il Ministro dell'economia e delle finanze, nel suo intervento alla Camera dei deputati del 17 luglio 2008, ha reso noto che il Governo sta lavorando ad un progetto per trasferire la proprietà del patrimonio pubblico a comuni e regioni che attualmente non risultano dotati delle adeguate risorse umane e professionali, al fine di una corretta e scientificamente adeguata tutela, gestione e valorizzazione;

impegna il Governo

ad adottare le necessarie misure per superare l'incertezza normativa relativa ai requisiti formativi e curriculari che debbono possedere i soggetti, pubblici e privati, ed i professionisti per l'esecuzione di scavi archeologici o di interventi assoggettati alle norme del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 122 gennaio 2004, n. 42 e in particolare degli interventi di cui all'articolo 89 del medesimo decreto, proprio in ragione delle particolari forme di tutela che il legislatore intende riconoscere a tali interventi.

G/949/130/5

MAURO, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

La 5 Commissione,

premesso che:

il calo dei consumi, la perdita del potere d'acquisto di stipendi e pensioni, che sono in diminuzione, l'incremento del costo del denaro e il caro prezzi sono soltanto alcuni degli effetti davanti ai quali si trova oggi il nostro Paese;

l'Ocse parla di un rallentamento della crescita economica, la Cgia lancia l'allarme sulle tariffe del servizio pubblico, ma gli stipendi rimangono sempre gli stessi, ovvero, il loro potere di acquisto è fortemente diminuito;

una condizione del genere non fa altro che frenare lo sviluppo del Paese e mettere in seria difficoltà le famiglie e i giovani che vorrebbero creare una famiglia, ma che non hanno sufficienti certezze economiche per accedere ai mutui per l'acquisto di una casa;

l'Italia è in un momento di congiuntura economica internazionale molto negativa che non sembra dare segni di inversione di tendenza;

considerato che:

per sostenere le riforme che si vogliono intraprendere, non si può prescindere da una complessiva rivisitazione del sistema di contrattazione ed anche da un ridisegno delle buste paga;

si deve adeguare la nostra contrattazione in senso regionale per adeguare le retribuzioni dei lavoratori al reale costo della vita del territorio in cui risiedono.

Impegna il Governo:

a decorrere dall'anno 2009, in sede di contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, a commisurare le retribuzioni dei pubblici dipendenti anche al costo medio della vita nelle Province in cui i dipendenti svolgono la loro attività lavorativa, facendo in modo che vi sia un adeguamento proporzionale ove l'indice del costo medio della vita in quella provincia sia differente rispetto a quello medio nazionale.

G/949/131/5

MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI, MAZZATORTA

La 5 Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate le disposizioni in esso contenute in materia di lavoro ed occupazione;

considerato, in particolare, il comma 6 dell'articolo 63, che incrementa di 700 milioni per l'anno 2009 l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'occupazione;

ricordato che, il numero dei lavoratori socialmente utili a carico del Fondo per l'Occupazione, al termine del n semestre 2006, ammonta a 20.280 unità;

preso atto che, al termine del n semestre del 2006, secondo quanto risulta dalle tabelle predisposte dall'Inps, il numero di lavoratori socialmente utili impegnati sul territorio nazionale che usufruiscono dell'assegno per le attività socialmente utili ammonta complessivamente a 31.970 unità;

impegna il Governo:

a programmare la fine di questa tipologia di impiego, fonte soltanto di precariato, prevedendo che i soggetti collocati in lavori ovvero attività socialmente utili possono continuare ad essere impegnati dagli enti utilizzatori fino ad esaurimento dei progetti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza ulteriori rinnovi o stipule di nuove convenzioni.

G/949/132/5

VALLI, BONFRISCO, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

La 5 Commissione,

premesso che:

l'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, rubricato «Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali» testualmente dispone che «Durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto»;

evidenziato che:

il tenore letterale della suddetta disposizione normativa presenta rilevanti incertezze interpretative in merito alla permanenza del diritto del datore di lavoro di retribuire l'apprendista in maniera graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio, così come stabilito dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 25/1955, tuttora in vigore, e come previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, chiamato ad esprimere il proprio parere in merito al trattamento retributivo dell'apprendistato professionalizzante e, segnatamente, in merito al rapporto tra la norma di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003 e quella dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 25/1955, attraverso la risposta ad istanza di Interpello diramata il 1° ottobre 2007 (e modificando l'orientamento interpretativo precedentemente adottato con la circolare n. 30 del 15 luglio 2005), ha accentuato le attuali incertezze interpretative, in quanto ha stabilito che in materia di retribuzione degli apprendisti è possibile il ricorso al sistema delle percentuali soltanto se dall'applicazione della procedura di percentualizzazione derivi, in concreto, un trattamento più favorevole per il prestatore e, quindi, una retribuzione di partenza non inferiore a quella derivante dal sotto inquadramento di due livelli rispetto alla categoria spettante;

tale interpretazione della norma determina una grave limitazione dell'autonomia e della libertà sindacale, dal momento che, legittimando il principio dell'individuazione ex lege del salario minimo degli apprendisti, priva la contrattazione collettiva della prima e più importante prerogativa mirata a determinare liberamente il salario dei lavoratori;

la contrattazione collettiva dell'artigianato, nel corso degli anni, ha consolidato una regolamentazione dell'apprendistato completa ed estremamente funzionale allo sviluppo dell'istituto, stabilendo anche importanti tutele per gli apprendisti aggiuntive rispetto alle previsioni di legge; ciò in quanto l'apprendistato, nell'artigianato, oltre a rappresentare un importante canale di ingresso al lavoro dei giovani, costituisce lo strumento principale di trasmissione del sapere e delle abilità tecniche e professionali;

impegna il Governo:

a riconoscere l'urgenza di intervenire con una norma integrativa o interpretativa dell'articolo 53, comma 1° del decreto legislativo n. 276/2003, la quale preveda che i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul

piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto e che la retribuzione così determinata potrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

G/949/133/5

BONFRISCO

La 5 Commissione,

nell'esame del decreto legislativo n. 112 del 25 giugno 2008,

impegna il governo

a predisporre il regolamento di cui al comma 2 sentite anche le associazioni dei consulenti finanziari indipendenti.

G/949/134/5

VACCARI, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, BODEGA, DIVINA, VALLARDI, MAZZATORTA

La 5 Commissione del Senato,

considerato che sono attualmente all'esame della 6 Commissione Finanze e Tesoro del Senato i progetti di legge: S466, S745, S782, S792, S821, concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare spettante ai grandi invalidi di guerra e per servizio;

considerata l'urgenza di prorogare fino al 31 dicembre 2008 la legge 7 febbraio 2006, n. 44, i cui effetti si sono esauriti con il 31 dicembre 2007, al fine di assicurare a tutti gli aventi diritto la corresponsione anche per l'anno in corso di un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare nella misura prevista dalla medesima legge;

evidenziata la necessità di attuare, con decorrenza 1 gennaio 2009, una definitiva ed organica riforma dell'assegno sostitutivo, – prestazione pensionistica con finalità risarcitoria –, che sia conforme ai principi della legislazione pensionistica di guerra, di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nonché alla legge 2 maggio 1984, n. 111 per i grandi invalidi per causa di servizio, proporzionando gli assegni al tipo e grado di invalidità, con particolare riguardo agli invalidi affetti dalle più gravi infermità e mutilazioni, utilizzando per questi ultimi il parametro economico previsto dalla legislazione vigente per gli assegni in sostituzione del secondo e terzo accompagnatore militare, al fine anche di evitare ulteriori provvedimenti inadeguati, temporanei e provvisori;

constatato il divario emerso tra le partite di pensione in pagamento (1619 al 31-12-2007) e quelle indicate nella nota di verifica n. 434 del 10 maggio 2005 (2428 soggetti), oltre al fatto – incontestabile – che le domande per l'assegno sostitutivo non hanno mai superato le 1123 unità;

evidenziata che le risorse aggiuntive necessarie sono stimate in circa 17 milioni di euro per l'anno 2008, e in 24 milioni annui per il triennio 2009-2011, tenendo conto anche che nel capitolo di competenza per le pensioni di guerra, 1316 del Ministero dell'Economia, già sussistono cospicui avanzi di esercizio, determinati dal naturale decremento della categoria;

impegna il Governo:

a provvedere in tempi certi alla rilevazione del numero effettivo dei grandi invalidi di guerra e per servizio con diritto all'accompagnatore militare, fornendo una nota di verifica che suddivida gli aventi diritto per categoria di invalidità,

a valutare l'opportunità di un intervento mirato all'adeguamento delle risorse attualmente destinate alla categoria, da allocarsi nei rispettivi capitoli obbligatori di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, capitolo 1316 per i pensionati di guerra e capitolo 2198 per i titolari di pensione privilegiata, sopprimendo conseguentemente il fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002 n. 288.

G/949/135/5

FASANO

La 5 Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premesse che:

ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30-12-1992, n. 503, relativamente alla prosecuzione del rapporto di lavoro, si evidenzia che nella pubblica amministrazione vi sono alcune professionalità che per la delicatezza e l'importanza che rivestono devono garantire una continuità nell'espletamento delle proprie funzioni;

l'articolo 16 di cui in premessa garantisce tale continuità dando la possibilità al dipendente di permanere in servizio per un periodo massimo di due anni oltre il limite di età per il collocamento a riposo;

Impegna il Governo

a valutare la possibilità di elevare tale periodo massimo a tre anni.

G/949/136/5

VALENTINO

La 5 Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premesse che:

gli ufficiali della Guardia di Finanza del soppresso ruolo tecnico-operativo sono transitati nel ruolo speciale dello stesso Corpo, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

Impegna il Governo

a valutare la possibilità per coloro che sono in servizio effettivo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di permanere, a domanda, in attività di servizio sino al 63 anno di età;

altresì a valutare l'opportunità per coloro che si trovano nella posizione di richiamato in servizio o dell'ausiliaria, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di poter essere riammessi, a domanda, in servizio permanente effettivo fino al raggiungimento del 63 anno di età con l'attribuzione del trattamento economico in godimento al momento del collocamento nella suddetta posizione e dell'anzianità di servizio posseduta, computata con l'aggiunta del periodo trascorso nelle stesse posizioni di stato giuridico.

G/949/137/5

D'AMBROSIO LETTIERI

La 5 Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premesse che:

il presente decreto all'articolo 72, comma 7 prevede che il trattenimento in servizio del dipendente che compie il 65° anno di età sia a discrezione dell'Amministrazione di appartenenza in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, tenuto conto della particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.

Impegna il governo

a valutare la possibilità di chiarire la norma, di cui in premessa, specificando che sono fatti salvi i trattenimenti in servizio fino al 67° anno di età per coloro che non hanno ancora maturato i 40 anni di servizio, al fine di evitare che la disposizione violi il diritto del lavoratore a godere del trattamento di pensione al massimo, ovvero fino a 40 anni di servizio.

G/949/138/5

OLIVA, PISTORIO, ESPOSITO

La 5 Commissione,

premesse che:

l'istituzione della Banca del Mezzogiorno potrà dispiegare la sua azione positiva per lo sviluppo di attività imprenditoriali nel Sud solo quando avrà acquisito un capitale sociale congruo;

è opportuno individuare delle soluzioni che possano incentivare, soggetti privati e pubblici, ad investire capitale nell'acquisto di azioni della suddetta banca;

tali ultimi interventi di incentivazione, pur dovendo essere approntati nei limiti della normativa europea sulla concorrenza e sugli aiuti di stato, potranno essere effettuati utilizzando tutti gli strumenti che la stessa Europa accorda per realizzare azioni a favore delle regioni in ritardo di sviluppo (ex Obiettivo 1);

impegna il Governo,

ponga in essere tutti gli atti necessari perché la Banca del Mezzogiorno possa realmente attrarre capitali privati e pubblici;

individuì sul piano normativo soluzioni che consentano a regioni, provincie e comuni di investire proprie risorse economiche nell'acquisto di azioni della suddetta banca.

G/949/139/5

OLIVA, PISTORIO

La 5 Commissione,

premesso che:

il presente decreto-legge all'articolo 78 stabilisce un importante intervento di sostegno economico per la città di Roma per 500 milioni di euro;

in Italia e in particolare nelle regioni Obiettivo 1 figurano comuni individuati come aree metropolitane con bilanci fortemente deficitari;

impegna il Governo,

ad emanare un provvedimento finalizzato alla concessione di un contributo straordinario di 300 milioni di euro destinato al risanamento dei bilanci delle città aree metropolitane ricadenti nelle regioni Obiettivo 1.

G/949/140/5

D'ALÌ, GALIOTO, VIZZINI, VICARI, FERRARA, FLERES, STANCANELLI, FIRRARELLO, CENTARO, ALICATA

La 5 Commissione,

premesso che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto la costituzione di due distinti capitoli di spesa rispettivamente del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, denominati: il primo, «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia ed in Calabria» e il secondo «Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e Calabria» ed un capitolo che prevede «fondi per le isole minori»;

le risorse dei suddetti capitoli erano state reperite attraverso il trasferimento delle somme originariamente in dotazione dell'ex Fintecna, ai sensi dell'articolo 1, comma 1155, della legge n. 296 del 2006;

la citata legge n. 244/2007 prevedeva, inoltre, che tali risorse fossero assegnate: per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo, stabilendo altresì che le stesse risorse venissero destinate per il 70 per cento ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria;

la disposizione stabiliva, in particolare, che le priorità individuate dovessero prevedere la realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali: metropolitana di Palermo, Circumetnea di Catania, piattaforme logistiche di Messina, superstrada Agrigento-Caltanissetta, strada statale jonica, sistema viario e attracchi di Villa San Giovanni;

i fondi destinati alle isole minori, fissati nella misura di 20 milioni di euro, a partire dal 2008, erano destinati, invece, alla ripresa economica e sociale di territori particolarmente disagiati e svantaggiati;

il Governo ha previsto nel proprio programma un piano decennale straordinario per le infrastrutture del meridione d'Italia, mirante a riequilibrare la condizione di attuale divario;

il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante «disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie» ha previsto che la relativa copertura finanziaria, riguardante le spese conseguenti alla decisione dell'esecutivo di esentare i contribuenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, avvenisse anche attraverso l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di infrastrutture in Sicilia e Calabria e delle risorse destinate alla ripresa economica e sociale delle Isole minori;

impegna il Governo,

dopo un'attenta valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, ad individuare i provvedimenti necessari affinché siano reperite risorse sufficienti da destinare alla realizzazione delle opere infrastrutturali richiamate in premessa e a favore delle Isole minori, dal Governo più volte definite come indispensabili per lo sviluppo delle regioni del Sud, anche ai fini di un consistente riequilibrio delle attuali condizioni di svantaggio

G/949/141/5

MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, GIAMBRONE, RUSSO, DI NARDO, CAFORIO, PEDICA, DE TONI, CARLINO

La 5 Commissione,

premesso che:

il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) costituisce, dal 2003, lo strumento generale di governo della nuova politica regionale nazionale per la realizzazione di interventi nelle aree sottoutilizzate;

l'adozione di una strategia unitaria nella programmazione degli interventi e la flessibilità nell'allocazione delle risorse, che caratterizzano tale Fondo, consentono di impostare una politica nazionale regionale coerente con i principi e le regole di politica comunitaria;

la strategia resa possibile dal FAS permette, inoltre, di conseguire una maggiore capacità di spesa in conto capitale, condizione essenziale per soddisfare anche il principio di addizionalità, scaturito dagli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea;

il CIPE, con delibera del 21 dicembre 2007, ha definito la ripartizione finanziaria e le procedure di utilizzo del FAS (Fondo aree sottoutilizzate), stabilendo che l'utilizzo di tali fondi aggiuntivi avverrà attraverso la elaborazione di programmi con valenza 2007-2013, omologhi ai programmi attuativi delle politiche comunitarie;

l'impianto del decreto alla nostra attenzione conferma ciò che è già emerso negli ultimi anni con l'approvazione delle ultime leggi finanziarie, cioè la tendenza del Parlamento a decidere l'assegnazione delle risorse del FAS, che è invece dovrebbe essere di specifica competenza del CIPE;

questo comportamento contraddice la funzione del Fondo, che è quella di consentire una gestione unitaria e flessibile delle risorse, in relazione alla capacità effettiva di utilizzazione;

decisioni prese per legge, senza una visione precisa delle risorse effettivamente disponibili, tenuto conto anche di quelle già bloccate attraverso decisioni del CIPE riferite ad un arco di tempo pluriennale, ostacolano la programmazione finanziaria che attraverso le delibere del CIPE si tende a costruire;

definendo per le regioni meridionali una ripartizione delle risorse del FAS al di sotto dell'85 per cento, si inciderebbe negativamente sulle politiche di sviluppo e sui servizi sociali che le regioni del Sud realizzano non con risorse determinate da proprie entrate come accade in Lombardia o in Veneto, ma solo grazie al trasferimento di fondi stanziati dal Governo centrale e dall'Unione europea;

la legge 27 dicembre 2007, n. 296 ha disposto l'assegnazione di nuove risorse al Fondo e deciso di finanziare nuovi interventi per le aree sottoutilizzate, prevedendo altresì tagli di stanziamenti precedentemente previsti;

le regioni meridionali sono state già penalizzate dal Governo al fine di reperire la necessaria copertura finanziaria per le misure contenute nel decreto-legge n. 93 del 2008;

impegna il Governo,

a monitorare costantemente la ripartizione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate in favore delle regioni del Mezzogiorno ed in particolare a confermare che

l'85 per cento di tali risorse venga effettivamente destinato alle aree meridionali come stabilito dall'articolo 6-bis del decreto 112.

G/949/142/5

MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, CARLINO, DE TONI, ASTORE, RUSSO, DI NARDO, GIAMBRONE, CAFORIO

La 5 Commissione,

premessi che:

l'Esecutivo ha assicurato, nel corso della campagna elettorale, che alle aree meridionali sarebbe stato destinato oltre l'80 per cento delle nuove risorse complessivamente considerate, mentre invece con le misure contenute nel provvedimento al nostro esame, non si fa che accrescere il divario tra nord e sud del Paese. Si ricorda che, nella scorsa legislatura, i fondi per il ponte di Messina furono comunque destinati ad opere pubbliche assai più urgenti nei territori meridionali; il Governo in carica trasferisce invece al centro-nord le risorse destinate al sud. Si segnala come nel piano delle opere pubbliche allegato al Dpef 2009-2013, l'80 per cento delle realizzazioni sia previsto nel settentrione. Si abbandona di fatto il Mezzogiorno, pregiudicando le prospettive di crescita per l'intero Paese;

il comma 1155 dell'articolo 1 della finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) aveva modificato i commi 92-93 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, relativi al trasferimento delle risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna Spa nei confronti di Stretto di Messina Spa, al fine della realizzazione del Ponte sullo stretto. Si individuavano due diverse destinazioni di tali risorse, assegnando il 90 per cento delle medesime alla realizzazione di opere infrastrutturali e il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo. Si prevedeva, dunque, che tali risorse non fossero più destinate ad un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, bensì a due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente, denominati rispettivamente «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria» e «Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria»;

il comma 1152 dell'articolo 1 della finanziaria per il 2007 vincolava il CIPE, in sede di riparto delle somme stanziare sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), ad assegnare 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 agli interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia (per un importo di 350 milioni) e in Calabria (per i rimanenti 150 milioni), non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa. Lo stesso comma demandava ad apposito decreto interministeriale (adottato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico), il compito di provvedere: alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse; all'individuazione dei criteri e delle modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse;

nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 93 del 2008, oltre a sopprimere tali risorse per le infrastrutture meridionali per coprire finanziariamente la soppressione totale dell'ICI sulla prima casa, si è prospettato il rischio che non fossero effettivamente reintegrati tali fondi e che, in aggiunta, il Governo sottraesse ulteriori risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate. Risulta chiaro, ora, con il provvedimento al nostro esame, che il Governo persegue una strategia volta a distogliere risorse dalle regioni meridionali per destinarle al Nord;

impegna il Governo,

a prendere le opportune iniziative, fermo restando le prerogative del Parlamento, per reintegrare i finanziamenti soppressi al fine di realizzare le infrastrutture meridionali citate.

G/949/143/5

DIVINA, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, VALLARDI, MAZZATORTA

La 5 Commissione,

esaminato l'Atto Senato di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

visto che, l'incessante aumento del prezzo del greggio sta mettendo seriamente in difficoltà l'apparato produttivo ed anche economico del nostro Paese, che dipende per oltre l'85 per cento, per l'importazione di combustibili fossili, da altri Paesi;

l'effetto inevitabile è certamente quello di un aumento dei prezzi dell'energia e del gas, i quali renderanno più care le bollette per le famiglie, che ormai non riescono più a sostenere i continui rincari;

ritenuto che, i disagi più grandi, non solo ricadranno sulle fasce economicamente più deboli della popolazione, ma anche su quegli utenti che sono ubicati nelle aree sottoposte a condizioni climatiche molto rigide, come i territori di montagna;

visto che, le ultime stime parlano di incrementi del 4,6 per cento per il gas e di 2,2 per cento per la luce; ciò vuol dire che una famiglia spenderà 47 euro in più l'anno per il metano e 11 euro per la luce, con un aggravio complessivo di 58 euro l'anno;

ritenuto che, di fronte ad una situazione così incerta e non più sostenibile si prospetta la necessità di adottare misure più rigorose rispetto alle iniziative intraprese dal Governo nel settore energetico;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di adottare, in favore degli utenti più svantaggiati, opportune misure per la rimodulazione delle tariffe della bolletta del gas, in particolare che tengano conto, ai fini dell'individuazione dei parametri di calcolo delle stesse, della diversa incidenza del costo della vita e delle condizioni climatiche di ciascuna area del Paese, misurata in relazione alla media delle temperature rilevate nella stagione invernale.

G/949/144/5

PISTORIO, OLIVA

La 5 Commissione,

premesso che:

le accise incidono nella misura di circa il 35 per cento sul costo alla pompa dei carburanti; la regione Sicilia è sede di numerose raffinerie che rappresentano un costo notevole in materia di ambiente e di difesa della salute dei cittadini;

il portavoce del commissario al fisco Laszlo Kovacs ha evidenziato che «esistono livelli minimi delle accise per ciascun prodotto energetico che i Paesi devono rispettare, ma si sa che l'Italia è ben al di sopra di tale soglia»;

dato l'elevato costo raggiunto dalla benzina e dal gasolio per autotrazione, richiedono interventi urgenti tesi a ridurre il costo;

impegna il Governo,

a prevedere una riduzione delle accise nella misura del 25 per cento limitatamente alla benzina e al gasolio per autotrazione immessi al consumo nel territorio della regione Sicilia.

G/949/145/5

PISTORIO, OLIVA

La 5 Commissione,

premesso che:

non è stata ancora raggiunta l'intesa preliminare di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla compartecipazione alla spesa sanitaria da parte della regione Sicilia;

la mancata intesa parte da una interpretazione resa dal Ministero dell'economia e delle finanze, diversa dalle posizioni della regione Sicilia, secondo la quale l'attribuzione delle accise alla Regione, nella misura necessaria ad assicurare l'elevazione della sua compartecipazione, non riguarderebbe gli aumenti indicati nella stessa legge finanziaria, ma andrebbe a coprire soltanto gli incrementi ulteriori rispetto a questi ultimi;

la conseguenza è che l'aumento della misura al 44,09 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008, e al 49,11 per cento per l'anno 2009, resterebbero per decisione unilaterale dello Stato a carico della regione Sicilia;

impegna il Governo,

nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a riconoscere la retrocessione alla regione Sicilia di una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale.

G/949/146/5

VICECONTE, LATRONICO, DIGILIO, MAZZARACCHIO, SAIA, BONFRISCO, ESPOSITO, PICHETTO FRATIN

La 5 Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premessi che:

la Basilicata contribuisce per oltre il 74 per cento alla produzione nazionale di idrocarburi;

più del 70 per cento del territorio regionale è interessato da estrazioni o da permessi di ricerca;

di conseguenza, nei prossimi anni le produzioni di idrocarburi aumenteranno notevolmente con ulteriori benefici per la bolletta petrolifera nazionale;

è trascorso ormai un decennio dall'inizio della fase estrattiva senza che le popolazioni abbiano ricevuto una ricaduta concreta in termini di sviluppo dei territori;

anzi la Basilicata continua a subire processi di indebolimento del suo apparato produttivo, economico e sociale, come confermano tutti gli indicatori socio-economici e di degrado del contesto ambientale;

pertanto, è necessario garantire con ogni urgenza alle popolazioni Lucane un ristoro diretto, in termini di abbattimento del prezzo dei prodotti petroliferi, anche per ottenere il necessario consenso sociale per il proseguimento dei programmi estrattivi utili all'interesse nazionale;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di assumere con ogni urgenza i provvedimenti necessari per destinare almeno l'1 per cento del valore delle produzioni annue, ottenute dalle concessioni di coltivazioni minerarie, alla costituzione ed al finanziamento di un fondo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina, del gasolio e del GPL per i soli cittadini residenti in Basilicata e per le imprese che abbiano sede legale nel territorio della Regione.

G/949/147/5

VICECONTE, LATRONICO, DIGILIO, MAZZARACCHIO, SAIA, BONFRISCO, ESPOSITO, PICHETTO FRATIN

La 5 Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premessi che:

la Basilicata contribuisce per oltre il 74 per cento alla produzione nazionale di idrocarburi;

più del 70 per cento del territorio regionale è interessato da estrazioni o da permessi di ricerca;

di conseguenza, nei prossimi anni le produzioni di idrocarburi aumenteranno notevolmente con ulteriori benefici per la bolletta petrolifera nazionale;

è trascorso ormai un decennio dall'inizio della fase estrattiva senza che le popolazioni abbiano ricevuto una ricaduta concreta in termini di sviluppo dei territori;

anzi la Basilicata continua a subire processi di indebolimento del suo apparato produttivo, economico e sociale, come confermano tutti gli indicatori socio-economici e di degrado del contesto ambientale;

pertanto, è necessario garantire con ogni urgenza alle popolazioni Lucane un ristoro diretto, in termini di abbattimento del prezzo dei prodotti petroliferi, anche per ottenere il necessario consenso sociale per il proseguimento dei programmi estrattivi utili all'interesse nazionale;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di assumere con ogni urgenza i provvedimenti necessari per destinare almeno l'1 per cento del valore delle produzioni annue, ottenute dalle

concessioni di coltivazioni minerarie, alla costituzione ed al finanziamento di un fondo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina, del gasolio e del GPL per i soli cittadini residenti in Basilicata e per le imprese che abbiano sede legale nel territorio della Regione.

G/949/148/5

BUBBICO, CHIURAZZI, ANTEZZA

La 5 Commissione,

premessi che:

la Regione Basilicata è interessata da significative e sempre più intense attività estrattive di idrocarburi;

esse hanno ormai raggiunto la quota di oltre il 75 per cento di tutta l'attività estrattiva realizzata sul territorio nazionale;

in campagna elettorale il Partito del Popolo delle Libertà ha in più occasioni promesso all'elettorato lucano di adottare un provvedimento per il dimezzamento del prezzo dei carburanti alla pompa;

considerato che:

il testo originario del presente decreto-legge incrementava le *royalties* sulle estrazioni petrolifere e i parlamentari lucani del PD avevano predisposto un emendamento a tale decreto, che – in conseguenza dell'inerzia della Maggioranza – dava attuazione – normativamente corretta – a tale impegno elettorale;

tale emendamento non è stato discusso, in conseguenza del maxiemendamento predisposto dal Governo che ha cassato i primi 15 commi e il comma 26 dell'articolo 81;

impegna il Governo:

a dare attuazione all'impegno assunto in campagna elettorale, volto a dimezzare il prezzo dei carburanti per autotrazione alla pompa a favore dei lucani e delle imprese lucane, e di riferire alle competenti Commissioni parlamentari prima dell'inizio della prossima sessione di bilancio.

G/949/149/5

LATRONICO

La 5 Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premessi che:

nel 2002, al culmine di un lungo processo di crescita durato oltre vent'anni, la filiera lucana e pugliese del mobile imbottito si caratterizzava per essere una delle colonne portanti dell'industria del mobile italiano, acquisendo una posizione di primato nel panorama industriale mondiale, con le sue oltre 400 aziende ed una forza lavoro pari ad oltre 11.500 unità, delle quali circa 150 aziende (con oltre 7.000 addetti) sono insediate nella sola provincia di Matera, per un fatturato prodotto di poco superiore ai 2 miliardi di euro, realizzato principalmente attraverso la esportazione dei propri prodotti;

dal 2003 in poi si è registrata una situazione di difficoltà che, seppur comune agli altri settori produttivi del Paese, nel caso di specie ha completamente destabilizzato un sistema economico e sociale locale che poggia, in parte sostanziale, sia direttamente che indirettamente, proprio sul mobile imbottito;

al 30 giugno 2008 la situazione generale si è fatta davvero drammatica, con una riduzione a sole 46 imprese attive nel territorio distrettuale lucano ed a sole 117 imprese attive nel territorio distrettuale pugliese, per un totale di 163 aziende a fronte delle 400 del 2002;

il ridimensionamento, come ovvio, ha comportato un conseguente brusco ridimensionamento del dato occupazionale, con una perdita di oltre 6.000 posti di lavoro;

al fine di fronteggiare la grave situazione il 19 marzo 2006 veniva firmato da Governo, Regione Basilicata e Regione Puglia, Associazioni datoriali ed Organizzazioni sindacali pugliesi e lucane, il «Protocollo di Intesa per il consolidamento del comparto industriale del mobile imbottito dell'area murgiana», quale strumento ampiamente condiviso sul quale puntare per sostenere e rafforzare – attraverso l'attivazione di una procedura di Accordo di Programma e degli relativi strumenti operativi ad esso connessi – la competitività del distretto murgiano del mobile imbottito, attraverso la definizione di

interventi, articolati e coordinati, sui fattori strutturali del comparto, idonei al mantenimento e consolidamento, riqualificazione e sviluppo, delle realtà esistenti, nonché attraverso adeguate misure di protezione sociale per gli addetti al ciclo produttivo;

il Protocollo non ha poi ottenuto la necessaria dotazione finanziaria per l'attivazione delle misure ivi previste;

a distanza di oltre due anni lo stesso Protocollo necessita di un ulteriore aggiornamento finalizzato:

a) a contestualizzare rispetto alla normativa vigente le misure di:

concessione di aiuti fiscali e contributivi alle aziende del comparto per la riduzione complessiva del costo del lavoro in un sistema industriale *labour intensive* nel quale è prevalente, per definizione, la capacità «artigianale» del singolo operatore;

costituzione di un fondo di garanzia per il congelamento, consolidamento, ristrutturazione del debito;

il sostegno agli investimenti per la promozione e la commercializzazione del *Made in Italy*;

la realizzazione di percorsi formativi, finalizzati anche all'*outplacement* dei lavoratori del salotto;

b) a prevedere iniziative di riconversione industriale dei siti produttivi dimessi o in via di dismissione ed il contestuale recupero delle maestranze espulse dal ciclo produttivo;

lo scorso 16 luglio 2008 è stato attivato, presso il MiSE, uno specifico Tavolo tecnico con le Parti sociali per la redazione di un Accordo di Programma per il rilancio dell'Area murgiana, riferito al mobile imbottito, previa ricognizione degli strumenti normativi e dei fondi disponibili;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare, in tempi rapidi, l'accordo di programma previsto dal protocollo Scajola (19 marzo 2006) sia per il consolidamento del mobile imbottito murgiano, sia per l'avvio di progetti di riconversione industriale e di recupero dei siti dimessi e delle maestranze espulse dal ciclo produttivo.

G/949/150/5

LATRONICO

La 5 Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premesso che:

le indagini congiunturali svolte dall'ISTAT e dalla Svimez, sui principali indicatori economici (fatturato, ordinativi, investimenti, occupazione) delle imprese del materano, evidenziano, anche nel primo semestre del 2008, l'andamento critico del sistema industriale della provincia di Matera, determinato dall'acuirsi di uno stato di difficoltà generale dell'apparato industriale provinciale, comune peraltro ad altri contesti territoriali del nostro Paese;

i comparti industriali più a rischio nel sistema produttivo materano, sono il comparto del Mobile imbottito di Matera e il comparto Chimico e chimico manifatturiero della Valbasento;

con riferimento alle industrie chimiche della Valbasento, dal 2003, anno nel quale si sono avvertiti i primi segnali della crisi, le grandi imprese del comparto chimico, presenti anche nella provincia di Matera, hanno avviato processi di ristrutturazione attraverso un massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali che hanno fortemente interessato soprattutto gli stabilimenti produttivi della Valbasento;

nonostante gli interventi di ristrutturazione industriale, a causa delle dinamiche valutarie legate al fortissimo apprezzamento dell'euro, dell'andamento dei prezzi delle materie prime e dell'aggressiva politica dei Paesi emergenti del *Far East*, molte tra le aziende più importanti localizzate nelle tre aree (Pisticci - Ferrandina - Salandra) che costituiscono il sito industriale della Valbasento, sono state costrette a cessare l'attività;

tale ridimensionamento ha determinato pesanti ricadute sulla complessiva tenuta della residua presenza industriale, ed anche sul fronte occupazionale determinando una

drastica riduzione delle unità lavorative, quantificabile in circa 2.500 unità in meno, nel quinquennio 2003-2007;

l'area è altresì interessata da vincoli di natura ambientale, derivanti dalla perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.), che comporta la predisposizione di interventi di bonifica e messa in sicurezza del Sito con conseguente adozione di prescrizioni ministeriali in materia di sicurezza d'emergenza e bonifica del suolo e della falda in danno delle aziende insediate, ancorché non direttamente responsabili dell'inquinamento individuato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di includere l'area della Valbasento in un accordo di programma finalizzato alla bonifica e alla reindustrializzazione, con il consolidamento delle attività esistenti e l'avvio di progetti di riconversione industriale e di recupero dei siti dismessi e dalle maestranze espulse dal ciclo produttivo;

altresì a valutare l'opportunità di includere l'area industriale della Valbasento nel piano nazionale per il rilancio della chimica.

G/949/151/5

LATRONICO

La 5 Commissione,

premesso che:

dalle diverse indagini congiunturali pubblicate di recente (ISTAT, Svimez, Indagine congiunturale Confindustria Basilicata) emerge con tutta evidenza che anche nel primo semestre del 2008 si è confermato l'andamento critico del sistema industriale della provincia di Matera, con i principali indicatori economici delle imprese del materano (fatturato, ordinativi, investimenti, occupazione) che non registrano inversioni di tendenza rispetto al ridimensionamento riscontrato nell'ultimo semestre del 2007;

anche per la prima parte del 2008 si registra l'acuirsi di uno stato di difficoltà generale dell'apparato industriale provinciale e la sua crescente incapacità di sovvertire il *trend* negativo, del resto comune ad altri contesti territoriali del nostro Paese;

le difficoltà più consistenti sono focalizzate nei due comparti industriali e nelle due aree caratterizzanti del tessuto produttivo materano, il comparto del Mobile imbottito di Matera e il comparto Chimico e chimico manifatturiero della Valbasento;

con particolare riferimento alle industrie chimiche della Valbasento, dal 2003, anno nel quale si sono avvertiti i primi segnali della crisi, le grandi imprese del comparto chimico, presenti anche nella provincia di Matera, hanno avviato profondi processi di ristrutturazione attraverso un massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali che hanno fortemente interessato soprattutto gli stabilimenti produttivi della Valbasento;

nonostante ciò, a causa delle dinamiche valutarie legate al fortissimo apprezzamento dell'euro, dell'andamento dei prezzi delle materie prime (in primo luogo il petrolio) e dell'aggressiva politica dei Paesi emergenti del *Far East*, molte tra le aziende più importanti localizzate nelle tre aree (Pisticci - Ferrandina - Salandra) che costituiscono il sito industriale della Valbasento, sono state costrette a cessare l'attività;

tale ridimensionamento del dato produttivo ha determinato pesanti ricadute sulla complessiva tenuta della residua presenza industriale, la cui tenuta è a fortissimo rischio crisi;

in particolare, nel quinquennio 2003-2007 sono stati persi oltre 2500 posti di lavoro, con un recupero parziale di poco meno di 500 nuovi posti di lavoro in virtù di specifiche iniziative regionali di reindustrializzazione;

l'area è altresì interessata da vincoli di natura ambientale, derivanti dalla perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.), che comporta la predisposizione di interventi di bonifica e messa in sicurezza del Sito con conseguente adozione di prescrizioni ministeriali in materia di sicurezza d'emergenza e bonifica del suolo e della falda in danno delle aziende insediate, ancorché non direttamente responsabili dell'inquinamento individuato;

considerato che:

per fronteggiare la grave situazione di crisi in Valbasento, così come più volte richiesto da industriali e sindacati, è necessario avviare politiche di consolidamento dell'esistente, ripensando, nel contempo, gli elementi di attrattività del territorio, quali:

- l'energia ed altre *utilities* in regime di vantaggio competitivi, rispetto ad altri territori;

- fiscalità locale di maggior favore;
- investimenti mirati a privilegiare una filiera che mantenga la naturale vocazione industriale chimica di quell'area;

nonostante diverse iniziative sul territorio ed a livello nazionale, non è stato possibile ancora programmare alcun Intervento strategico per il rilancio complessivo dell'area a vocazione chimica.

Tutto quanto premesso, visto e considerato,

Impegna il Governo:

perché attivi le iniziative necessarie ad includere l'area della Valbasento in un accordo di programma finalizzato alla bonifica e alla reindustrializzazione, con il consolidamento delle attività esistenti e l'avvio di progetti di riconversione industriale e di recupero dei siti dismessi e delle maestranze espulse dal ciclo produttivo;

che valuti altresì l'opportunità di includere l'area industriale della Valbasento nel piano nazionale per il rilancio della chimica.

G/949/152/5

LATRONICO

La 5 Commissione,

premessi che:

nel 2002, al culmine di un lungo processo di crescita durato oltre vent'anni, la filiera lucana e pugliese del mobile imbottito si caratterizzava per essere una delle colonne portanti dell'industria del mobile italiano, acquisendo una posizione di primato nel panorama industriale mondiale, con le sue oltre 400 aziende ed una forza lavoro pari ad oltre 11.500 unità, delle quali circa 150 aziende (con oltre 7000 addetti) sono insediate nella sola provincia di Matera, per un fatturato prodotto di poco superiore ai 2 miliardi di euro, realizzato principalmente attraverso la esportazione dei propri prodotti;

dal 2003 in poi si è registrata una situazione di difficoltà che, seppur comune agli altri settori produttivi del Paese, nel caso di specie ha completamente destabilizzato un sistema economico e sociale locale che poggiava, in parte sostanziale, sia direttamente che indirettamente, proprio sul mobile imbottito;

dal 30 giugno 2008 la situazione generale si è fatta davvero drammatica, con una riduzione a sole 46 imprese attive nel territorio distrettuale lucano ed a sole 117 imprese attive nel territorio distrettuale pugliese, per un totale di 163 aziende a fronte delle 400 del 2002;

il ridimensionamento, come ovvio, ha comportato un conseguente brusco ridimensionamento del dato occupazionale, con una perdita di oltre 6.000 posti di lavoro;

visto che:

per fronteggiare la grave situazione il 19 marzo 2006 veniva firmato da Governo, Regione Basilicata e Regione Puglia, Associazioni datoriali ed Organizzazioni sindacali pugliesi e lucane, il «Protocollo di Intesa per il consolidamento del comparto industriale del mobile imbottito dell'area murgiana», quale strumento ampiamente condiviso sul quale puntare per sostenere e rafforzare – attraverso l'attivazione di una procedura di Accordo di Programma e degli relativi strumenti operativi ad esso connessi – la competitività del distretto murgiano del mobile imbottito, attraverso la definizione di interventi, articolati e coordinati, sui fattori strutturali del comparto, idonei al mantenimento e consolidamento, riqualificazione e sviluppo, delle realtà esistenti, nonché attraverso adeguate misure di protezione sociale per gli addetti al ciclo produttivo;

il Protocollo non ha poi ottenuta la necessaria dotazione finanziaria per l'attivazione delle misure ivi previste;

a distanza di oltre due anni lo stesso Protocollo necessita di un ulteriore aggiornamento finalizzato:

a) a contestualizzare rispetto alla normativa vigente le misure di:

concessione di aiuti fiscali e contributivi alle aziende del comparto per la riduzione complessiva del costo del lavoro in un sistema industriale *labour intensive* nel quale è prevalente, per definizione, la capacità «artigianale» del singolo operatore;

costituzione di un fondo di garanzia per il congelamento, consolidamento, ristrutturazione del debito;

il sostegno agli investimenti per la promozione e la commercializzazione del *Made in Italy*;

la realizzazione di percorsi formativi, finalizzati anche all'*outplacement* dei lavoratori del salotto;

b) a prevedere iniziative di riconversione industriale dei siti produttivi dimessi o in via di dismissione ed il contestuale recupero delle maestranze espulse dal ciclo produttivo;

lo scorso 16 luglio 2008 è stato attivato, presso il MiSE, uno specifico Tavolo tecnico con le Parti sociali per la redazione di un Accordo di Programma per il rilancio dell'Area murgiana, riferito al mobile imbottito, previa ricognizione degli strumenti normativi e dei fondi disponibili;

tutto quanto premesso,

impegna il Governo ad attivare in tempi rapidi l'accordo di programma previsto dal protocollo Scajola (19 marzo 2006) finalizzato al consolidamento delle aziende del mobile imbottito murgiano ed all'avvio di progetti di conversione e di recupero dei siti dimessi e delle maestranze escluse dal ciclo produttivo.

G/949/154/5

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, LUSI, MORANDO, GIARETTA

La 5 Commissione,

in sede di esame del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

rilevato che, l'andamento delle esportazioni all'estero ha subito nel corso dei primi mesi del 2008 un deciso rallentamento rispetto agli andamenti registrati nei precedenti anni, con effetti particolarmente gravi per le piccole e medie imprese esportatrici;

le prospettive per i prossimi mesi evidenziano il possibile ulteriore rallentamento delle esportazioni di beni e prodotti,

impegna il Governo:

a prevedere, a favore delle piccole e medie imprese esportatrici che nel primo semestre 2008 abbiano registrato un consistente decremento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2007, un adeguamento del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale nel periodo d'imposta in corso.

G/949/155/5

LUSI, PINOTTI, GUSTAVINO, MERCATALI, MILANA, LEGNINI, MORANDO

La 5 Commissione,

considerato che:

esistono e sono state già assegnate risorse a seguito degli accordi e dei programmi approvati dalle Regioni e trasmessi al Ministero, in attuazione a quanto previsto dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

le Regioni, dopo un lavoro di concertazione con i Comuni ad alta tensione abitativa e gli ex IACP, hanno approvato e trasmesso al Ministero il «Programma Straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159»;

il Governo, con il decreto n. 127/DA del 18 dicembre 2007, ha recepito i programmi regionali e i Provveditorati Regionali alle OO.PP. hanno attivato e concluso l'istruttoria dei progetti degli interventi ammessi al finanziamento;

gli interventi sono tutti immediatamente cantierabili, rappresentano le priorità della programmazione regionale e le Regioni ritengono urgente portare a compimento tali programmazioni al fine di garantire efficacia, efficienza, economicità e tempestività della propria azione amministrativa,

impegna il Governo:

ad inserire nel prossimo disegno di legge collegato alla manovra finanziaria le seguenti modifiche legislative:

1) sostituire le parole: «nonché di cui all'articolo 21, 21-*bis* e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159» con le seguenti: «nonché di cui agli articoli 21-*bis* e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159».

2) sostituire le parole «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41 del citato decreto-legge n. 157 del 2007» con le seguenti: «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21-*bis* e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007».

G/949/156/5

CARLONI, MERCATALI

La 5 Commissione,

premesso:

che l'articolo 23-*bis*, che reca la nuova disciplina dei servizi pubblici locali, prevede al comma 8 la cessazione, entro il 31 dicembre 2010, delle concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica,

considerato:

che la stessa disposizione prevede espressamente l'esclusione dalla cessazione delle concessioni affidate ai sensi del comma 3 e che, pertanto, devono ritenersi non soggette a cessazione le concessioni rilasciate nel rispetto della disciplina comunitaria, ivi comprese quelle cosiddette *in house*;

che gli affidamenti di servizi idrici avvenuti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali e comunitarie di riferimento in materia sono da considerare legittimi, ove rilasciati in conformità alla disciplina al tempo vigente;

che ogni diversa applicazione dei principi della riforma, relativamente alla scadenza anticipata, potrebbe comportare effetti pregiudizievoli sulle situazioni giuridiche legittimamente consolidate nonché essere in contrasto con il principio della certezza del diritto,

ritenuto:

che nel caso di società quotate nei mercati regolamentati, in particolare, sia necessaria un'attenta tutela del legittimo affidamento creato sulle stesse nonché sul mercato nel quale esse operano, al fine di evitare perdite ingiuste del valore di mercato delle aziende e, conseguentemente, danni a discapito del pubblico dei risparmiatori, che è garantito dalla Costituzione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di confermare nel provvedimento previsto dal comma 10 che, nel caso di società quotate in borsa, il preesistente affidamento del servizio idrico integrato, qualora legittimamente avvenuto, termina alla scadenza naturale, stabilita dalla legge o dalla convenzione.

G/949/157/5

SBARBATI, MAGISTRELLI, AMATI, CARLONI, MERCATALI

La 5 Commissione,

considerata la situazione di grande difficoltà economica a cui vanno incontro gli Enti Locali, anche a causa della cancellazione dell'imposta sugli immobili (ICI),

invita il Governo

a indire quanto prima la Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano al fine di dare piena attuazione a quanto previsto all'articolo 113 legge n. 388 del 2000, onde definire da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della sua citata Conferenza, la quota di compartecipazione delle accise spettante agli Enti Locali sede di impianti di raffinazione. Tale norma, seppure in vigore per tutti i 17 siti italiani che ospitano impianti petroliferi, ad oggi ha trovato applicazione soltanto per gli impianti siti in Sicilia.

G/949/160/5

LUSI, GUSTAVINO, PINOTTI

La 5 Commissione,

premesso che:

qualora nel procedimento di verifica annuale dei piani di rientro dal debito sanitario si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel medesimo piano di rientro, la regione interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze;

in ogni caso, l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi;

qualora, invece, sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto;

considerato che:

nell'ambito della normativa che disciplina i cosiddetti «Piani di rientro» relativi alle Regioni che presentano elevati livelli di disavanzo sanitario, l'articolo 1 comma 796 della legge n. 296 del 2006 prevede, quale sanzione, che, in caso di accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti nel Piano di rientro, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive si applichino, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi;

qualora, invece, sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata, ben potrebbe ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto;

al verificarsi delle sopra indicate fattispecie, è opportuno permettere alle Regioni di ridurre l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura in cui la regione medesima abbia adottato misure di copertura idonee e congrue ad assicurare comunque il rispetto dell'equilibrio economico nel settore sanitario previsto nel Piano stesso;

rilevato che:

debba, comunque, restare fermo l'obbligo, a carico delle Regioni, del rispetto degli obiettivi intermedi conseguiti con risultati ottenuti quantitativamente migliori, ma che spetti sempre alle Regioni di definire il «*quantum*» della manovra fiscale purché il minor gettito venga coperto da misure idonee e congrue ad assicurare comunque il rispetto dell'equilibrio economico nel settore sanitario previsto nel Piano stesso;

alle predette condizioni verificate, le Regioni "virtuose" quelle cioè che rispettano il Patto con risultati addirittura migliori - fermo restando l'obbligo di garantire l'importo della quota regionale dedicata alla realizzazione del Piano di rientro, potrebbero procedere alla sostituzione del gettito derivante dall'incremento dall'addizionale IRE e dall'IRAP con fondi regionali derivanti da entrate diverse ovvero con i risultati delle azioni di contenimento della spesa regionale;

impegna il Governo

ad inserire, a valutare la possibilità di introdurre una norma, che reciti come segue:

«Qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato misure di copertura idonee e congrue ad assicurare comunque il rispetto dell'equilibrio economico nel settore sanitario previsto nel Piano stesso».